




Commissario di Governo delegato per la mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Puglia



DISCIPLINARE DI GARA (art. 87 d.lgs. 36/2023 e ss.mm.ii.) (Norme Integrative al bando di gara mediante procedura aperta)

Progetto di Fattibilità Tecnico Economica (PFTE), Progetto Esecutivo (PE), Coordinamento della Sicurezza in fase di Progettazione (CSP ex D.Lgs. 81/2008) comprese tutte le attività di supporto e funzionali alla corretta e compiuta progettazione (rilievi, indagini, prove, verifiche in campo, ecc.), sulla base dei Documenti di Indirizzo alla Progettazione, redatti ai sensi degli artt. 6 e 22 dell'All. I.7 al D.Lgs. n. 36/2023, - n. 3 Lotti riguardanti le seguenti opere:

- Recupero e miglioramento della funzionalità idraulica del fiume Ofanto nei territori di Canosa di Puglia e Cerignola” – CUP: B54D24003910001 – Lotto 1;
- Recupero e miglioramento della funzionalità idraulica del torrente Cervaro nel territorio di Foggia” – CUP: B74D24001960001 – Lotto 2;
- Recupero e miglioramento della funzionalità idraulica del Canale Reale nei Comuni di Francavilla Fontana, Oria e Latiano” – CUP: B44D24002600001 –Lotto 3.

Fondo per la progettazione degli interventi di rimessa in efficienza delle opere idrauliche e di recupero e miglioramento della funzionalità idraulica dei reticoli idrografici – D.P.C.M.28 marzo 2024, n. 77.

LOTTO 1	CIG: B8B20AAE80	CUP B54D24003910001
LOTTO 2	CIG: B8B20ABF83	CUP B74D24001960001
LOTTO 3	CIG: B8B20AC05B	CUP B44D24002600001

Procedura: aperta ex art. 71 del D. Lgs. 36/2023;

Criterio: offerta economicamente più vantaggiosa secondo il criterio individuato sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ex art. 108 del D. Lgs. 36/2023. Il calcolo dell'offerta economicamente più vantaggiosa è effettuato con il metodo aggregativo-compensatore di cui all'allegato G art. 120 del DPR 05.10.2010, n. 207

LA PRESENTE PROCEDURA DI GARA SARA' SVOLTA INTERAMENTE CON MODALITÀ TELEMATICA

1	CAPO 1 - PRESENTAZIONE	6
1.1	Termine per la presentazione dell'offerta	6
1.2	Modalità di presentazione dell'offerta	6
1.3	Stazione appaltante - Recapiti	6
1.4	Definizioni utilizzate	7
1.4.1	Definizioni generali	7
1.4.2	Definizioni specifiche	7
1.4.3	Ulteriori definizioni e abbreviazioni	8
1.5	Atti presupposti	9
1.5.1	Bando di gara	9
1.5.2	Assunzione di responsabilità	10
1.5.3	Documentazione a base di gara	10
1.6	Piattaforma telematica	10
1.6.1	Dotazioni tecniche	11
1.6.2	Identificazione	11
1.6.3	Consultazione delle "Guide Pratiche"	12
1.6.4	Credenziali d'accesso	12
1.6.5	Presentazione dell'offerta sulla piattaforma EmPULIA	12
1.6.6	Verifica della presentazione dell'offerta sul portale	13
1.6.7	Supporto nell'utilizzo del Portale e assistenza per l'invio dell'offerta	14
1.6.8	Partecipazione in RTP/Consorti	14
1.6.9	Firma digitale	14
1.6.10	Indicazioni per il corretto invio dell'offerta	15
1.6.11	Richiesta di chiarimenti tramite EmPULIA	15
1.6.12	Soccorso istruttorio tramite EmPULIA	16
1.7	Soggetti ammessi a partecipare in forma singola e associata e condizioni di partecipazione	16
1.7.1	Operatori economici che possono presentare offerta per l'affidamento dei servizi di ingegneria e architettura	16
1.7.2	Equiparazioni e analogie tra le forme di partecipazione	17
1.7.3	Divieto di partecipazione plurima – (art. 68, comma 14, e art. 104, comma 12, del Codice)	18
2	CAPO 2 - RIEPILOGO DEGLI ELEMENTI ESSENZIALI DEL BANDO DI GARA	18
2.1	Oggetto dell'appalto, importo e suddivisione in lotti	18
2.1.1	Oggetto dell'appalto	18
2.1.2	Ulteriori specificazioni sulle attività comprese nell'appalto	21
2.2	Importo dell'appalto - fonti di finanziamento e classificazione dei lavori per i quali devono essere svolti i servizi (ID Opere ai sensi del D.M. del Ministero della Giustizia 17 giugno 2016, tavola Z-1)	23
2.2.1	Quantitativo o entità dell'appalto riguardante i servizi di ingegneria.	24
2.2.2	Articolazione in lotti e individuazione degli importi a base di gara per ciascun lotto	25
2.3	Durata dell'appalto	26
2.4	Opzioni (distintamente per ciascun Lotto)	27
2.5	Precisazioni sull'articolazione in Lotti	27
2.5.1	Partecipazione e requisiti connessi alla suddivisione in Lotti	27
2.5.2	Aggiudicazione dei Lotti	27
2.5.3	Eventuale aggiudicazione di più Lotti ad un solo offerente	28
2.6	Altre condizioni particolari cui è soggetta la realizzazione dell'appalto -PENALI	28
3	CAPO 3 - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA	28
3.1	Requisiti di ordine generale- Motivi di esclusione	29
3.1.1	Motivi di esclusione per provvedimenti di natura penale (articolo 94, comma 1 del Codice)	30
3.1.2	Motivi di esclusione per provvedimenti antimafia (articolo 94, comma 2, del Codice)	30
3.1.3	Persone fisiche destinatarie di motivi di esclusione (articolo 94, comma 3, del Codice)	30
3.1.4	Motivi di esclusione per omessi pagamenti di imposte o contributi previdenziali (articolo 94, comma 6, e articolo 95, comma 2, del Codice)	31

3.1.5	Motivi di esclusione legati a insolvenza, conflitto di interessi o illeciti professionali (articolo 94, comma 5, lettere d), e), f), articolo 95, comma 1, lettere a), b), c), e), articolo 98, comma 3, lettere a), b), c), d), e), f), g), h) del Codice)	31
3.1.6	Ulteriori motivi di esclusione previsti dalla normativa nazionale (articolo 94, comma 1, lettere c), h) e comma 5, lettere a), b) del Codice)	32
3.1.7	Motivo di esclusione per passaggio dall'impiego pubblico all'attività privata (articolo 53 comma 16-ter del d.lgs. n. 165 del 2001)	32
3.2	Altri requisiti di partecipazione – requisiti di ordine speciale (art. 100 comma 1 lettere a), b) e c))	33
3.2.1	Requisiti di Idoneità professionale (art. 100 comma 1 lett. a)	33
3.2.2	Requisiti di idoneità economico-finanziaria (art. 100 comma 1 lett. b)	37
3.2.3	Requisiti di idoneità tecnica e professionale (art. 100 comma 1 lett.c)	37
3.2.4	Sistema di qualità aziendale	40
3.3	Precisazioni per gli offerenti in forma aggregata (artt. 67 e 68 del Codice)	41
3.3.1	Consorzi ordinari - stabili Raggruppamenti temporanei	41
3.3.2	Reti di Impresa (art. 65 comma 2 del Codice)	43
3.4	Operatori economici che ricorrono all'avvalimento	44
3.5	Subappalto	46
3.6	Altra documentazione e altri adempimenti di natura amministrativa	47
3.6.1	Garanzia provvisoria (articolo 106 del Codice)	47
3.6.2	Contributo all'Autorità Nazionale Anticorruzione (art. 1, comma 67, legge n. 266 del 2005)	47
3.6.3	Visita dei luoghi	48
3.6.4	Attestazione di impegno all'esecuzione di rilievo aerofotogrammetrico con drone o acquisizione di rilievo LIDAR o LASER SCANNER	49
3.6.5	Consenso alla pubblicazione e trasmissione dei dati e informazioni ex artt. 35 e 36 del D.Lgs. 36/2023	49
3.6.6	Ulteriori eventuali dichiarazioni e documentazione (se ricorrono le condizioni)	49
3.7	Gestione della documentazione amministrativa	49
3.7.1	Validità e formalità delle dichiarazioni	49
3.7.2	Altre condizioni:	50
3.8	DGUE (Documento di Gara Unico Europeo)	50
3.8.1	Predisposizione e trasmissione del DGUE da parte del concorrente	50
3.8.2	Indicazioni per la compilazione del DGUE	51
3.8.3	Modalità di compilazione del DGUE su EmPULIA	53
4	CAPO 4 - OFFERTA	54
4.1	Offerta tecnica	54
4.1.1.	Oggetto e contenuto della Busta dell'Offerta Tecnica	55
4.1.2.	Condizioni dell'Offerta tecnica	57
4.2	Offerta economica	59
4.2.1	Offerta di prezzo	60
4.2.2	Articolazione delle Offerte Economiche in funzione dei Lotti:	60
5	CAPO 5 - CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE	61
5.1	Valutazione dell'Offerta Tecnica	61
5.1.1	Criteri di valutazione dell'Offerta Tecnica	61
5.1.2	Soglia di sbarramento dell'Offerta Tecnica.	64
5.2	Valutazione dell'Offerta economica	65
5.3	Punteggio totale	65
5.4	Commissione giudicatrice	65
6	CAPO 6 - FASE DI GARA	66
6.1	Apertura della busta documentazione amministrativa - inversione procedimentale	66
6.1.1	Disciplina generale delle sedute	66
6.1.2	Individuazione degli offerenti e delle offerte	66

6.1.3	Gestione della partecipazione da remoto alle sedute pubbliche di gara	67
6.1.4.	Inversione delle fasi di gara	67
6.2	Gestione dell'Offerta tecnica	67
6.2.1	Apertura dell'Offerta tecnica	67
6.2.2	Esame di merito dell'Offerta tecnica	68
6.2.3	Conclusione dell'esame dell'Offerta tecnica	68
6.2.4	Cause di esclusione in fase di esame dell'Offerta tecnica	68
6.3	Gestione dell'Offerta economica	69
6.3.1	Apertura dell'Offerta economica	69
6.3.2	Cause di esclusione in fase di esame dell'Offerta economica	70
6.3.3	Valutazione dell'Offerta economica	70
6.3.4	Formazione della graduatoria provvisoria	70
6.4	Offerte anomale o anormalmente basse	71
6.5	Verifica della busta documentazione amministrativa	71
6.5.1	Cause di esclusione relative a dichiarazioni o documenti	71
6.6	Soccorso istruttorio	72
6.6.1	Irregolarità e carenze suscettibili di soccorso istruttorio	72
6.6.2	Modalità del soccorso istruttorio	73
6.7	Conclusione della fase amministrativa	73
6.7.1	Esclusioni definitive	74
7	CAPO 7 - AGGIUDICAZIONE	74
7.1	Verbali	74
7.2	Verifica di anomalia delle offerte	75
7.2.1	Condizioni per la verifica delle offerte anomale o anormalmente basse	75
7.2.2	Modalità di verifica delle giustificazioni	75
7.2.3	Contenuto delle giustificazioni:	75
7.3	Adempimenti preliminari all'aggiudicazione	77
7.3.1	Proposta di aggiudicazione	77
7.3.2	Verifica dei requisiti	77
7.4	Aggiudicazione	78
7.4.1	Provvedimento di aggiudicazione	78
7.4.2	Conseguenze giuridiche dell'aggiudicazione	78
7.4.3	Adempimenti posteriori all'aggiudicazione	78
8	CAPO 8 - STIPULA DEL CONTRATTO	78
8.1	Condizioni e adempimenti per la stipula del contratto	78
8.2	Obblighi dell'aggiudicatario	79
8.3	Adempimenti contrattuali	80
8.3.1	Adempimenti anteriori alla consegna	80
9	CAPO 9 - DISPOSIZIONI INTEGRATIVE E FINALI	80
9.1	Comunicazioni, informazioni, accesso alla documentazione	80
9.1.1	Comunicazioni agli operatori economici	80
9.1.2	Acquisizione delle informazioni, comunicazioni e documentazione disponibile	81
9.1.3	Accesso agli atti e riservatezza	81
9.1.4	Eventuali limitazioni all'accesso agli atti	81
9.2	Controversie	82
9.2.1	Procedure di ricorso in materia di scelta del contraente	82
9.2.2	Controversie in materia contrattuale	82
9.2.3	Supplente	82
9.3	Altre disposizioni e informazioni	83
9.4	Trattamento dei dati personali	83
9.4.1	Finalità del trattamento	83

9.4.2	Dati sensibili	83
9.4.3	Modalità del trattamento dei dati	83
9.4.4	Categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati	84
9.5	Norme richiamate, documenti integranti le disposizioni di gara	84
9.6	Modulistica disponibile per la partecipazione	84
9.7	Riserva di aggiudicazione	84
9.8	Elementi e contenuti gerarchia delle informazioni	84

1 CAPO 1 - PRESENTAZIONE

1.1 Termine per la presentazione dell'offerta

Il termine ultimo per la presentazione dell'offerta è prescritto al punto **IV.2.2) del bando di gara**; a tale scopo si precisa che:

- a) il termine è perentorio e non sono ammesse offerte tardive;
- b) in ogni caso il ritardo è a rischio esclusivo dell'Offerente e la Stazione appaltante non è tenuta ad effettuare alcuna indagine circa i motivi di ritardo o del mancato recapito.

1.2 Modalità di presentazione dell'offerta

- a) L'offerta deve pervenire alla Stazione appaltante:
 - entro il termine perentorio di cui all'articolo 1.1, lettera a);
 - **esclusivamente** con la modalità telematica tramite la Piattaforma di e-procurement della Centrale di acquisto territoriale della Regione Puglia, denominata per brevità EmpULIA, accessibile all'indirizzo www.empulia.it, secondo la procedura descritta nel presente documento;
 - non è ammessa con modalità diverse e non è ammessa la presentazione della stessa all'indirizzo postale o al domicilio digitale (PEC) della Stazione appaltante;
 - offerte tardive sono escluse in quanto irricevibili ai sensi dell'art. 70, comma 4, lett. b) del D.Lgs. 36/2023.
- b) L'invio on-line dell'offerta telematica è ad esclusivo rischio del mittente. La Stazione appaltante non risponde di disguidi o deficit di funzionamento delle trasmissioni dei documenti di gara in via telematica.
- c) A far data dal termine di scadenza per la presentazione delle offerte, l'Offerta è irrevocabile e vincolante sotto ogni aspetto per l'Offerente, ai sensi dell'art. 17, comma 4, del D.Lgs. 36/2023, per il periodo di cui al punto **IV.2.4) del bando di gara**. Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la Stazione appaltante può chiedere agli offerenti, di confermare la validità dell'offerta sino alla data indicata nella richiesta. Il mancato riscontro alla richiesta è considerato a tutti gli effetti come rinuncia dell'offerente alla partecipazione alla gara e la relativa Offerta non è ammessa.
- d) L'offerta deve contenere al proprio interno, oltre alla documentazione amministrativa di cui al Capo 3, la busta "virtuale" dell'Offerta Tecnica e la busta "virtuale" dell'Offerta economica e temporale, come individuate nelle definizioni di cui al successivo paragrafo 1.4.

1.3 Stazione appaltante - Recapiti

- Il «sito istituzionale», contenente la sezione "Bandi di gara e contratti", nella quale sono pubblicati gli atti, i dati e le informazioni previste dal Codice, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera v) dell'Allegato I.1 del D. Lgs. 36/2023, è: <http://www.dissestopuglia.it>.
- Il recapito fisico della Stazione appaltante, per tutto quanto non diversamente indicato nel presente disciplinare di gara, è il seguente:

Ente	Commissario di Governo delegato per la mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Puglia				
Indirizzo	Via Gentile		num.	52	
CAP	70126	Località	BARI		Provincia BA
Indirizzo di posta elettronica	info@dissestopuglia.it				
Domicilio digitale (PEC)	ufficiogare@pec.dissestopuglia.it				

1.4 Definizioni utilizzate

1.4.1 Definizioni generali

- a) **«Codice»:** il codice dei contratti pubblici approvato con decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 e ss.mm.ii., nella versione vigente alla data di pubblicazione del bando di gara;
- b) **«Regolamento»** Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 approvato con d.P.R. 05 ottobre 2010 n. 207, nella parte residuale conseguente;
- c) **«DGUE»:** il documento di gara unico europeo di cui all'articolo 91 del Codice e della Circolare del Ministero delle infrastrutture 18 luglio 2016, n. 3, descritto al paragrafo 3.5 del presente documento; è relativo a ciascun Operatore economico, in qualunque modo coinvolto nella gara e se correttamente redatto e presentato costituisce anche domanda di partecipazione;
- d) **«Linee guida»:** le linee guida emanate dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (nel seguito ANAC), per quanto ancora applicabili ai sensi della normativa vigente e come di seguito richiamate:
 - **«Linee guida n. 2»** recanti «Offerta economicamente più vantaggiosa» approvate da ANAC con delibera n. 424 del 2 maggio 2018 (in G.U. n. 120 del 25 maggio 2018);
- e) **«Decreto tariffe»:** il decreto del Ministero della giustizia 17 giugno 2016 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 174 del 27 luglio 2016) e, conseguentemente le relative tavole allegate:
 - **«Tavola Z-1»** recante «categorie delle opere - parametro del grado di complessità – classificazione dei servizi e corrispondenze»;
 - **«Tavola Z-2»** recante «prestazioni e parametri (Q) di incidenza»;
- f) **«decreto 81 del 2008»:** il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 s.m.i, recante le norme in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
- g) **«NTC»:** Aggiornamento delle «Norme tecniche per le costruzioni» approvato con Decreto del Ministero delle Infrastrutture 17 gennaio 2018 (G.U. Serie Generale n. 42 del 20/02/2018 - Suppl. Ordinario n. 8);
- h) **«CAD»:** il Codice dell'amministrazione Digitale approvato con decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82;

1.4.2 Definizioni specifiche

- a) **«Documento»:** il presente Documento, ovvero il presente Disciplinare di gara, contenente le modalità, le condizioni, i termini e ogni altra informazione utile per gli offerenti, la documentazione da presentare e i criteri di presentazione e di esame delle offerte; nel seguito ogni riferimento a punti specifici senza altre indicazioni si intende effettuato ai pertinenti punti del presente Documento;
- b) **«Data del presente Documento»:** la data di pubblicazione del bando di gara, del quale il presente Documento è parte integrante e sostanziale;
- c) **«Plico»**, convenzionalmente il complesso della documentazione amministrativa e della documentazione di Offerta, come caricato sulla Piattaforma, composto dalle seguenti Buste telematiche:
 - **«Busta Documentazione»** o **«Busta della Documentazione amministrativa»** la busta con contenente l'intera documentazione amministrativa richiesta per la partecipazione, come identificata al Capo 3;
 - **«Busta dell'Offerta tecnica»** la busta contenente gli atti dell'Offerta tecnica di cui al Capo 4;
 - **«Busta dell'Offerta Economica»** la busta contenente la dichiarazione di Offerta economica e temporale di cui al Capo 4;
- d) **«Piattaforma telematica»:** la piattaforma telematica di negoziazione attraverso la quale è svolta, ai sensi dell'art. 225, comma 2 del D.Lgs. 36/2023, la presente procedura. Dal primo gennaio 2024 ha acquisito efficacia, ai sensi di quanto stabilito dall'art. 225, comma 2 del D.Lgs. 36/2023, la Piattaforma di approvvigionamento digitale di cui all'art. 25 dello stesso decreto;
- e) **«Piattaforma»** o **«EmpULIA»** o **«Portale»** o **«Sistema»:** la piattaforma telematica di e-procurement della Centrale di acquisto territoriale della Regione Puglia; è raggiungibile tramite l'indirizzo Internet www.empulia.it, e tramite essa sono gestite tutte le fasi della presente procedura di gara;
- f) **«Inversione delle buste»** o **«inversione procedimentale»**, funzione implementata nel Portale in

applicazione dell'art. 107, comma 3, del Codice per consentire alla Stazione Appaltante di rinviare la fase della valutazione amministrativa ad una fase successiva di espletamento della procedura, secondo le modalità di cui al paragrafo 6.1.4;

- g) **SOA**: l'attestazione SOA che comprova la qualificazione per una o più categorie, nelle pertinenti classifiche, rilasciata da appositi Organismi di Attestazione;
- h) **«Categoria/e» e «Classifica»**: le condizioni di attestazione SOA relative, rispettivamente, a:
 - le categorie individuate con gli acronimi di cui alla Tabella A dell'Allegato II.12 del Codice;
 - la classifica di importo di cui all'articolo 2, comma 4, dell'Allegato II.12 del Codice;
- i) **«Lavori di categoria prevalente»**: la categoria di lavori, generale o specializzata, individuata dalla Stazione appaltante nei documenti di gara, di importo più elevato fra le categorie costituenti l'intervento, se frazionabile (art. 40, comma 2, lett. f.9) dell'Allegato I.7 del Codice);
- j) **«Lavori di categoria scorporabile»**: la categoria di lavori, individuata dalla Stazione appaltante nei documenti di gara, tra quelli non appartenenti alla categoria prevalente e comunque di importo superiore al 15% dell'importo complessivo dell'opera o lavoro, ovvero di importo superiore a 150.000 euro ovvero appartenenti alle categorie superspecialistiche (art. 40, comma 2, lett. f.9) dell'Allegato I.7 del Codice);
- k) **«Rapporto organico»**: l'immedesimazione o il rapporto giuridico tra l'offerente e i professionisti titolari dello studio individuale o contitolari dell'associazione professionale, i soci professionisti attivi delle società tra professionisti o delle società di ingegneria, e i professionisti dipendenti dell'operatore economico, con rapporto di lavoro subordinato o riconducibile all'articolo 2049 del codice civile;
- l) **«Consulente/Collaboratore»**: i professionisti di cui all'articolo 2, comma 2, lettera b), del decreto legislativo n. 81 del 2015¹, purché con un rapporto stabile con l'operatore economico costituito da contratti almeno su base annua, iscritti ai relativi albi professionali e muniti di partita IVA e che abbiano firmato i progetti, o i rapporti di verifica del progetto, o fatto parte dell'ufficio di direzione lavori, a condizione che abbiano fatturato nei confronti dell'operatore economico dichiarante una quota superiore al 50% (cinquanta per cento) del proprio fatturato annuo, risultante dalla dichiarazione IVA;
- m) **«RUP»**: Responsabile Unico del Progetto come definito dall'art. 15 del D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii.

1.4.3 Ulteriori definizioni e abbreviazioni

- a) **«Stazione appaltante»**: le amministrazioni aggiudicatrici di cui alla lettera a) e gli enti concedenti di cui alla lettera b) dell'articolo 1, comma 1 dell'Allegato I.1 del Codice;
- b) **«Operatore economico»**: qualsiasi persona o ente, anche senza scopo di lucro, che, a prescindere dalla forma giuridica e dalla natura pubblica o privata, può offrire sul mercato, in forza del diritto nazionale, prestazioni di lavori, servizi o forniture corrispondente a quelli oggetto della procedura di evidenza pubblica (art. 1, comma 1, lettera l) dell'Allegato I.1 del Codice);
- c) **«Offerente»**: Operatore economico che presenta offerta autonomamente o in forma aggregata;
- d) **«Aggregazioni» o «Forma aggregata»**: gli operatori economici multipli, quali i raggruppamenti temporanei e i consorzi ordinari (cosiddetti "consorzi occasionali"); i consorzi di cooperative; i consorzi stabili; gli operatori economici in contratti di rete (cosiddetti retisti) e gli operatori che ricorrono all'avvalimento di altri operatori ausiliari;
- e) **«Appaltatore»**: Operatore economico che si è aggiudicato il contratto;
- f) **«Aggiudicatario»**: un operatore economico cui è affidato un appalto o una concessione (art. 1, comma 1, lettera n) dell'Allegato I.1 del Codice);
- g) **PFTE**: Progetto di Fattibilità Tecnico Economica di cui all'art. 41 del Codice i cui contenuti sono definiti dall'allegato I.7;
- h) **PE**: Progetto Esecutivo di cui all'art. 41 del Codice i cui contenuti sono definiti dall'allegato I.7;

¹L'articolo 2, comma 2, lettera b) del Decreto Legislativo n. 81 del 2015 definisce la subordinazione in relazione al rapporto di lavoro e la sua regolamentazione in Italia, basata sulla legislazione e sull'applicazione degli **indici di subordinazione**. L'articolo 2 del d.lgs. n. 81/2015 è stato modificato con la legge n. 183 del 2015 (Jobs Act) per l'armonizzazione con il nuovo ordinamento del lavoro.

- i) **DOCFAP:** Documento di Fattibilità delle Alternative Progettuali di cui all'art. 37 comma 2 del Codice i cui contenuti sono riportati nell'allegato I.7 art. 2;
- j) **D.I.P.:** Documento di Indirizzo alla Progettazione di cui all'art. 37 comma 2 del Codice i cui contenuti sono riportati nell'allegato I.7 art. 3;
- k) **Direzione dei Lavori:** Il direttore dei lavori, con l'ufficio di direzione dei lavori, ove costituito, è preposto al controllo tecnico, contabile e amministrativo dell'esecuzione dell'intervento anche mediante metodi e strumenti di gestione informativa digitale di cui all'allegato I.9, se previsti, per eseguire i lavori a regola d'arte e in conformità al progetto e al contratto;
- l) **Capitolato generale d'appalto (CGA):** il documento approvato con D.M. 145 del 19 aprile 2000, nella parte residuale successiva alle abrogazioni contenute nell'articolo 358, comma 1, lettera e) del Regolamento D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207;
- m) **Capitolato speciale d'appalto (CSA):** il documento di carattere tecnico – amministrativo definito all'art. 87 del codice e contenente le disposizioni contrattuali e tecnico-economiche dell'esecuzione dell'appalto, facente parte integrante del contratto di appalto, ai sensi dell'art. 82, comma 1, del Codice;
- n) **DURC:** il Documento unico di regolarità contributiva previsto dall'art. 91 del Codice;
- o) **Costo del personale (anche costo della manodopera o CM):** il costo cumulato del personale impiegato, stimato dalla Stazione appaltante sulla base della contrattazione collettiva nazionale e della contrattazione integrativa, comprensivo degli oneri previdenziali e assicurativi, al netto delle spese generali e degli utili d'impresa;
- p) **coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la progettazione dell'opera (denominato coordinatore per la progettazione):** soggetto incaricato, dal committente o dal responsabile dei lavori, dell'esecuzione dei compiti di cui all'articolo 91 del d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81;
- q) **coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la realizzazione dell'opera, (denominato coordinatore per l'esecuzione dei lavori):** soggetto incaricato, dal committente o dal responsabile dei lavori, dell'esecuzione dei compiti di cui all'articolo 92 del d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81;
- r) **CSP:** (Coordinamento per la sicurezza in fase di progetto): si intendono le funzioni e le prestazioni di cui agli articoli 89, comma 1, lettera e), 91 e 100, del decreto legislativo n. 81 del 2008 individuata altresì con la sigla Qb.III.7 della tavola Z-2;
- s) **PSC:** piano di sicurezza e Coordinamento di cui all'art. 100 del d.lgs. 81/2008 e ss.mm.ii.;
- t) **Sicurezza generale (costi aziendali diretti o anche OSA):** i costi che deve sostenere l'Appaltatore per l'adempimento alle misure di sicurezza aziendali, specifiche proprie dell'impresa, connesse direttamente alla propria attività lavorativa e remunerati all'interno del corrispettivo previsto per le singole lavorazioni, nonché per l'eliminazione o la riduzione dei rischi previsti dal Documento di valutazione dei rischi, all'articolo 26, comma 3, quinto periodo e comma 6, del decreto 81 del 2008;
- u) **Sicurezza speciale (anche SS o costi di PSC):** Costi per l'attuazione del PSC, relativi ai rischi da interferenza e ai rischi particolari del cantiere oggetto di intervento, ai sensi del decreto 81 e al Capo 4 dell'allegato XV allo stesso d.lgs. n. 81/2008.

1.5 Atti presupposti

1.5.1 Bando di gara

In attuazione dell'art. 27 (Pubblicità legale degli atti), dell'art. 84 (Pubblicazione a livello europeo) e dell'art. 85 (Pubblicazione a livello nazionale) del D.Lgs. 36/23, dal 01.01.2024, in tema di pubblicazione dei bandi e degli avvisi di gara, la pubblicità è garantita dalla Banca dati nazionale dei contratti pubblici (BDNCP)² nei termini e

²Con comunicato del 10.01.24 il presidente dell'ANAC, infatti avverte che la pubblicazione sulla piattaforma per la pubblicità legale presso la BDNCP sostituisce la quella sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana a tutti gli effetti, ivi compresa la decorrenza degli effetti giuridici degli atti pubblicati.

secondo le modalità riportate nella Delibera n. 263 del 20.06.23, adottata dall'ANAC in attuazione del suddetto art. 27. Pertanto

I bandi, gli avvisi di pre-informazione e gli avvisi relativi agli appalti aggiudicati di importo pari o superiore alle soglie di cui all'art. 14 del codice sono trasmessi:

- per la pubblicazione a livello europeo: all'Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea, per il tramite della Banca dati nazionale dei contratti pubblici, secondo modalità conformi all'allegato II.7;
- per la pubblicazione a livello nazionale: solo successivamente alla pubblicazione di cui all'articolo 84, sulla Banca dati nazionale dei contratti pubblici dell'ANAC e sul sito istituzionale della stazione appaltante o dell'ente concedente;

Il nuovo servizio pubblicità legale è accessibile al link <https://pubblicitalegale.anticorruzione.it>, senza la necessità di credenziali di accesso.

Ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. 36/23, fermi restando i suddetti obblighi di pubblicità legale, a fini di trasparenza, i dati, le informazioni e gli atti relativi ai contratti pubblici sono indicati nell'articolo 28 del D.Lgs. 36/23 e sono pubblicati secondo quanto stabilito dal decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

1.5.2 Assunzione di responsabilità

- a) La presentazione dell'offerta comporta automaticamente, senza altro ulteriore adempimento, dichiarazione di responsabilità di avere esaminato tutti gli atti disponibili e posti a base di gara, di avere preso conoscenza di tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione del corrispettivo, sulle condizioni contrattuali e di aver giudicato il corrispettivo remunerativo e tale da consentire l'offerta presentata e che la stessa è conforme ai principi dell'equo compenso, adeguata alle prestazioni da svolgere e rispettosa della dignità professionale;
- b) l'accesso agli atti sarà garantito nelle forme previste dalla normativa vigente in materia.

1.5.3 Documentazione a base di gara

La presente procedura è stata disposta con Decreto del Commissario di Governo n. 873 del 14 ottobre 2025, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, del Codice, disponibile sul profilo di committente di cui al paragrafo 1.3.

I documenti di gara il cui download possibile eseguire al link: www.dissestopuglia.it

sono i seguenti:

- a) decisione a contrarre;
- b) Documenti di Indirizzo alla Progettazione con i relativi allegati;
- c) bando di gara;
- d) disciplinare di gara;
- e) documento di gara unico europeo;
- f) schema di contratto disciplinare di incarico;

1.6 Piattaforma telematica

La partecipazione è ammessa esclusivamente con la presentazione della documentazione richiesta dagli atti di gara e dell'offerta, mediante la Piattaforma telematica EmPULIA.

L'utilizzo della Piattaforma comporta l'accettazione tacita ed incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nei documenti di gara, in particolare, del Regolamento UE n. 910/2014 (di seguito Regolamento eIDAS - electronic IDentification Authentication and Signature), del decreto legislativo n. 82/2005 recante Codice dell'amministrazione digitale (CAD) e delle Linee guida dell'AGID, nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite le comunicazioni sulla Piattaforma.

L'utilizzo della Piattaforma avviene nel rispetto dei principi di autoresponsabilità e di diligenza professionale, secondo quanto previsto dall'articolo 1176, comma 2, del Codice civile.

Le attività e le operazioni effettuate nell'ambito della Piattaforma sono registrate e attribuite all'operatore economico e si intendono compiute nell'ora e nel giorno risultanti dalle registrazioni di sistema.

Il sistema operativo della Piattaforma è sincronizzato sulla scala di tempo nazionale di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 30 novembre 1993, n. 591, tramite protocollo NTP o standard superiore.

1.6.1 Dotazioni tecniche

Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilità della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata nel presente disciplinare e nella documentazione, nelle Guide pratiche, nelle FAQ e nella Disciplina di Utilizzo disponibili direttamente sul Portale, che regolano il funzionamento e l'utilizzo della Piattaforma.

In ogni caso è indispensabile disporre:

- a. almeno di un personal computer conforme agli standard aggiornati di mercato, con connessione internet e dotato di un comune browser idoneo ad operare in modo corretto sulla Piattaforma;
- b. di un sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale (SPID) di cui all'articolo 64 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o di altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS³;
- c. avere un domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6-ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o, per l'operatore economico transfrontaliero, un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS;
- d. avere da parte del legale rappresentante dell'operatore economico (o da persona munita di idonei poteri di firma) un certificato di firma digitale, in corso di validità, rilasciato da:
 - d.1 un organismo incluso nell'elenco pubblico dei certificatori tenuto dall'Agenzia per l'Italia Digitale (previsto dall'articolo 29 del decreto legislativo n. 82/05);
 - d.2 un certificatore operante in base a una licenza o autorizzazione rilasciata da uno Stato membro dell'Unione europea e in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14;
 - d.3 un certificatore stabilito in uno Stato non facente parte dell'Unione europea quando ricorre una delle seguenti condizioni:
 - d.3.1 il certificatore possiede i requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14 ed è qualificato in uno stato membro;
 - d.3.2 il certificato qualificato è garantito da un certificatore stabilito nell'Unione Europea, in possesso dei requisiti di cui al regolamento n. 910/14;
 - d.3.3 il certificato qualificato, o il certificatore, è riconosciuto in forza di un accordo bilaterale o multilaterale tra l'Unione Europea e paesi terzi o organizzazioni internazionali.

1.6.2 Identificazione

Per poter presentare offerta è necessario accedere alla Piattaforma.

L'accesso è gratuito ed è consentito a seguito dell'identificazione dell'operatore economico.

L'identificazione avviene o mediante il sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese (SPID) o attraverso gli altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS. Una volta completata la procedura di identificazione, ad ogni operatore economico identificato viene attribuito un profilo da utilizzare nella procedura di gara.

³eIDAS (Electronic IDentification, Authentication and Trust Services) è un regolamento europeo che crea un quadro normativo per i servizi di identificazione elettronica e i servizi fiduciari all'interno dell'Unione Europea. Il suo scopo è garantire che i cittadini e le imprese possano usare la propria identità digitale nazionale per accedere ai servizi online e stipulare transazioni elettroniche in modo sicuro e affidabile in tutta l'UE, con lo stesso valore legale di un documento cartaceo.

1.6.3 Consultazione delle “Guide Pratiche”

Si invitano gli operatori economici interessati a presentare offerta a consultare le “linee guida” disponibili sul portale di EmpULIA nella sezione “Guide pratiche” della homepage del sito internet **www.empulia.it**.

1.6.4 Credenziali d’accesso

Gli Operatori Economici interessati alla presente procedura dovranno preventivamente ed obbligatoriamente abilitarsi e registrarsi al Portale EmpULIA della Regione Puglia secondo le linee guida, i manuali e le istruzioni di dettaglio riportate e scaricabili dall’apposita sezione “Linee Guida” della homepage del sito internet **www.empulia.it**.

La registrazione fornirà – entro le successive 6 ore – tre credenziali (codice d’accesso, nome utente e password), personali per ogni operatore economico registrato, necessarie per l’accesso e l’utilizzo delle funzionalità del Portale: tali credenziali saranno recapitate all’indirizzo di posta elettronica certificata del legale rappresentante, così come dichiarato all’atto della registrazione.

Si raccomanda di effettuare tale operazione almeno 48 ore prima della data di scadenza per la presentazione delle offerte, al fine di ottenere in tempo utile le suddette tre credenziali di accesso.

La mancata ricezione delle tre credenziali, che consentono la partecipazione alla presente procedura, è ad esclusivo rischio del concorrente, nel caso in cui la registrazione al Portale fosse effettuata successivamente al termine temporale di 48 ore innanzi indicato.

In caso di smarrimento, è sempre possibile recuperare le citate credenziali attraverso le apposite funzioni “HAI DIMENTICATO CODICE DI ACCESSO E NOME UTENTE?” e/o “HAI DIMENTICATO LA PASSWORD?” presenti sulla home page del Portale. Il codice d’accesso ed il nome utente attribuiti dal sistema sono immodificabili; la password invece può essere modificata in qualunque momento tramite l’apposito link “opzioni”. La lunghezza massima della password è di 12 caratteri. Tutte le comunicazioni inerenti alla presente procedura di gara saranno inoltrate come “AVVISO” all’indirizzo di posta elettronica del legale rappresentante, così come risultante dai dati presenti sul Portale EmpULIA.

1.6.5 Presentazione dell’offerta sulla piattaforma EmpULIA

Al fine di partecipare alla gara gli operatori economici concorrenti, a pena di esclusione, devono inviare, nel termine di cui al punto IV.2.2) del bando di gara, e previa registrazione, la propria offerta telematica, tramite il Portale di e-procurement EmpULIA, raggiungibile attraverso il sito informativo www.empulia.it, oppure direttamente dall’indirizzo <https://eprocurement.empulia.it/portale/LoginEsterno.asp>, secondo la seguente procedura:

1. registrarsi al Portale tramite l’apposito link “Registrati” presente sulla home page del sito informativo di EmpULIA (www.empulia.it): l’operatore economico deve inserire un indirizzo di posta elettronica certificata del legale rappresentante;
2. accedere al Portale inserendo le tre credenziali, cliccando su “ACCEDI”;
3. cliccare sulla sezione “BANDI”;
4. cliccare sulla riga blu dove è riportata la scritta “BANDI PUBBLICATI”: si aprirà l’elenco di tutti i bandi pubblicati;
5. cliccare sulla lente “VEDI” situata nella colonna “DETTAGLIO”, in corrispondenza del bando di gara oggetto della procedura;
6. visualizzare gli atti di gara, gli allegati e gli eventuali chiarimenti pubblicati, presenti nella sezione “DOCUMENTI COLLEGATI”;
7. denominare la propria offerta (“Titolo documento”);
8. cliccare sul pulsante “PARTECIPA” per creare la propria offerta telematica (tale link scomparirà automaticamente al raggiungimento del termine di scadenza previsto per la presentazione delle offerte);
9. compilare la sezione “BUSTA DOCUMENTAZIONE”, inserendo i documenti di cui al Capo 3 utilizzando il comando “Allegato”; il concorrente può aggiungere ulteriore documentazione tramite il comando

“Aggiungi allegato”. Qualora il concorrente ritenesse di non dover inserire documentazione facoltativa, lo stesso è tenuto a cancellare le righe predisposte come non obbligatorie dalla Stazione appaltante (documentazione facoltativa);

10. preparare l’“OFFERTA”: inserire i documenti e le informazioni richieste dal presente disciplinare di gara afferenti all’offerta tecnica ed economica/temporale, direttamente nell’“ELENCO PRODOTTI”, secondo le modalità indicate nei successivi paragrafi (N. B. Il campo “ESITO RIGA” mostrerà gli eventuali errori di importazione);
11. verificare informazioni: funzione che permette di controllare il corretto inserimento dei dati;
12. aggiornare Dati Bando: funzione che permette di ripristinare i campi predisposti dalla Stazione appaltante che non si intende, ovvero non è possibile, modificare;
13. creare la “Busta Tecnica/Conformità” e “Busta Economica”: tali sezioni vengono automaticamente compilate dal sistema, dopo aver perfezionato il corretto inserimento nella riga “Elenco Prodotti” dei dati e documenti così come richiesti nei paragrafi successivi;
14. generare PDF della “Busta Tecnica/Conformità” e della “Busta Economica”: con tale funzione il sistema genererà, in formato .pdf, la busta tecnica e la busta economica che dovranno essere salvate sul proprio PC;
15. apporre la firma digitale alle buste così generate;
16. allegare il pdf firmato: utilizzare il comando “Allega pdf firmato” al fine di allegare il file .pdf della busta tecnica, firmato digitalmente, nella sezione “Busta tecnica/Conformità”, e il file .pdf della busta economica, nella sezione “Busta Economica”. Il Sistema provvederà a effettuare una procedura di controllo della firma;
(N. B. in caso di utilizzo del comando “Modifica offerta”, il sistema elimina il file riepilogativo della busta generata dalla piattaforma. Dopo aver eseguito tale azione, pertanto, l’utente dovrà ripetere le operazioni necessarie alla compilazione, come innanzi descritte a partire dal punto denominato “Preparazione OFFERTA”);
17. cliccare su “INVIO” per inviare la propria offerta.

Per tutte le scadenze temporali relative alle gare telematiche, l’unico calendario e l’unico orario di riferimento sono quelli di sistema. La piattaforma adotta come limite il secondo “00”; pertanto negli orari indicati nel bando di gara, pur se non esplicitati i secondi, gli stessi si intenderanno sempre pari a “00”.

Allo scadere dei termini previsti sul bando, anche se il sistema consente ancora l’esecuzione di alcune azioni, l’invio dell’offerta sarà inibito dallo stesso. Il sistema rifiuterà le offerte telematiche pervenute oltre i termini previsti per la presente procedura, informando il concorrente con un messaggio di notifica ed attraverso l’indicazione dello stato dell’offerta come “Rifiutata”.

Si invitano gli operatori economici a controllare, prima dell’inoltro dell’offerta, la pagina del portale www.empulia.it all’interno del Bando relativo alla procedura di gara in oggetto per verificare la presenza di eventuali chiarimenti di ordine tecnico.

1.6.6 Verifica della presentazione dell’offerta sul portale

È sempre possibile verificare, direttamente tramite il Portale, il corretto invio della propria offerta osservando la seguente procedura:

- a) inserire i propri codici di accesso;
- b) cliccare sul link “BANDI A CUI STO PARTECIPANDO”;
- c) cliccare sulla lente “APRI” situata nella colonna “DOC COLLEGATI”, posta in corrispondenza del bando di gara oggetto della procedura;
- d) cliccare sulla riga blu dove è riportata la dicitura “OFFERTE”;
- e) visualizzare la propria OFFERTA. Dalla stessa maschera è possibile visualizzare se l’offerta è solo salvata o anche inviata (in tale ultimo caso si potrà visualizzare anche il numero di protocollo assegnato).

1.6.7 Supporto nell'utilizzo del Portale e assistenza per l'invio dell'offerta

Gli operatori economici che desiderano essere eventualmente assistiti per l'invio dell'offerta, dovranno richiedere assistenza almeno **48 ore** prima della scadenza nei giorni feriali – sabato escluso - dalle ore 9,00 alle ore 13,00 e dalle 14,00 alle 18,00, inviando una richiesta all'HELP DESK TECNICO di EmPULIA all'indirizzo email helpdesk@empulia.it, ovvero chiamando il numero verde 800900121.

Le richieste di assistenza devono essere effettuate nei giorni e negli orari di operatività del servizio di *HelpDesk* innanzi indicati; in ogni caso, saranno evase nelle ore di operatività dello stesso servizio.

Al fine di consentire all'operatore economico una più facile consultazione, nella sezione "BANDI A CUI STO PARTECIPANDO", sono automaticamente raggruppati tutti i bandi per i quali abbia mostrato interesse, cliccando almeno una volta sul pulsante "PARTECIPA".

La Stazione appaltante non assume alcuna responsabilità per perdita di documenti e dati, danneggiamento di file e documenti, ritardi nell'inserimento di dati, documenti e/o nella presentazione della domanda, malfunzionamento, danni, pregiudizi derivanti all'operatore economico, da:

- difetti di funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di collegamento e programmi impiegati dal singolo operatore economico per il collegamento alla Piattaforma;
- utilizzo della Piattaforma da parte dell'operatore economico in maniera non conforme al Disciplinare e a quanto previsto nella documentazione, nelle Guide pratiche, nelle FAQ e nella Disciplina di Utilizzo disponibili direttamente sul Portale.

In caso di mancato funzionamento della Piattaforma o di malfunzionamento della stessa, non dovuti alle predette circostanze, restano valide le disposizioni dell'art. 25, comma 2 del Codice Appalti in caso di inagibilità/malfunzionamento della Piattaforma EmPULIA.

1.6.8 Partecipazione in RTP/ConSORZI

L'operatore economico ha la facoltà di presentare offerta per sé, ovvero quale mandatario di operatori riuniti; in caso di raggruppamenti temporanei di imprese e consorzi da costituirsi ai sensi dell'articolo 65, comma 2 del Codice, l'offerta telematica deve essere presentata esclusivamente dal legale rappresentante dell'impresa che assumerà il ruolo di capogruppo, a ciò espressamente delegato dalle altre imprese del raggruppamento/consorzio.

A tal fine le imprese raggruppande/consorzianti dovranno espressamente delegare la capogruppo che, essendo in possesso della terna di chiavi per accedere alla piattaforma, provvederà all'invio telematico di tutta la documentazione richiesta per la partecipazione alla gara.

Nel caso di RTP/Consorzio occorre utilizzare il comando "INSERISCI MANDANTE" / "INSERISCI ESECUTRICE", per indicare i relativi dati.

La mandante/esecutrice deve essere previamente registrata sul Portale.

La predetta operazione va ripetuta tante volte quante sono gli operatori dei quali ci si avvale.

1.6.9 Firma digitale

Per l'apposizione della firma digitale, di cui all'art. 1, comma 1, lett. s) del CAD, i concorrenti devono utilizzare un certificato qualificato non scaduto in corso di validità, non sospeso o revocato al momento dell'inoltro. Si invita pertanto a verificarne la corretta apposizione con gli strumenti allo scopo messi a disposizione dal proprio Ente certificatore.

La firma digitale deve appartenere al soggetto legittimato (o dei soggetti legittimati come, ad esempio, nel caso di società con amministratori a firma congiunta), ed essere rilasciata da un Ente accreditato presso l'Agenzia per l'Italia Digitale della Presidenza del Consiglio dei Ministri (ex *DigitPA*).

L'elenco dei certificatori è accessibile all'indirizzo <https://www.agid.gov.it/it/piattaforme/firma-elettronica-qualificata/organismi-valutazione-accreditati>.

1.6.10 Indicazioni per il corretto invio dell'offerta

- a) Per Portale si intende la piattaforma EmpULIA, raggiungibile tramite l'indirizzo Internet www.empulia.it, dove sono resi disponibili agli utenti i servizi e gli strumenti tecnologici della Centrale di acquisto territoriale della Regione Puglia, denominata EmpULIA.
- b) Per offerta telematica si intende l'offerta inviata attraverso il Portale e comprensiva dell'istanza di partecipazione alla gara e delle dichiarazioni, l'offerta tecnica, l'offerta economica e ogni ulteriore eventuale documento, come meglio dettagliati in premessa.
- c) Attraverso il comando "Modifica offerta", entro il termine previsto per la scadenza delle offerte, l'operatore economico potrà modificare il contenuto della busta "tecnica/conformità" e/o "economica". Dopo aver eseguito tale azione, l'operatore deve necessariamente rigenerare il file .pdf riepilogativo delle stesse buste (come descritto al paragrafo 1.6.3).
- d) L'invio on-line dell'offerta telematica è ad esclusivo rischio del mittente: per tutte le scadenze temporali relative alle gare telematiche l'unico calendario e orario di riferimento sono quelli di sistema.
- e) Allo scadere dei termini previsti sul bando, anche se il sistema consente ancora l'esecuzione di alcune azioni, l'invio dell'offerta sarà inibito dallo stesso.
- f) Il sistema rifiuterà le offerte telematiche pervenute oltre i termini previsti per la presente procedura, informando l'operatore economico con un messaggio di notifica, nonché attraverso l'indicazione dello stato dell'offerta come "Rifiutata".
- g) La piattaforma adotta come limite il secondo 00: pertanto, anche quando negli atti di gara non sono indicati i secondi, essi si intenderanno sempre pari a 00.
- h) Entro il termine previsto il sistema riterrà valida, ai fini della procedura, solo l'ultima offerta telematica pervenuta. La stessa verrà considerata sostitutiva di ogni altra offerta telematica precedente.
- i) La presentazione delle offerte tramite la piattaforma EmpULIA deve intendersi perfezionata nel momento in cui il concorrente visualizza un messaggio del sistema che indica la conferma del corretto invio dell'offerta. In ogni caso, il concorrente può verificare lo stato della propria offerta ("IN LAVORAZIONE", ovvero "SALVATO", ovvero "INVIATO") accedendo dalla propria area di lavoro ai "Documenti collegati" al bando di gara, sezione "Offerta".
- j) Al fine di evitare problemi durante il caricamento dei file e per non compromettere, quindi, l'inoltro dell'offerta, si consiglia di inserire nel sistema file la cui dimensione massima non superi i 7 Megabyte.

Ciascun concorrente è comunque tenuto a rispettare le seguenti **condizioni vincolanti**:

1. utilizzare una postazione di lavoro connessa ad internet, che sia dotata dei requisiti minimi indicati nella sezione FAQ del portale EmpULIA;
2. non utilizzare file nel cui nome siano presenti accenti, apostrofi e caratteri speciali;
3. non utilizzare file presenti in cartelle nel cui nome ci siano accenti, ovvero apostrofi e/o caratteri speciali.

1.6.11 Richiesta di chiarimenti tramite EmpULIA

Eventuali informazioni complementari e/o chiarimenti sulla documentazione di gara, formulati in lingua italiana, dovranno essere trasmessi direttamente attraverso il Portale EmpULIA utilizzando l'apposita funzione "PER INVIARE UN QUESITO SULLA PROCEDURA CLICCA QUI", presente all'interno dell'invito relativo alla procedura di gara in oggetto e dovranno pervenire entro e non oltre 10 (dieci) giorni antecedenti la data di scadenza di cui al paragrafo 1.1.

La richiesta dovrà indicare necessariamente il riferimento al documento di gara (disciplinare di gara e capitolato speciale d'appalto), pagina, paragrafo e testo su cui si richiede il chiarimento.

Il sistema non consentirà l'invio di richieste di chiarimenti oltre il termine stabilito.

Le risposte ad eventuali quesiti in relazione alla presente gara saranno pubblicate sul Portale EmpULIA entro 7 (sette) giorni antecedenti la data di scadenza e saranno accessibili all'interno del bando relativo alla procedura di gara in oggetto.

L'avvenuta pubblicazione del chiarimento richiesto sarà notificata, come avviso, all'indirizzo di posta elettronica del legale rappresentante della ditta che ha proposto il quesito, così come risultante dai dati dallo stesso forniti in sede di registrazione al Portale.

In caso di malfunzionamento del Sistema o comunque in caso di oggettiva e comprovata impossibilità, anche temporanea, di utilizzare l'apposita funzione per l'invio dei chiarimenti, i quesiti potranno essere inviati alla casella di Posta Elettronica Certificata della Stazione Appaltante, come indicata al paragrafo 1.3.

1.6.12 Soccorso istruttorio tramite EmpULIA

La Stazione appaltante può richiedere tramite EmpULIA, ad ogni operatore economico che partecipa alla gara, coerentemente a quanto stabilito dall'art. 101 del codice, la documentazione integrativa che riterrà opportuna, cliccando sul corrispondente link "COMUNICAZIONE INTEGRATIVA". I concorrenti interessati dalla richiesta di integrazione documentale saranno preventivamente informati della stessa a mezzo PEC, trasmessa dalla piattaforma all'indirizzo del legale rappresentate dell'operatore offerente in sede di registrazione alla piattaforma.

L'operatore economico potrà rispondere unicamente tramite portale (entro la scadenza dei termini indicati dalla Stazione appaltante), alla richiesta di integrazione, anche con eventuale allegazione documentale, utilizzando il tasto "CREA RISPOSTA". Scaduti i termini per la presentazione della risposta, il tasto "CREA RIPOSTA" verrà disabilitato dal sistema e l'operatore economico non potrà più rispondere alla richiesta di integrazione.

Ogni diversa richiesta di integrazione documentale potrà essere trasmessa anche tramite la funzione di "COMUNICAZIONE GENERICA": in tale ipotesi, l'operatore economico, seguendo lo stesso procedimento descritto per la "COMUNICAZIONE INTEGRATIVA", potrà ricevere comunicazioni, rispondere ed inviare documentazione aggiuntiva, tramite la funzione "AGGIUNGI ALLEGATO".

In caso di malfunzionamento del Sistema o comunque in caso di oggettiva e comprovata impossibilità, anche temporanea, di utilizzare l'apposita funzione per l'invio della documentazione integrativa, le integrazioni documentali potranno essere inviati alla casella di Posta Elettronica Certificata della Stazione Appaltante, come indicata al paragrafo 1.3.

1.7 Soggetti ammessi a partecipare in forma singola e associata e condizioni di partecipazione

1.7.1 Operatori economici che possono presentare offerta per l'affidamento dei servizi di ingegneria e architettura

Sono ammessi a partecipare alle procedure di affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria di cui all'oggetto del presente disciplinare, coerentemente a quanto stabilito dall'art. 66 del d.lgs. 36/2023 e ss.mm.ii., nel rispetto del principio di non discriminazione fra i diversi soggetti sulla base della forma giuridica assunta:

- a) i prestatori di servizi di ingegneria e architettura: i professionisti singoli, associati, le società tra professionisti di cui alla lettera b), le società di ingegneria di cui alla lettera c), i consorzi, i GEIE, i raggruppamenti temporanei fra i predetti soggetti che rendono a committenti pubblici e privati, operando sul mercato, servizi di ingegneria e di architettura, nonché attività tecnico-amministrative e studi di fattibilità economico-finanziaria ad esse connesse;
- b) le società di professionisti: le società costituite esclusivamente tra professionisti iscritti negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali, nelle forme delle società di persone di cui ai Capi II, III e IV del Titolo V del Libro V del codice civile, oppure nella forma di società cooperativa di cui al Capo I del Titolo VI del Libro V del codice civile, che svolgono per committenti privati e pubblici servizi di ingegneria e architettura quali studi di fattibilità, ricerche, consulenze, progettazioni o direzioni dei lavori, valutazioni di congruità tecnico economica o studi di impatto ambientale;

- c) società di ingegneria: le società di capitali di cui ai Capi V, VI e VII del Titolo V del Libro V del codice civile, oppure nella forma di società cooperative di cui al Capo I del Titolo VI del Libro V del codice civile che non abbiano i requisiti delle società tra professionisti, che eseguono studi di fattibilità, ricerche, consulenze, progettazioni o direzioni dei lavori, valutazioni di congruità tecnico-economica o studi di impatto, nonché eventuali attività di produzione di beni connesse allo svolgimento di detti servizi;
- d) i prestatori di servizi di ingegneria e architettura identificati con i codici CPV da 74200000-1 a 74276400-8 e da 74310000-5 a 74323100-0 e 74874000-6 stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi;
- e) altri soggetti abilitati in forza del diritto nazionale a offrire sul mercato servizi di ingegneria e di architettura, nel rispetto dei principi di non discriminazione e par condicio fra i diversi soggetti abilitati;
- f) i raggruppamenti temporanei costituiti dai soggetti di cui alle lettere da **a)** a **e)**;
- g) i consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria, anche in forma mista, formati da non meno di tre consorziati che abbiano operato nei settori dei servizi di ingegneria e architettura.

Per la partecipazione alle procedure di affidamento di cui al comma 1 i soggetti ivi indicati devono possedere i requisiti minimi stabiliti nella Parte V dell'allegato II.12 (artt. da 34 a 40). Le società, per un periodo di cinque anni dalla loro costituzione, possono documentare il possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi richiesti dal bando di gara anche con riferimento ai requisiti dei soci delle società, qualora costituite nella forma di società di persone o di società cooperativa, e dei direttori tecnici o dei professionisti dipendenti della società con rapporto a tempo indeterminato, qualora costituite nella forma di società di capitali, nonché dei soggetti di cui alla lettera e) del comma 1, i cui requisiti minimi sono stabiliti nel predetto allegato.

È ammessa la partecipazione dei soggetti di cui alla precedente lettera f) anche se non ancora costituiti. Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli articoli 67 e 68 del Codice.

1.7.2 Equiparazioni e analogie tra le forme di partecipazione

In relazione alla molteplicità di fattispecie di partecipazione ai fini dell'applicazione delle previsioni di cui al presente documento, si specifica quanto segue:

- a) i consorzi ordinari sono equiparati ai raggruppamenti temporanei e la consorziata che assume la quota maggiore di attività riveste il ruolo di capofila o capogruppo equivalente al mandatario del raggruppamento temporaneo;
- b) ai sensi dell'articolo 68, comma 20, del Codice, per quanto non diversamente disposto, ai contratti di rete o reti di imprese si applicano le disposizioni in materia di raggruppamenti temporanei di operatori economici o, se hanno tutti i requisiti del consorzio stabile, si applicano le disposizioni in materia di consorzi stabili, in ambedue i casi in quanto compatibili;
- c) ai sensi dell'articolo 10 del decreto legislativo n. 240 del 1991⁴, ai GEIE si applicano le disposizioni in materia di raggruppamenti temporanei di operatori economici in quanto compatibili;
- d) a tutti gli operatori economici costituiti in forma aggregata, si applicano le disposizioni previste in materia di cause di esclusione di cui agli artt. 94 e 95 del Codice e di iscrizione nei pubblici registri commerciali e professionali di pertinenza, ai sensi dell'articolo 100, comma 3 e dell'Allegato II.11 dello stesso Codice.

⁴Art. 10 Opere, forniture e lavori pubblici- Legislazione antimafia

1. Si applicano al GEIE le disposizioni in materia di concessioni ed appalti per opere o lavori pubblici o di pubblica utilità o per forniture pubbliche stabilite per i raggruppamenti temporanei di imprese e per i consorzi, nonché le disposizioni dell'art. 23- bis della legge 8 agosto 1977, n. 584, e dell'art. 6, comma 3, della legge 17 febbraio 1987, n. 80.

2. Si applicano altresì al GEIE le disposizioni delle leggi 31 maggio 1965, n. 575, 13 settembre 1982, n. 646, e 19 marzo 1990, n. 55, e successive modifiche ed integrazioni.

1.7.3 Divieto di partecipazione plurima – (art. 68, comma 14, e art. 104, comma 12, del Codice)

- a) Ai sensi dell'articolo 68, comma 14, del Codice, un operatore economico non può partecipare contemporaneamente alla stessa gara:
- individualmente e in raggruppamento temporaneo;
 - in più di un raggruppamento temporaneo o in più di un consorzio ordinario di concorrenti;
 - individualmente o in raggruppamento temporaneo e quale consorziato di un consorzio per il quale il consorzio concorre e che sia indicato quale esecutore oppure apporti i propri requisiti al consorzio in relazione alla gara;
- b) ai sensi dell'articolo 104, comma 12, del Codice, nei soli casi in cui l'avvalimento sia finalizzato a migliorare l'offerta, non è consentito che partecipino alla medesima gara l'Operatore Economico in qualità di ausiliaria e il soggetto che si avvale delle risorse da essa messe a disposizione;
- c) il divieto opera anche in relazione al Geologo, anche se individuato come consulente/collaboratore come definito al successivo paragrafo 3.1.1 nonché per tutti i professionisti di cui al paragrafo 3.1.1, ad eccezione del professionista archeologo che, in ragione del numero non rilevante di soggetti in possesso delle relative professionalità, può essere indicato come collaboratore/consulente da più di un offerente; pertanto è considerata partecipazione plurima quella di offerenti che hanno in comune anche un solo professionista in relazione al singolo Lotto;
- d) se ricorre una delle condizioni di cui alle lettere a) o b), sono esclusi ambedue gli offerenti e se è coinvolto un offerente in forma aggregata, è escluso anche quest'ultimo.
- e) Fermo restando quanto previsto al successivo paragrafo **2.5.2 lett.a)** in materia di aggiudicazione di un solo Lotto, i divieti e le condizioni ostative di cui alle precedenti lettere a), b), c) e d), operano singolarmente per ciascun Lotto; a tal fine non è considerata partecipazione plurima se le predette condizioni si verificano in relazione a Lotti diversi.

2 CAPO 2 - RIEPILOGO DEGLI ELEMENTI ESSENZIALI DEL BANDO DI GARA

2.1 Oggetto dell'appalto, importo e suddivisione in lotti

Sono riportati gli elementi caratterizzanti dell'appalto

2.1.1 Oggetto dell'appalto

Il presente documento disciplina la procedura finalizzata all'affidamento dei **“SERVIZI TECNICI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA, più specificatamente: la Progettazione di Fattibilità Tecnico Economica (PFTE), il Coordinamento della Sicurezza in fase di Progettazione (CSP) e la Progettazione Esecutiva (PE)**, incluse tutte le prestazioni professionali accessorie previste dall'art. 41 del Codice riguardanti i seguenti interventi:

1. recupero e miglioramento della funzionalità idraulica del fiume Ofanto nei territori di Canosa di Puglia e Cerignola;
2. recupero e miglioramento della funzionalità idraulica del torrente Cervaro nel territorio di Foggia;
3. recupero e miglioramento della funzionalità idraulica del Canale Reale nei Comuni di Francavilla Fontana, Oria e Latiano;

Il contenuto delle prestazioni professionali richieste è normato dall'art. 41 che rinvia, in più parti, all'**allegato I.7** per gli elaborati ed i loro contenuti necessari alla definizione dei due livelli di progettazione. In particolare:

A. IL PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA (PFTE) dovrà prevedere e svolgere adeguate indagini e studi conoscitivi (morfologia, geologia, geotecnica, idrologia, idraulica, sismica, unità ecosistemiche, evoluzione storica, uso del suolo, destinazioni urbanistiche, valori paesistici, architettonici, storico-culturali, archeologia preventiva, vincoli normativi, ecc.) anche avvalendosi di tecnologie di rilievo digitale finalizzate alla definizione di modelli informativi dell'esistente. La preventiva diagnostica del

terreno, unita alla ricognizione e alla compiuta interpretazione del territorio, consente di pervenire alla determinazione:

- dell'assetto geometrico-spaziale dell'opera (localizzazione sul territorio);
- degli aspetti funzionali dell'opera;
- delle tipologie fondazionali e strutturali (in elevazione) dell'opera medesima;
- della eventuale interferenza con il patrimonio culturale e archeologico tramite la procedura di verifica preventiva di cui all'allegato I.8;
- delle misure di mitigazione e compensazione dell'impatto ambientale e sui contesti archeologici, ai fini della loro valorizzazione e restituzione alla comunità locale tramite opere di conservazione o dislocazione;
- di una previsione di spesa attendibile.

Il **PFTE** dovrà considerare le caratteristiche orografiche e morfologiche del contesto fisico degli interventi, limitando le modifiche del naturale andamento del terreno (e conseguentemente il consumo di suolo e i movimenti terra) salvaguardando, inoltre, l'officiosità idraulica dei corsi d'acqua (naturali e artificiali) interferiti dall'opera, l'idrogeologia del sottosuolo e la stabilità geotecnica dei circostanti rilievi naturali e dei rilevati artificiali. Inoltre, nella redazione del PFTE dovrà aversi particolare riguardo:

- alla compatibilità ecologica della proposta progettuale, privilegiando l'utilizzo di tecniche e materiali, elementi e componenti a basso impatto ambientale;
- alla adozione di provvedimenti che, in armonia con la proposta progettuale, favoriscano la tutela e la valorizzazione del patrimonio culturale, concorrendo a preservare la memoria della comunità nazionale e del suo territorio e promuovendo il patrimonio culturale come motore di sviluppo economico;
- all'utile reimpiego dei materiali di scavo (nella qualità di sottoprodotti e/o per interventi di ingegneria naturalistica), minimizzando i conferimenti a discarica; e) alla valutazione dei costi complessivi del ciclo di vita, inclusivi di quelli di "fine vita";
- alla ispezionabilità e manutenibilità dell'opera, anche avvalendosi dei metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni di cui all'articolo 43 del codice;
- all'adozione dei migliori indirizzi per i processi e le modalità di trasporto e stoccaggio delle merci, beni strumentali e personale, funzionali alle fasi di avvio, costruzione e manutenzione dell'opera, privilegiando modelli, processi e organizzazioni certificati.

Coerentemente alle disposizioni di cui all'art. 6 comma 7 dell'allegato I.7 il PFTE, conterrà i seguenti elaborati minimi:

- a) relazione generale;
- b) relazione tecnica, corredata di rilievi, accertamenti, indagini e studi specialistici.
- c) relazione di verifica preventiva dell'interesse archeologico (articolo 28, comma 4, del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42), ed eventuali indagini dirette sul terreno, anche digitalmente supportate;
- d) studio di impatto ambientale, per le opere soggette a valutazione di impatto ambientale, di seguito «VIA»;
- e) relazione di sostenibilità dell'opera;
- f) rilievi plano-altimetrici e stato di consistenza delle opere esistenti e di quelle interferenti nell'immediato intorno dell'opera da progettare;
- g) elaborati grafici delle opere, nelle scale adeguate, integrati e coerenti con i contenuti dei modelli informativi, quando presenti;
- h) computo estimativo dell'opera;
- i) quadro economico di progetto;
- j) piano economico e finanziario di massima, per le opere da realizzarsi mediante partenariato pubblico-privato;
- k) cronoprogramma;

- l) piano di sicurezza e di coordinamento, finalizzato alla tutela della salute e sicurezza dei lavoratori nei cantieri, ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, nonché in applicazione dei vigenti accordi sindacali in materia. Stima dei costi della sicurezza. Il piano di sicurezza e di coordinamento può essere supportato da modelli informativi;
- m) piano preliminare di manutenzione dell'opera e delle sue parti. Il piano di manutenzione può essere supportato da modelli informativi;
- n) piano preliminare di monitoraggio geotecnico e strutturale;
- o) per le opere soggette a VIA, e comunque ove richiesto, piano preliminare di monitoraggio ambientale;
- p) piano particellare delle aree espropriande o da acquisire, ove pertinente.

I contenuti dei predetti elaborati dovranno risultare rigorosamente coerenti, nell'ambito della materia trattata, con le indicazioni rivenienti dagli artt. da 8 a 20 dell'allegato I.7 di cui all'art. 41 del codice. In tutti i casi i contenuti sono da considerarsi minimi.

- B. II PROGETTO ESECUTIVO**(PE) dovrà essere redatto, coerentemente alle disposizioni di cui all'art. 22 dell'allegato I.7 di cui all'art. 41 del d.lgs. 36/223 ed in conformità al precedente livello di progettazione (PFTE), dettagliando i lavori da realizzare, il relativo costo previsto con l'indicazione delle coperture finanziarie e il cronoprogramma. Il progetto esecutivo dovrà essere sviluppato a un livello di definizione tale che ogni elemento sia identificato in forma, tipologia, qualità, dimensione e prezzo. Il progetto dovrà essere, altresì, corredato di apposito piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti, in relazione al ciclo di vita dell'opera stessa (art. 22, co. 1, dell'Allegato I.7 del D.Lgs. n. 36/2023). Il progetto esecutivo dovrà redigersi nel pieno rispetto delle prescrizioni dettate nei titoli abilitativi o in sede di accertamento di conformità urbanistica, o di conferenza dei servizi o di pronuncia di compatibilità ambientale, ove previste. Contiene la definizione finale di tutte le lavorazioni e, pertanto, descrive compiutamente e in ogni particolare architettonico, strutturale e impiantistico, l'intervento da realizzare. Restano esclusi soltanto i piani operativi di cantiere, i piani di approvvigionamento, nonché i calcoli e i grafici relativi alle opere provvisorie. Salva diversa motivata determinazione della stazione appaltante, il progetto esecutivo, in relazione alle dimensioni, alla tipologia e alla categoria dell'intervento, è composto dai seguenti documenti:
- a) relazione generale;
 - b) relazioni specialistiche;
 - c) elaborati grafici, comprensivi anche di quelli relativi alle strutture e agli impianti, nonché, ove previsti, degli elaborati relativi alla mitigazione ambientale, alla compensazione ambientale, al ripristino e al miglioramento ambientale;
 - d) calcoli del progetto esecutivo delle strutture e degli impianti;
 - e) piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti;
 - f) aggiornamento del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
 - g) quadro di incidenza della manodopera;
 - h) cronoprogramma;
 - i) elenco dei prezzi unitari ed eventuali analisi;
 - j) computo metrico estimativo e quadro economico;
 - k) schema di contratto e capitolato speciale di appalto;
 - l) piano particellare di esproprio aggiornato;
 - m) relazione tecnica ed elaborati di applicazione dei criteri minimi ambientali (CAM) di riferimento, di cui al codice, ove applicabili;
 - n) fascicolo adattato alle caratteristiche dell'opera, recante i contenuti di cui all'allegato XVI al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

I contenuti dei predetti elaborati costituenti il PE dovranno risultare rigorosamente coerenti, nell'ambito della materia trattata, con le indicazioni rivenienti dagli artt. da 23 a 33 dell'allegato I.7 di cui all'art. 41 del codice. In tutti i casi i contenuti precedentemente indicati sono da considerarsi minimi.

Inoltre, ai fini della migliore definizione dell'oggetto dell'appalto, si precisa quanto segue:

- a) a norma, per progettazione geotecnica si intende l'insieme delle attività progettuali, dalla pianificazione delle indagini geotecniche fino alle verifiche di sicurezza e al monitoraggio, che riguardano le opere cui si riferiscono i servizi da affidare. La caratterizzazione e modellazione geologica del sito è propedeutica all'impostazione della progettazione geotecnica;
- b) le prestazioni accessorie comprendono tutte le attività di supporto e funzionali alla corretta e compiuta progettazione (rilievi, indagini, prove, verifiche in campo, ecc.), e ogni altro **adempimento necessario all'acquisizione degli atti di assenso, comunque denominati (pareri, autorizzazioni ecc.) di competenza di qualunque autorità ed ente, anche nell'ambito dell'eventuale procedimento di Valutazione di impatto ambientale (VIA) o verifica di assoggettabilità a VIA e all'acquisizione della positiva verifica del progetto e conseguente validazione di cui all'articolo 42 del Codice.**

Alla luce dei quadri economici riportati nei D.I.P. (Documenti di Indirizzo alla Progettazione) e costituenti la documentazione posta a base di gara, nonché dell'esperienza maturata nel settore, sono da intendersi, pertanto, **congruentemente compresi nei corrispettivi posti a base di gara tutti gli oneri relativi alla definizione e all'esecuzione di accertamenti, indagini /o prove e verifiche indispensabili per pervenire ad un esaustivo quadro di conoscenza per i successivi livelli di progettazione** (ad es. ambientali, topografici, aerofotogrammetrici, geologici, geomorfologici, idrogeologici, geotecnici, archeologici, tecnologici, ecc.), incluso quanto definito al seguente punto g);

- c) le indagini geognostiche e le prove di laboratorio comprendono i rilievi e le indagini di cui al § 6.2.2 "Indagini e caratterizzazione e modellazione geotecnica" delle NTC 2018 e relativa circolare esplicativa. Ferme restando la piena autonomia e la responsabilità dei professionisti (individuali; associati ecc.) nella definizione del piano di indagini (tipologia, numero, ubicazione, ecc.), le spese devono intendersi comprensive di tutti gli oneri per dare le indagini compiute a perfetta regola d'arte secondo le norme tecniche di riferimento e nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge, ivi incluse quelle che regolano la sicurezza ed il lavoro;
- d) le indagini geologiche e geognostiche, così come le indagini geotecniche, i rilievi o le altre attività propedeutiche alla progettazione, così come meglio specificate nel paragrafo 2.1.1.1, in quanto prestazioni integrate all'interno della stessa attività, rientrano nelle spese complessive poste in capo all'offerta economica dell'intero gruppo di progettazione, in quanto funzionali alla definizione delle migliori scelte progettuali;
- e) in funzione dell'assetto del territorio e della tipologia delle opere a farsi, il servizio di progettazione comprende lo studio di compatibilità idraulica di cui al punto 5.1.2.3 delle NTC 2018 e/o al Titolo II delle Norme tecniche di attuazione (NTA) del Piano di Assetto Idrogeologico vigente, da effettuarsi sulla base di un adeguato rilievo piano altimetrico che tenga conto dello stato attuale dei luoghi;
- f) in relazione alla locale complessità geologica e geotecnica e/o geomeccanica, il servizio di progettazione comprende oltre allo studio di compatibilità geologica e geotecnica, anche le verifiche di sicurezza di cui al § 6.3.4. delle NTC 2018, finalizzato all'individuazione dei fattori che maggiormente influenzano la stabilità del pendio, ed alla selezione, scelta e verifica dell'efficacia dei possibili interventi di stabilizzazione;
- g) le prestazioni si intendono remunerate integralmente all'interno del corrispettivo le attività connesse all'adeguamento della progettazione di fattibilità tecnico economica all'eventuale medio tempore, sopravvenute norme, e disposizioni legislative e regolamentari disciplinanti l'oggetto dell'incarico o a seguito delle prescrizioni rese dagli Enti interessati ad esprimersi sullo stesso progetto.
- h) Le attività richieste dovranno essere effettuate secondo tutte le prescrizioni riportate nello **schema di Contratto Disciplinare di incarico**, cui contenuto si rimanda all'allegato documento

2.1.2 Ulteriori specificazioni sulle attività comprese nell'appalto

L'incarico comprende l'espletamento dei servizi e delle attività di supporto alla progettazione meramente strumentali e funzionali alla stessa (indagini, sondaggi, rilievi topografici, rilievi aerofotogrammetrici con drone,

rilievi LiDAR da piattaforma aerea, rilievi LASER SCANNER, misurazioni e picchettazioni, ecc.) per addivenire alla soluzione progettuale che, tra più opzioni alternative, presenti il miglior rapporto tra costi e benefici per le prestazioni tecniche da fornire in termini di mitigazione del rischio idrogeologico. In particolare, ai sensi di quanto disposto dalla normativa tecnica richiamata al paragrafo 2.1, lettera g, la sequenza delle indagini e la scelta della relativa strumentazione di indagine e di controllo devono conseguire da osservazioni e rilievi di carattere preliminare che permettano di definire il tipo di dissesto, in atto o potenziale, e il suo stato attuale. A questo fine, in caso di dissesti di versante, dovranno essere acquisiti innanzitutto i dati già disponibili, qualora esistano (Autorità di Bacino, Università, CNR, ecc.), riguardanti i caratteri geometrici e cinematici dei dissesti gravitativi e gli eventuali effetti sui manufatti esistenti. I dati scaturenti dalle attività di studio e di indagine appositamente predisposte ed eseguite dovranno condurre ad una dettagliata ricostruzione del fenomeno di dissesto presente nelle tre dimensioni attraverso specifiche planimetrie e sezioni illustrative, integrando i dati dei rilievi con misure di spostamento superficiale o profondo del terreno e con i dati di monitoraggio, che permettano al progettista di validare il modello geologico ricostruito.

In ogni caso, per tutti i lotti oggetto dei servizi in appalto, il programma delle indagini da predisporre ed eseguire dovrà comprendere tutte le attività necessarie e propedeutiche allo svolgimento delle calcolazioni di progetto, incluse le analisi idrologiche e idrauliche di dettaglio se necessarie a verificare il corretto dimensionamento idraulico delle opere di progetto (se oggetto delle specifiche prestazioni in affidamento), inclusi, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- sondaggi geognostici a carotaggio continuo di adeguata profondità, da attrezzare con celle piezometriche per il rilievo periodico dei livelli piezometrici e/o con tubi inclinometrici per il rilievo degli spostamenti orizzontali in profondità;
- prelievo di campioni indisturbati con relative prove sperimentali presso laboratori certificati ai sensi di legge (prove di riconoscimento, prove meccaniche di resistenza a taglio, prove di compressione edometrica, ecc.);
- indagini geofisiche, mediante l'esecuzione di prove down - hole e/o di prospezione sismica con
- tecnica MASW, per la definizione del modello geotecnico dinamico;
- rilievo plano-altimetrico delle aree e/o della locale rete idrografica (con annessa adeguata fascia all'intorno) in scala adeguata;
- eventuali ulteriori indagini di supporto alle opere di progetto.

La Stazione Appaltante darà formale assenso all'esecuzione delle indagini, che saranno dirette dall'operatore economico aggiudicatario.

Sarà compito dell'aggiudicatario individuare preliminarmente le Ditte Catastali interessate dall'accesso ai luoghi (redigendo apposito piano particellare) necessario per l'avvio delle attività di cui all'art. 15 del DPR 327/2001 per l'esecuzione di indagini e rilievi. In funzione dell'importanza e valore delle opere di consolidamento e messa in sicurezza da progettare e della caratterizzazione del locale modello geologico e geotecnico (definito anche sulla base della campagna geognostica opportunamente programmata e realizzata), la Stazione Appaltante potrà far eseguire da terzi una o più d'una delle stesse indagini programmate, se ritenute necessarie al proseguo e buon andamento del servizio.

Le attività precedentemente illustrate riguarderanno ciascuna delle opere da realizzare e confluiranno nelle seguenti fasi:

Fase 1: Ricognizione analitica delle indagini conoscitive multidisciplinari condotte su ciascun corso d'acqua ed esecuzione degli approfondimenti conoscitivi ritenuti utili dall'Affidatario per i propri indirizzi progettuali, come definito nel Disciplinare d'incarico.

Fase 2: Redazione del PFTTE come previsto dall'art. 41 del Codice dei Contratti Pubblici, coerentemente alle specifiche operative di cui all'allegato I.7 – Sezione II e secondo le indicazioni contenute nel Documento di Indirizzo alla Progettazione. Tale fase è, a sua volta, suddivisa in due sotto-fasi:

- 2a.** Redazione degli elaborati finalizzati all'avvio della Conferenza dei Servizi per l'approvazione del progetto, come disciplinata dall'art. 38 del Codice dei Contratti Pubblici;

2b. Finalizzazione degli elaborati a valle delle eventuali osservazioni/prescrizioni impartite dalle Amministrazioni preposte all'approvazione del progetto in sede di Conferenza dei Servizi;

Fase 3: Redazione del Progetto Esecutivo come previsto dall'art. 41 del Codice dei Contratti Pubblici, secondo le specifiche operative di cui all'allegato I.7 – Sezione III, completo del Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC).

L'Operatore Economico che risulterà aggiudicatario si obbliga, altresì, ad eseguire, facendosi carico dei relativi oneri gli studi e le indagini che si rendessero necessari a supporto del progetto, ad adottare tutti i criteri e le integrazioni previste dalle norme, oltre quelle eventualmente richieste dal Responsabile Unico del Progetto, al fine di ottemperare alle prescrizioni ricevute in sede di approvazione del PFTE, affinché il progetto risulti conforme al vigente quadro normativo.

2.2 Importo dell'appalto - fonti di finanziamento e classificazione dei lavori per i quali devono essere svolti i servizi (ID Opere ai sensi del D.M. del Ministero della Giustizia 17 giugno 2016, tavola Z-1)

I COMPENSI PROFESSIONALI di cui si allega il calcolo, sono stati determinati coerentemente all'allegato I.13 (giusta comma 15 dell'art. 41) che richiama il Decreto del Ministero degli Interni 17 giugno 2016 il cui metodo di calcolo utilizza: **gli importi dei lavori a corpo;**

Pertanto, i compensi professionali, calcolati con le modalità precedentemente riportate, sono stati determinati per ciascuna delle opere previste:

I Lavori sono finanziati con risorse a valere sulle disponibilità del Fondo di cui all'art. 1, commi 416 e 417 Legge n. 234/2024 secondo le procedure previste dal regolamento approvato con DPCM n. 77/2024:

- recupero e miglioramento della funzionalità idraulica del fiume Ofanto nei territori di Canosa di Puglia e Cerignola;
- recupero e miglioramento della funzionalità idraulica del torrente Cervaro nel territorio di Foggia;
- recupero e miglioramento della funzionalità idraulica del Canale Reale nei Comuni di Francavilla Fontana, Oria e Latiano.

Pertanto, per ciascuno dei predetti interventi, coerentemente al D.M. 17 giugno 2016 sono stati riportati gli importi complessivi degli interventi e la loro suddivisione sulla base della tipologia delle opere che compongono i lavori (opere strutturali, idrauliche, impiantistiche, stradali, ecc.), il tutto come di seguito riportato:

TABELLA 1 Recupero e miglioramento della funzionalità idraulica del fiume Ofanto nei territori di Canosa di Puglia e Cerignola (Provincia di Foggia - codice Rendis 161R001/PI). **Importi di qualificazione per la Progettazione di fattibilità Tecnico Economica (PFTE), Progettazione Esecutiva (PE) e Coordinamento Della Sicurezza In Fase Di Progettazione (CSP)** comprese tutte le attività di supporto e funzionali alla corretta e compiuta progettazione (rilievi, indagini, prove, verifiche in campo, ecc.) **secondo il D.Lgs. n. 36/2023 e relativo Allegato I.13.**

DM 17 giugno 2016			Destinazione funzionale/identificazione delle opere	Importo delle opere da realizzare
Categoria	ID- Opere	Grado di complessità		
Strutture	S.03	0,95	Strutture o parti di strutture in muratura, legno, metallo - Verifiche strutturali relative - Consolidamento delle opere di fondazione di manufatti dissestati - Ponti, Paratie e tiranti, Consolidamento di pendii e di fronti rocciosi ed opere connesse, di tipo corrente - Verifiche strutturali relative.	€ 2.034.000,00
Idraulica	D.02	0,45	Bonifiche ed irrigazioni a deflusso naturale, sistemazione di corsi d'acqua e di bacini montani.	€ 3.513.272,73
TOTALE				€ 5.547.272,73

TABELLA 2 Recupero e miglioramento della funzionalità idraulica del torrente Cervaro nel territorio di Foggia (Provincia di Foggia - codice ReNDIS 16IR003/PI) comprese tutte le attività di supporto e funzionali alla corretta e compiuta progettazione (rilievi, indagini, prove, verifiche in campo, ecc.). **Importi di qualificazione per la Progettazione di fattibilità Tecnico Economica (PFTE), Progettazione Esecutiva (PE) e Coordinamento Della Sicurezza In Fase Di Progettazione (CSP)** comprese tutte le attività di supporto e funzionali alla corretta e compiuta progettazione (rilievi, indagini, prove, verifiche in campo, ecc.) **secondo il D.Lgs. n. 36/2023 e relativo Allegato I.13.**

DM 17 giugno 2016			Destinazione funzionale/identificazione delle opere	Importo
Categoria	ID-Opere	Grado di complessità		
Idraulica	D.02	0,45	Bonifiche ed irrigazioni a deflusso naturale, sistemazione di corsi d'acqua e di bacini montani.	€ 4.800.000,00
TOTALE				€ 4.800.000,00

TABELLA 3 Recupero e miglioramento della funzionalità idraulica del Canale Reale nei Comuni di Francavilla Fontana, Oria e Latiano (Provincia di Brindisi - codice ReNDIS 16IR002/PI). **Importi di qualificazione per la Progettazione di fattibilità Tecnico Economica (PFTE), Progettazione Esecutiva (PE) e Coordinamento Della Sicurezza In Fase Di Progettazione (CSP)** comprese tutte le attività di supporto e funzionali alla corretta e compiuta progettazione (rilievi, indagini, prove, verifiche in campo, ecc.) **secondo il D.Lgs. n. 36/2023 e relativo Allegato I.13.**

DM 17 giugno 2016			Destinazione funzionale/identificazione delle opere	Importo
Categoria	ID-Opere	Grado di complessità		
Strutture	S.03	0,95	Dighe, Conche, Elevatori, Opere di ritenuta e di difesa, rilevati, colmate. Gallerie, Opere sotterranee e subacquee, Fondazioni speciali.	€ 3.200.000,00
Idraulica	D.02	0,45	Bonifiche ed irrigazioni a deflusso naturale, sistemazione di corsi d'acqua e di bacini montani.	€ 3.000.000,00
TOTALE				€ 6.200.000,00

2.2.1 Quantitativo o entità dell'appalto riguardante i servizi di ingegneria.

La categoria prevalente dei servizi di ingegneria individuata, coerentemente al D.M. 17 giugno 2016, riguarda la categoria delle **OPERE IDRAULICHE ID.02** ad eccezione degli interventi di Recupero e miglioramento della funzionalità idraulica del canale Reale nei comuni di Francavilla Fontana e Latiano, dove la categoria prevalente per i Servizi di Ingegneria riguarda le **STRUTTURE S.03**. I servizi di ingegneria oggetto dell'appalto, nel sistema di classificazione europeo utilizzato per categorizzare l'oggetto dei contratti di acquisto pubblici sono classificati con il Codice CPV⁵: 71242000-6

La determinazione dei compensi professionali (riportati in allegato) è stata effettuata utilizzando il software Blumatica i cui risultati sono coerenti con i parametri di cui alla tabella Z-1 del Decreto Ministero di Grazia e Giustizia 17 Giugno 2016 e con le indicazioni di cui all'allegato I.13 (comma 15 dell'art. 41 del codice). I compensi professionali hanno consentito la determinazione dei seguenti quadri economici anche in considerazione delle indicazioni rivenienti dall'art. 4 del DPCM 28.03.2024, n. 77.

L'importo complessivo dei servizi tecnici ammonta complessivamente ad **euro 786.264,17**

Tutti gli importi sono espressi in euro e si intendono al netto di Iva e di contributo integrativo CNPAIA

⁵Common Procurement Vocabulary (CPV)

2.2.2 Articolazione in lotti e individuazione degli importi a base di gara per ciascun lotto

Coerentemente alle disposizioni dell'art. 58 del codice, considerando la tipologia degli interventi e la loro singola compiutezza, anche ai fini della immediata ed effettiva funzionalità, l'appalto è suddiviso in lotti atteso che il loro accorpamento sarebbe stato artificioso e privo di riscontro operativo, sia geografico, sia tecnico – contabile e amministrativo anche ai fini del successivo affidamento dei lavori. Pertanto, l'appalto è stato suddiviso in 3 lotti come riportato nella tabella seguente dove sono inseriti: **la descrizione del servizio di ingegneria, delle opere oggetto dei servizi** e gli importi a base di gara riguardanti, più specificatamente la **Progettazione di fattibilità Tecnico Economica (PFTE) la Progettazione Esecutiva (PE) e il Coordinamento Della Sicurezza In Fase Di Progettazione (CSP)** comprese tutte le attività di supporto e funzionali alla corretta e compiuta progettazione (rilievi, indagini, prove, verifiche in campo, ecc.):

Pertanto, l'importo complessivo dei servizi tecnici posto a base di gara per ciascun lotto sono i seguenti:

- **lotto 1:** Servizi Tecnici Riguardanti i Lavori di Recupero e Miglioramento della Funzionalità Idraulica del Fiume Ofanto nei Territori di Canosa di Puglia e Cerignola.
 - ✓ CUP: B54D24003910001.
 - ✓ **IMPORTO A BASE DI GARA:** **302.386,78 €;**

così ripartito:

Lotto 1 SERVIZI TECNICI RIGUARDANTI I LAVORI DI RECUPERO E MIGLIORAMENTO DELLA FUNZIONALITÀ IDRAULICA DEL FIUME OFANTO NEI TERRITORI DI CANOSA DI PUGLIA E CERIGNOLA CUP: B54D24003910001. (codice ReNDIS 161R001/PI) CIG: B8B20AAEBO IMPORTO COMPLESSIVO SERVIZI TECNICI				
A. IMPORTO DEI SERVIZI E DELLE FORNITURE	A. IMPORTO DEI SERVIZI E DELLE FORNITURE		€	€
	A.1	PFTE		153.379,04 €
	A.2	PFTE: relazione geologica		24.930,16 €
	A.3	indagini geologiche, idrogeologiche, idrologiche, idrauliche, geotecniche, sismiche, storiche		13.868,18 €
	A.4	indagini di verifica preventiva dell'interesse archeologico, ove necessarie		5.547,27 €
	A.5	rilievi e accertamenti tecnici connessi alla progettazione		5.547,27 €
	A.6	analisi di laboratorio finalizzate della diagnostica strutturale e infrastrutturale propedeutica alla progettazione		4.437,82 €
	A.7	P.E.		94.677,03 €
TOTALE SERVIZI TECNICI				302.386,78 €

- **lotto 2:** Servizi Tecnici Riguardanti i Lavori di Recupero e Miglioramento Della Funzionalità Idraulica del Torrente Cervaro nel Territorio di Foggia
 - ✓ CUP: B74D24001960001.
 - ✓ **IMPORTO A BASE DI GARA:** **167.076,57 €;**

così ripartito:

Lotto 2 QUADRO ECONOMICO SERVIZI TECNICI RIGUARDANTI I LAVORI DI RECUPERO E MIGLIORAMENTO DELLA FUNZIONALITÀ IDRAULICA DEL TORRENTE CERVARO NEL TERRITORIO DI FOGGIA CUP: B74D24001960001. (codice ReNDIS 161R003/PI) CIG: B8B20ABF83 IMPORTO COMPLESSIVO SERVIZI TECNICI				
A. IMPORTO DEI SERVIZI E DELLE FORNITURE	A. IMPORTO DEI SERVIZI E DELLE FORNITURE		€	€
	A.1	PFTE		79.852,98 €
	A.2	PFTE: relazione geologica		19.213,62 €
	A.3	indagini geologiche, idrogeologiche, idrologiche, idrauliche, geotecniche, sismiche, storiche		11.094,55 €
	A.4	indagini di verifica preventiva dell'interesse archeologico, ove necessarie		4.437,82 €
	A.5	rilievi e accertamenti tecnici connessi alla progettazione		4.437,82 €
	A.6	analisi di laboratorio finalizzate della diagnostica strutturale e infrastrutturale propedeutica alla progettazione		3.550,25 €
	A.7	P.E.		44.489,53 €
TOTALE SERVIZI TECNICI				167.076,57 €

- **lotto 3:** Servizi Tecnici Riguardanti i Lavori di Recupero e Miglioramento Della Funzionalità Idraulica del Canale Reale Nei Comuni di Francavilla Fontana e Latiano.

✓ CUP: B44D24002600001

✓ **IMPORTO A BASE DI GARA**

316.800,82 €

così ripartito:

Lotto 3 QUADRO ECONOMICO SERVIZI TECNICI RIGUARDANTI I LAVORI DI RECUPERO E MIGLIORAMENTO DELLA FUNZIONALITÀ IDRAULICA DEL CANALE REALE NEI COMUNI DI FRANCAVILLA FONTANA E LATIANO CUP: B44D24002600001. (codice ReNDIS 16IR002/PI) CIG: B8B20AC05B IMPORTO COMPLESSIVO SERVIZI TECNICI			
A. IMPORTO DEI SERVIZI E DELLE FORNITURE		€	€
A.1	PFTE		170.719,44 €
A.2	PFTE: relazione geologica		25.882,46 €
A.3	indagini geologiche, idrogeologiche, idrologiche, idrauliche, geotecniche, sismiche, storiche		8.598,27 €
A.4	indagini di verifica preventiva dell'interesse archeologico, ove necessarie		1.146,44 €
A.5	rilievi e accertamenti tecnici connessi alla progettazione		1.146,44 €
A.6	analisi di laboratorio finalizzate della diagnostica strutturale e infrastrutturale propedeutica alla progettazione		573,22 €
A.7	P.E.		108.734,56 €
TOTALE SERVIZI TECNICI			316.800,82 €

2.3 Durata dell'appalto

Come al punto II.2.7) del bando di gara.

I dati di seguito riportati prendono anche in considerazione le indicazioni rivenienti dal Cronoprogramma (paragrafo 11 del Documento di Indirizzo alla progettazione allegato per i tre lotti). Inoltre, si considerano le fasi che sono state definite nella parte finale del precedente paragrafo 2.1.1.1 (**Ulteriori specificazioni sulle attività comprese nell'appalto**). Pertanto, le tempistiche previste sono le seguenti:

- Per le operazioni di ricognizione analitica delle indagini conoscitive multidisciplinari condotte su ciascun corso d'acqua ed esecuzione degli approfondimenti conoscitivi ritenuti utili dall'Affidatario per i propri indirizzi progettuali, come definito nel Contratto Disciplinare d'incarico, nonché la restituzione grafica dei rilievi necessari alla corretta progettazione dell'opera, è previsto il termine complessivo di **giorni 25** (venticinque) decorrenti dalla firma del contratto;
- per la redazione dei Progetti di Fattibilità Tecnica - Economica (PFTE) come riportato al paragrafo 2.1.1. di questo disciplinare e coerentemente all'art. 41 allegato I.7 del d.lgs. 36/2023 e ss.mm.ii., incluso il Piano di Sicurezza e Coordinamento, relativamente alla documentazione finalizzati all'avvio della Conferenza dei servizi necessaria per l'acquisizione dei pareri, sono **concessi 40 giorni** complessivi (naturali e consecutivi) a far data di consegna delle risultanze conseguenti alle indagini di cui al comma precedente e comunque a far data dalla scadenza del 25°(venticinquesimo) giorno come sopra individuato da parte del soggetto risultato aggiudicatario. Il contratto specificherà data e l'ora entro cui dovrà avverrà la consegna;
- per completare la redazione del progetto di Fattibilità Tecnica - Economica (PFTE), a seguito delle eventuali osservazioni/prescrizioni impartite dalle Amministrazioni preposte all'approvazione del progetto in sede di Conferenza dei Servizi, ovvero risultanti dalla attività di verifica di cui all'art. 42 del Codice **sono concessi 20 giorni** a far data dalla comunicazione, da effettuarsi via pec, da parte del Responsabile Unico del Progetto (RUP). Il contratto specificherà data e l'ora entro cui dovrà effettuarsi la consegna degli elaborati di Progetto;
- Coerentemente a quanto stabilito dal comma 9 dell'art. 41 del codice dei contratti, **l'avvio della progettazione esecutiva (PE) è condizionato alla determinazione della stazione appaltante e degli enti concedenti sul progetto di fattibilità tecnico-economica (PFTE)**, atteso che, comunque, vi sono le attività di verifica durante le varie fasi della progettazione, giusta art. 42 del d.lgs. 36/2023 e ss.mm.ii. Pertanto, per la conclusione delle attività riguardanti la Progettazione Esecutiva (PE) **sono stabiliti 30 giorni** a far data dalla comunicazione, da parte del Responsabile Unico del Progetto (RUP) della determinazione finale da parte

della stazione appaltante.

I tempi potranno subire dilazioni sono per effetto di oggettivi impedimenti di natura tecnica, riveniente da eventuali attività preliminare di indagini o da attività di natura burocratica dovute all'acquisizione dei pareri di enti sovraordinati. In caso il RUP valuterà le eventuali proroghe rispetto ai tempi indicati

Tab.4 – Specifiche temporali per l'esecuzione dei lavori						
Elementi descrittivi delle opere che necessitano dei servizi di ingegneria			Termini per lo svolgimento del servizio in giorni (naturali e consecutivi)			
Descrizione dei lavori per i quali si chiede il servizio di ingegneria	Codice ReNDIS	Provincia	operazioni di ricognizione analitica	PFTE	PE	Totale
Recupero e miglioramento della funzionalità idraulica del fiume Ofanto nei territori di Canosa di Puglia e Cerignola.	16IR001/PI	BAT e FOGGIA	25	60	30	115
Recupero e miglioramento della funzionalità idraulica del torrente Cervaro nel territorio di Foggia Provincia di Foggia.	16IR003/PI	FOGGIA		60	30	115
Recupero e miglioramento della funzionalità idraulica del canale Reale nei comuni di Francavilla Fontana e Latiano (Provincia di Brindisi).	16IR002/PI	BRINDISI		60	30	115

2.4 Opzioni (distintamente per ciascun Lotto)

In ogni caso per tutte le prestazioni e **distintamente per ciascun lotto**, la Stazione appaltante si riserva:

- di ridurre le medesime o, se del caso, di interromperle o sospenderle, o di non procedere all'affidamento, in tutto o in parte, per fatti non imputabili alla stessa Stazione appaltante e, in ogni caso, qualora le risorse finanziarie messe a disposizione non fossero sufficienti per procedere all'attuazione degli interventi;
- ai sensi dell'art. 120, comma 9, del Codice, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, di imporre all'appaltatore l'esecuzione alle condizioni originariamente previste.

2.5 Precisazioni sull'articolazione in Lotti

Di seguito, richiamando quanto riportato nel paragrafo 2.3.1 vengono precisati alcuni aspetti riguardanti essenzialmente le modalità di aggiudicazione dei lotti

2.5.1 Partecipazione e requisiti connessi alla suddivisione in Lotti

- L'appalto è suddiviso in n. **3 (tre)** Lotti come previsto al paragrafo 2.3.1;
- al fine di agevolare la partecipazione delle micro, piccole e medie imprese (intesi come operatori economici), ciascun offerente può aggiudicarsi un solo Lotto, salvo il caso di cui al paragrafo 2.5.3;
- ciascun offerente deve possedere i requisiti economico-finanziari di cui al paragrafo 3.1.2 e tecnico-professionali di cui al paragrafo 3.1.3, almeno per il Lotto di maggiore importo tra quelli per i quali presenta l'offerta; pertanto i requisiti previsti per un Lotto sono idonei alla presentazione dell'offerta per i Lotti di importo inferiore.

2.5.2 Aggiudicazione dei Lotti

Fatto salvo quanto previsto al successivo paragrafo 2.5.3:

- è ammessa la partecipazione a più Lotti, anche in Forme aggregate diverse per ciascuno dei Lotti per i quali è presentata offerta, ai sensi del paragrafo 1.7.3, lettera e), ma è ammessa l'aggiudicazione di un solo Lotto per ciascun offerente e per ciascun operatore economico;

- b) se un offerente presenta l'offerta migliore (cioè si classifica primo in graduatoria) per più di un Lotto, si aggiudica il Lotto di importo più elevato (inteso come importo a base di gara e non come importo di aggiudicazione) tra quelli per i quali è risultato primo in graduatoria;
- c) per evitare commistioni e accordi arbitrari in danno alla concorrenza, nonché per garantire la pluralità degli affidamenti a favore delle micro, piccole e medie imprese, ai fini della limitazione di cui alla lettera a) e della lettera b), sono considerate imputabili allo stesso offerente le offerte presentate singolarmente o in qualunque Forma aggregata, che abbiano in comune un operatore economico (offerente individuale, raggruppato come mandate o mandatario, consorziato indicato come esecutore per il quale il consorzio concorre, operatore economico ausiliario, oppure anche un solo professionista tra quelli indicati al paragrafo 1.7.1, lettera a), compresi quelli indicati come collaboratori/consulenti);
- d) costituisce eccezione alle condizioni di cui alla lettera c) il professionista archeologo che, in ragione del numero non rilevante di soggetti in possesso delle relative professionalità, può essere indicato come collaboratore/consulente da più di un offerente;
- e) in conseguenza delle prescrizioni di cui alle lettere precedenti, l'aggiudicatario di un Lotto non può conseguire l'aggiudicazione di un altro Lotto;
- f) se per un Lotto vi sono più offerte uguali, si procede all'aggiudicazione di tale Lotto mediante sorteggio pubblico; in tal caso, le offerte dell'offerente non sorteggiato presentate sugli altri Lotti concorrono all'aggiudicazione di uno di questi ultimi;
- g) il procedimento di cui alle lettere b) ed f), viene reiterato, qualora se ne verifichi la condizione, anche in caso di eventuali offerte uguali sugli altri Lotti da aggiudicare.

2.5.3 Eventuale aggiudicazione di più Lotti ad un solo offerente

In deroga al paragrafo 2.5.2, coerentemente al comma 4 ultimo periodo art. 58 del codice, se in conseguenza della limitazione dell'aggiudicazione di un solo Lotto per ciascun offerente, per un Lotto non vi siano più offerte ammesse disponibili, l'aggiudicazione di tale Lotto avviene in favore dell'offerta classificata come migliore in graduatoria, anche qualora tale offerente sia già aggiudicatario di un precedente Lotto, a condizione che l'offerente sia in possesso dei requisiti relativi alla pluralità di Lotti che si aggiudica; in assenza dei requisiti per il Lotto ulteriore, si provvede mediante scorrimento della graduatoria.

2.6 Altre condizioni particolari cui è soggetta la realizzazione dell'appalto-PENALI

Ai sensi dell'art. 126, comma 1, del D.Lgs. 36/2023, i contratti di appalto prevedono penali per il ritardo nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali da parte dell'appaltatore commisurate ai giorni di ritardo e proporzionali rispetto all'importo del contratto o delle prestazioni contrattuali. In caso di mancato rispetto del termine stabilito per l'ultimazione dei lavori, viene applicata una penale giornaliera di 0,5% dell'importo netto contrattuale.

3 CAPO 3 - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

L'operatore economico dovrà inserire nella sezione del portale EmpULIA denominata "BUSTA DOCUMENTAZIONE" le dichiarazioni e i documenti di seguito indicati, in formato elettronico, cliccando sul pulsante 'ALLEGATO' e caricando il documento sulla piattaforma; nel caso di documenti analogici devono essere forniti in copia informatica a norma dell'art. 22 del d.lgs. 82/2005 e/o dell'art. 23-bis del d.lgs. 82/2005 e nel rispetto delle regole tecniche di cui all'art. 71 del medesimo d.lgs. 82/2005.

La documentazione amministrativa richiesta è costituita da:

- a) **per ciascun operatore economico partecipante a qualsiasi titolo (offerente singolo o consorziato o raggruppato, ausiliario, cooptato), dichiarazioni attestanti:**
 - l'individuazione dell'operatore economico e la forma giuridica tra le quelle di cui al paragrafo 1.7; (*condizioni dichiarate alla Parte II, del DGUE*);
 - l'individuazione dei soggetti titolari di cariche di cui al successivo paragrafo 3.1.3;

(condizioni dichiarate alla Parte II, Sezione B, del DGUE);

- l'assenza dei motivi di esclusione degli articoli 94 e 95 del Codice, come indicati ai paragrafi da 3.1.1 a 3.1.7;

(condizioni dichiarate alla Parte III, Sezioni A, B, C e D del DGUE);

- l'assenza del motivo di esclusione di cui al paragrafo 3.1.7;
- (condizioni dichiarate alla Parte III, Sezione D, numero 6, del DGUE);

b) per ciascun operatore economico partecipante (offerente singolo o consorziato o raggruppato, ausiliario, cooptato), dichiarazioni attestanti:

- il possesso dei requisiti di ordine speciale di cui al paragrafo 3.1.1;
- (condizioni dichiarate alla Parte IV, Sezione A, B e C del DGUE);

c) per l'offerta presentata da operatori economici in forma aggregata o con il coinvolgimento di altri operatori economici (raggruppamenti, consorzi, G.E.I.E., contratti di rete, ausiliari), ulteriori dichiarazioni attestanti le condizioni di cui al paragrafo 3.2, in quanto pertinenti (condizioni dichiarate nel DGUE, come da istruzioni al paragrafo 3.7):

d) sistema di garanzia della qualità aziendale (condizioni dichiarate alla Parte IV, Sezione D, del DGUE);

e) attestazione di versamento del contributo a favore dell'autorità Nazionale Anticorruzione (nel seguito ANAC), come indicato al paragrafo 3.5.2;

f) attestazione di presa visione dei luoghi, come indicato al paragrafo 3.5.3;

g) Modello dichiarazione consenso alla pubblicazione e trasmissione dei dati e informazioni ex artt. 35 e 36 del D.Lgs. 36/2023, come indicato al paragrafo 3.5.5.

Note di chiarimento alla documentazione amministrativa di cui al presente Capo 3.

1. Le informazioni di cui alla lettera a) (individuazione dell'operatore economico e assenza dei motivi di esclusione) e il possesso dei requisiti di qualificazione di cui alla lettera b) sono dichiarati distintamente da ciascun operatore economico, ognuno per quanto di propria pertinenza, mediante il DGUE.
2. La corretta compilazione del DGUE, unitamente agli eventuali allegati predisposti dalla Stazione appaltante, se necessari in relazione alle singole situazioni giuridiche, esaurisce gli obblighi dichiarativi degli operatori economici.
3. L'operatore economico deve, inoltre, allegare la documentazione che ritiene necessaria a chiarire la propria posizione che, per la particolarità della fattispecie, non sia individuata nel DGUE quali, ad esempio: copia di provvedimenti giurisdizionali, modifiche ai rappresentanti non ancora annotate dalla C.C.I.A.A., atti di contenzioso contrattuale non ancora definiti, documentazione o dichiarazioni a comprova dell'attività di self-cleaning, contratti di avvalimento, procure notarili conferite, atti di cessione o di affitto di ramo d'azienda ecc..
4. Si raccomanda di evitare documentazione o dichiarazioni duplicate, ridondanti, irrilevanti o superflue ai fini del procedimento, compresi requisiti in misura abnormemente eccedente quelli minimi richiesti.
5. Fermo restando le procedure di cui al paragrafo 6.6, in caso di inagibilità del sito ANAC il concorrente sarà tenuto ad allegare una schermata (screenshot) attestante il disservizio ed allegare l'apposito ticket fornito in automatico dal sistema di supporto ANAC.
6. Gli Operatori economici non stabiliti in Italia ma in altro Stato membro dell'Unione europea o in un Paese di cui all'articolo 69 del Codice, se non in possesso delle attestazioni SOA di cui alla lettera j), devono dichiarare ai sensi dell'articolo 3 dell'Allegato II.12 al Codice, i requisiti necessari per il rilascio delle predette attestazioni SOA come previsti dagli articoli da 18 a 26 del medesimo Allegato II.12 al Codice.

3.1 Requisiti di ordine generale- Motivi di esclusione

I concorrenti devono essere in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti di **ordine generale** previsti dagli articoli 94(**Cause di esclusione automatica**) e 95(**Cause di esclusione non automatica**) del D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii., nonché degli ulteriori requisiti indicati nel presente paragrafo. La stazione appaltante verifica il

possesto dei requisiti di ordine generale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (FVOE). La sussistenza delle cause automatiche di esclusione di cui all'articolo 94 comporta l'esclusione diretta mentre la sussistenza delle cause di esclusione non automatica di cui all'articolo 95 deve essere accertata previo contraddittorio con l'operatore economico.

3.1.1 Motivi di esclusione per provvedimenti di natura penale (articolo 94, comma 1 del Codice)

Costituisce motivo di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione alla presente procedura, la condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile per uno dei seguenti reati:

- a) *delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale oppure delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis oppure al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall'articolo 291-quater del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 452-quaterdecies del codice penale, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio dell'Unione europea, del 24 ottobre 2008;*
- b) *delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all'articolo 2635 del codice civile;*
- c) *false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 del codice civile;*
- d) *frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee, del 26 luglio 1995;*
- e) *delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;*
- f) *delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109;*
- g) *sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24;*
- h) *ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione.*

3.1.2 Motivi di esclusione per provvedimenti antimafia (articolo 94, comma 2, del Codice)

Costituisce altresì motivo di esclusione, la sussistenza, a carico di uno dei soggetti di cui al successivo paragrafo 3.1.3, di:

- a) *cause di decadenza, sospensione o divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo n. 159 del 2011;*
- b) *tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del decreto legislativo n. 159 del 2011.*

3.1.3 Persone fisiche destinatarie di motivi di esclusione (articolo 94, comma 3, del Codice)

L'esclusione per i motivi di cui ai precedenti punti 3.1.1 e 3.1.2 è disposta se la sentenza o il decreto oppure la misura interdittiva sono stati emessi nei confronti:

- a) *dell'operatore economico ai sensi e nei termini di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231;*
- b) *del titolare o del direttore tecnico, se si tratta di un'impresa individuale;*
- c) *di un socio amministratore o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo;*
- d) *dei soci accomandatari o del direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice;*

- e) dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi gli institori e i procuratori generali;
- f) dei componenti degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo;
- g) del direttore tecnico o del socio unico;
- h) dell'amministratore di fatto nelle ipotesi di cui alle lettere precedenti.

3.1.4 Motivi di esclusione per omessi pagamenti di imposte o contributi previdenziali (articolo 94, comma 6, e articolo 95, comma 2, del Codice)

L'esclusione è disposta se l'operatore economico ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate con sentenze o atti amministrativi non più impugnabili, rispetto agli obblighi relativi al pagamento:

- a) delle imposte e tasse con omesso pagamento superiore all'importo di cui all'articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis, del d.P.R. n. 602 del 1973;
- b) dei contributi previdenziali con omesso pagamento in misura ostativa:
 - ✓ al rilascio del DURC di cui al decreto ministeriale 30 gennaio 2015 (Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015);
 - ✓ al rilascio della certificazione degli enti previdenziali, quali le Casse professionali autonome, non aderenti al sistema del DURC.

Costituiscono gravi violazioni definitivamente accertate quelle indicate nell'Allegato II.10 al Codice.

3.1.5 Motivi di esclusione legati a insolvenza, conflitto di interessi o illeciti professionali (articolo 94, comma 5, lettere d), e), f), articolo 95, comma 1, lettere a), b), c), e), articolo 98, comma 3, lettere a), b), c), d), e), f), g), h) del Codice)

È, inoltre, escluso dalla partecipazione alla presente procedura d'appalto l'operatore economico che ricade in una delle seguenti situazioni:

- a) aver commesso gravi infrazioni, debitamente accertate con qualunque mezzo adeguato, alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro, nonché agli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali elencate nell'allegato X alla direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014;
- b) sia stato sottoposto a liquidazione giudiziale o si trovi in stato di liquidazione coatta o di concordato preventivo o nei cui confronti sia in corso un procedimento per l'accesso ad una di tali procedure, fermo restando quanto previsto dall'articolo 95 del codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, dall'articolo 186-bis, comma 5, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e dall'articolo 124 del Codice;
- c) essersi reso colpevole di un illecito professionale grave, tale da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità, quali (lettere d), e), f), g) ed h) dell'art. 98, comma 3):
 - I. aver commesso grave inadempimento nei confronti di uno o più subappaltatori;
 - II. aver violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55, laddove la violazione non sia stata rimossa;
 - III. omessa denuncia all'autorità giudiziaria da parte dell'operatore economico persona offesa dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 416-bis.1 del medesimo codice salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689;
 - IV. contestata commissione da parte dell'operatore economico, ovvero dei soggetti di cui al comma 3 dell'articolo 94 di taluno dei reati consumati o tentati di cui al comma 1 del medesimo articolo 94;
 - V. contestata o accertata commissione, da parte dell'operatore economico oppure dei soggetti di cui al

comma 3 dell'articolo 94, di taluno dei seguenti reati consumati:

1. abusivo esercizio di una professione, ai sensi dell'articolo 348 del codice penale;
 2. bancarotta semplice, bancarotta fraudolenta, omessa dichiarazione di beni da comprendere nell'inventario fallimentare o ricorso abusivo al credito, di cui agli articoli 216, 217, 218 e 220 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;
 3. i reati tributari ai sensi del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, i delitti societari di cui agli articoli 2621 e seguenti del codice civile o i delitti contro l'industria e il commercio di cui agli articoli da 513 a 517 del codice penale;
 4. i reati urbanistici di cui all'articolo 44, comma 1, lettere b) e c), del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, con riferimento agli affidamenti aventi ad oggetto lavori o servizi di architettura e ingegneria;
 5. i reati previsti dal decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231;
- d) essere stato sottoposto a sanzione esecutiva irrogata dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato o da altra autorità di settore, rilevante in relazione all'oggetto specifico dell'appalto;
- e) ricadere in situazioni di conflitti di interesse di cui all'articolo 16 del Codice, non diversamente risolvibili;
- f) incorrere nei casi di distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento nella preparazione della procedura d'appalto che non possa essere risolta con misure meno intrusive;
- g) aver dimostrato significative o persistenti carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione per inadempimento oppure la condanna al risarcimento del danno o altre sanzioni comparabili, derivanti da inadempienze particolarmente gravi o la cui ripetizione sia indice di una persistente carenza professionale;
- h) essere iscritto nel casellario informatico tenuto dall'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalti;
- i) essere iscritto nel casellario informatico tenuto dall'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione

3.1.6 Ulteriori motivi di esclusione previsti dalla normativa nazionale (articolo 94, comma 1, lettere c), h) e comma 5, lettere a), b) del Codice)

L'esclusione è altresì disposta se uno dei soggetti indicati dall'art. 94, comma 3 del Codice o l'operatore economico ricorrono in una delle seguenti condizioni:

- a) è stato condannato con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile per il reato di false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 del codice civile;
- b) è stato condannato con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile per un qualunque delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione;
- c) l'operatore economico è destinatario della sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, o di altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
- d) l'operatore economico che non ha presentato la certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, ovvero non abbia presentato dichiarazione sostitutiva della sussistenza del medesimo requisito;

3.1.7 Motivo di esclusione per passaggio dall'impiego pubblico all'attività privata (articolo 53 comma 16-ter del d.lgs. n. 165 del 2001)

(condizioni dichiarate alla Parte III, sezione D, numero 6, del DGUE)

È escluso l'operatore economico nel quale uno dei soggetti di cui al paragrafo 3.1.3, titolari di poteri o funzioni idonee a determinare o a influenzare le scelte o gli indirizzi dello stesso operatore economico, si trova nella condizione prevista dall'articolo 53, comma 16-ter del decreto legislativo n. 165 del 2001, introdotto dall'articolo 1, comma 42 della legge n. 190 del 2012 ed esteso dall'articolo 21 del decreto legislativo n. 39 del 2013 (cosiddetto *pantouflage* o *revolving door*).

3.2 Altri requisiti di partecipazione – requisiti di ordine speciale (art. 100 comma 1 lettere a), b) e c))

I concorrenti, oltre all'assenza delle cause di esclusione di cui al paragrafo 3.1, devono essere in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti di carattere speciale, giusta art. 100 comma 1 lett. a), b) e c) di cui ai successivi punti 3.1.1, 3.1.2 e 3.1.3 e precisamente:

- a) l'idoneità professionale;
- b) la capacità economica e finanziaria;
- c) le capacità tecniche e professionali.

La stazione appaltante, coerentemente a quanto stabilito all'art. 99 del codice, ed al comma 1 dell'art 40 parte V allegato II.12 del Codice verifica l'assenza di cause di esclusione automatiche di cui all'articolo 94 avviene ai sensi dell'art. 24 del Codice e della Delibera ANAC n. 262 del 20 giugno 2023, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 151 del 30 giugno 2023, attraverso l'utilizzo della Banca Dati ANAC e, nello specifico, mediante il Fascicolo Virtuale dell'Operatore Economico (FVOE).

Il FVOE permette rispettivamente alle Stazioni Appaltanti e agli Enti aggiudicatori l'acquisizione dei documenti a comprova del possesso dei **requisiti di carattere generale**, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario per l'affidamento dei contratti pubblici ed agli Operatori Economici di inserire a sistema i documenti la cui produzione è a loro carico.

L'Operatore Economico accedendo al fascicolo ha la possibilità di creare un repository dove collezionare documenti utili in sede di partecipazione alle procedure per l'affidamento di contratti pubblici.

Così come stabilito dalla Delibera ANAC n. 582/2023, per la verifica dei requisiti nelle procedure indette a partire dal 1° gennaio 2024, è obbligatorio l'utilizzo della versione 2.0 del FVOE per il tramite della Piattaforma dei Contratti Pubblici (PCP).

Tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura devono obbligatoriamente registrarsi al sistema accedendo all'apposito link sul Portale dell'Autorità (Servizi ad accesso riservato – FVOE 2.0) secondo le istruzioni ivi contenute.

Le novità principali della versione 2.0 del FVOE sono le seguenti:

- è stato dismesso l'uso del PassOE, che è sostituito da un meccanismo di richiesta da parte della SA - approvazione da parte dell'OE dell'accesso ai documenti;
- l'accesso degli utenti è consentito esclusivamente mediante l'uso di dispositivi di identità digitale di livello LoA3 (SPID di secondo livello, CIE o eIDAS);

Ai sensi dell'art. 70, comma 4, lettera e) del Codice, sono inaccettabili presentate da offerenti che non possiedono la qualificazione necessaria.

I requisiti di Ordine speciale, fanno riferimento a quanto stabilito al precedente paragrafo 1.7.1 penultimo comma che richiama l'art. 66 e dalla PARTE V dell'allegato II.12 del codice

3.2.1 Requisiti di Idoneità professionale (art. 100 comma 1 lett. a)

Ai sensi del comma 3 dell'art. 100 del codice, per le procedure di aggiudicazione di appalti di servizi e forniture le stazioni appaltanti richiedono **l'iscrizione, per gli operatori in forma societaria**, nel registro della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura (le commissioni provinciali per l'artigianato e il relativo registro sono stati soppressi dalle leggi regionali in attuazione della legge 8 agosto 1985, n. 443, ora l'unica iscrizione è quella al registro delle imprese delle CCIAA - n.d.r.) **o presso i competenti ordini professionali** per un'attività pertinente anche se non coincidente con l'oggetto dell'appalto. All'operatore economico di altro Stato membro

non residente in Italia è richiesto di dichiarare ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445, di essere iscritto in uno dei registri professionali o commerciali di cui all'allegato. Più specificatamente:

Pertanto, coerentemente a quanto stabilito al precedente paragrafo 1.7.1 penultimo comma che richiama l'art. 66 e dalla PARTE V dell'allegato II.12 del codice i soggetti partecipanti alla selezione devono possedere i seguenti requisiti minimi:

A. I professionisti singoli o associati (art. 34 allegato II.12). Ai fini della partecipazione alle procedure di affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria di cui all'articolo 66 del codice, i professionisti singoli o associati devono possedere i seguenti requisiti:

1. essere in possesso di laurea in ingegneria o architettura o in una disciplina tecnica attinente all'attività prevalente oggetto del bando di gara, nel rispetto dei relativi ordinamenti professionali;
2. essere abilitati all'esercizio della professione nonché iscritti, al momento della partecipazione alla gara, al relativo albo professionale previsto dai vigenti ordinamenti, ovvero abilitati all'esercizio della professione secondo le norme dei Paesi dell'Unione europea cui appartiene il soggetto.

B. Le società di professionisti (art. 35 allegato II.12). Ai fini della partecipazione alle procedure di affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria di cui all'articolo 66 del codice, i soggetti di cui al comma 1, lettera b), del predetto articolo devono possedere i seguenti requisiti:

- a) organigramma aggiornato comprendente i soggetti direttamente impiegati nello svolgimento di funzioni professionali e tecniche, nonché di controllo della qualità e in particolare:
 1. i soci;
 2. gli amministratori;
 3. i dipendenti;
 4. i consulenti su base annua, muniti di partita IVA, che firmano i progetti, o i rapporti di verifica dei progetti, o fanno parte dell'ufficio di direzione lavori e che hanno fatturato nei confronti della società una quota superiore al 50 per cento del proprio fatturato annuo risultante dall'ultima dichiarazione IVA;
- b) l'organigramma di cui alla lettera a) deve riportare, altresì, l'indicazione delle specifiche competenze e responsabilità.

Fermo restando quanto previsto in materia di documento unico di regolarità contributiva (DURC) dalla legislazione vigente, alle attività professionali prestate dalle società di cui al presente articolo si applica il contributo integrativo qualora previsto dalle norme legislative che regolano la Cassa di previdenza di categoria cui ciascun firmatario del progetto fa riferimento in forza della iscrizione obbligatoria al relativo albo professionale. Detto contributo dovrà essere versato pro quota alle rispettive Casse secondo gli ordinamenti statutari e i regolamenti vigenti.

C. Le società di ingegneria (art. 36 allegato II.12). Ai fini della partecipazione alle procedure di affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria di cui all'articolo 66 del codice, i soggetti di cui al comma 1, lettera c), del predetto articolo 66 sono tenuti a disporre di almeno un direttore tecnico con funzioni di collaborazione alla definizione degli indirizzi strategici del soggetto cui fa capo, di collaborazione e controllo delle prestazioni svolte dai tecnici incaricati delle progettazioni. Il direttore tecnico di cui al comma 1 deve essere in possesso dei seguenti requisiti:

- a) laurea in ingegneria o architettura o in una disciplina tecnica attinente all'attività prevalente svolta dalla società;
- b) abilitazione all'esercizio della professione da almeno dieci anni nonché iscrizione, al momento dell'assunzione dell'incarico, al relativo albo professionale previsto dai vigenti ordinamenti, ovvero abilitato all'esercizio della professione secondo le norme dei Paesi dell'Unione europea cui appartiene il soggetto.

La società delega il compito di approvare e controfirmare gli elaborati tecnici inerenti alle prestazioni oggetto dell'affidamento, al direttore tecnico o ad altro ingegnere o architetto dipendente dalla medesima società e avente i medesimi requisiti. L'approvazione e la firma degli elaborati comportano la solidale responsabilità civile del direttore tecnico o del delegato con la società di ingegneria nei confronti della stazione appaltante.

D. Gli altri soggetti abilitati in forza del diritto nazionale a offrire sul mercato servizi di ingegneria e di architettura. (art. 37 allegato II.12). Ai fini della partecipazione alle procedure di affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria di cui all'articolo 66 del codice, i soggetti di cui al comma 1, lettera e), del predetto articolo sono tenuti a ricomprendere nell'oggetto sociale le prestazioni di servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria. I soggetti sono tenuti a:

a) predisporre e aggiornare il proprio organigramma comprendente le persone direttamente impiegate nello svolgimento di funzioni professionali e tecniche, nonché di controllo della qualità con l'indicazione delle specifiche competenze e responsabilità, includendo, tenuto conto della propria natura giuridica:

1. legale rappresentante;
2. amministratori;
3. soci, soci fondatori, associati;
4. dipendenti;
5. consulenti su base annua, muniti di partita IVA, che firmano i progetti, o i rapporti di verifica dei progetti, o fanno parte dell'ufficio di direzione lavori e che hanno fatturato nei confronti dei soggetti di cui al comma 1 una quota superiore al 50 per cento del proprio fatturato annuo, risultante dall'ultima dichiarazione IVA;

b) disporre di almeno un direttore tecnico, formalmente consultato dall'organo di amministrazione dei soggetti di cui al comma 1 per la definizione degli indirizzi strategici dei medesimi, e per la partecipazione a gare per l'affidamento di servizi di ingegneria e architettura, con funzioni di collaborazione e controllo delle prestazioni svolte dai tecnici incaricati delle progettazioni. Il direttore tecnico deve essere in possesso dei seguenti requisiti:

1. laurea in ingegneria o architettura o in una disciplina tecnica attinente alla tipologia dei servizi tecnici da prestare;
2. abilitazione all'esercizio della professione da almeno dieci anni nonché iscrizione, al momento dell'assunzione dell'incarico, al relativo albo professionale previsto dai vigenti ordinamenti, ovvero abilitazione all'esercizio della professione secondo le norme dello Stato dell'Unione europea di appartenenza del soggetto di cui al comma 1;
3. essere in regola con gli obblighi contributivi, assicurativi e di aggiornamento professionale previsti dalle norme legislative vigenti.

I soggetti di cui al comma 1 delegano il compito di approvare e controfirmare gli elaborati tecnici inerenti alle prestazioni oggetto dell'affidamento al direttore tecnico o ad altro ingegnere o architetto dipendente dagli stessi e avente i medesimi requisiti. L'approvazione e la firma degli elaborati comportano la responsabilità solidale del direttore tecnico o del delegato con i suddetti soggetti nei confronti della stazione appaltante. Fermo restando quanto previsto in materia di DURC dalla legislazione vigente, ovvero dalle certificazioni di regolarità rilasciate dagli enti previdenziali di riferimento non aderenti al sistema dello sportello unico previdenziale, alle attività professionali prestate dai soggetti di cui al comma 1 si applica il contributo integrativo qualora previsto dalle norme legislative che regolano la cassa di previdenza di categoria di pertinenza cui ciascun firmatario del progetto fa riferimento in forza della iscrizione obbligatoria al relativo albo professionale. Detto contributo è versato pro quota alle rispettive casse secondo gli ordinamenti statuari e i regolamenti vigenti.

E. Consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria e dei GEIE (art. 38 allegato II.12). Per i

consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria e per i GEIE, costituiti ai sensi dell'articolo 66, comma 1, lettere a) e g), del codice, i requisiti di cui agli articoli 35 e 36 parte V allegato II.12 devono essere posseduti dai consorziati o partecipanti ai GEIE.

I consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria, anche in forma mista, devono essere formati da non meno di tre consorziati che abbiano operato nei settori dei servizi di ingegneria e architettura;

F. Raggruppamenti temporanei (art. 39 allegato II.12). Ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 68 del codice, per i raggruppamenti temporanei costituiti dai soggetti di cui all'articolo 66, comma 1, lettera f), del codice, i requisiti di cui agli articoli 35 e 36 parte V allegato II.12, devono essere posseduti dai partecipanti al raggruppamento. I raggruppamenti temporanei, inoltre, **devono prevedere la presenza di almeno un giovane professionista, laureato in una disciplina attinente all'ingegneria, la geologia o architettura abilitato da meno di cinque anni all'esercizio della professione secondo le norme dello Stato membro dell'Unione europea di residenza, iscritto all'albo professionale, quale progettista componente del gruppo di lavoro.** Per le procedure di affidamento che non richiedono il possesso del diploma di laurea (ad esempio i rilievi topografici, ecc.), il giovane deve essere in possesso di diploma di geometra o altro diploma tecnico attinente alla tipologia dei servizi da prestare abilitato da meno di cinque anni all'esercizio della professione secondo le norme dello Stato membro dell'Unione europea di residenza, nel rispetto dei relativi ordini professionali. I requisiti del giovane non concorrono alla formazione dei requisiti di partecipazione richiesti dai committenti.

Ferma restando l'iscrizione al relativo albo professionale, il progettista presente nel raggruppamento può essere:

- a. almeno un ingegnere per gli aspetti tecnici, geotecnici, strutturali e simili. Per tutti i lotti è raccomandata la presenza di un ingegnere idraulico;
- b. con riferimento alle società di cui agli articoli 35 e 36 parte V allegato II.12, un amministratore, un socio, un dipendente o un consulente su base annua che abbia fatturato nei confronti della società una quota superiore al 50 per cento del proprio fatturato annuo risultante dall'ultima dichiarazione IVA;
- c. con riferimento ai prestatori di servizi attinenti all'architettura e l'ingegneria di altri Stati membri, un soggetto avente caratteristiche equivalenti, conformemente alla legislazione vigente nello Stato membro dell'Unione europea in cui è stabilito, ai soggetti indicati alla lettera a), se libero professionista singolo o associato, ovvero alla lettera b), se costituito in forma societaria.

Per i raggruppamenti temporanei costituiti dai soggetti di cui all'articolo 66, comma 1, lettera e), del codice:

- a. i requisiti minimi dei soggetti di cui all'articolo 37, comma 1, dell'allegato II.12 devono essere posseduti dai partecipanti al raggruppamento;
- b. il giovane professionista presente nel raggruppamento può rivestire una delle qualifiche indicate all'articolo 37, comma 2, punti 1), 2), 3 e 4) di cui alla lettera a), ferma restando l'iscrizione al relativo albo professionale;
- c. con riferimento ai prestatori di servizi di architettura e ingegneria di altri Stati membri, il giovane professionista presente nel raggruppamento può avere anche caratteristiche equivalenti ai progettisti individuati alla lettera b), ove contemplati nel proprio organigramma, conformemente alla legislazione vigente nello Stato membro dell'Unione europea in cui è stabilito.

I concorrenti ai fini dell'ammissione, indipendentemente dalle forme di partecipazione, dovranno assicurare, per i servizi di cui ai lotti oggetto dell'appalto, un approccio multidisciplinare garantendo nel gruppo di lavoro la presenza di:

- a. almeno un ingegnere per gli aspetti tecnici, geotecnici, strutturali e simili. Per tutti i lotti è raccomandata la presenza di un ingegnere idraulico;
- b. almeno un geologo iscritto al proprio ordine professionale;

- c. un soggetto abilitato al coordinamento per la sicurezza e la salute nei cantieri, di cui all'articolo 98, comma 2, del decreto legislativo n. 81 del 2008;
- d. un professionista incaricato dell'integrazione tra le varie prestazioni specialistiche;
- e. almeno un architetto per gli aspetti ambientali e del paesaggio, ovvero altro soggetto abilitato con titolo di laurea equipollente;
- f. almeno un Agronomo iscritto al collegio dei dottori Agronomi e dottori Forestali o abilitazioni equipollenti per gli aspetti dell'ecosistema vegetazionale;
- g. un archeologo in possesso di iscrizione nell'elenco degli archeologi istituito con regolamento approvato con decreto del MIBACT (attuale MiC) 30 marzo 2009, n. 60, oppure anche in assenza della predetta iscrizione, possesso diploma di laurea triennale in discipline del Settore Concorsuale «10/A1-Archeologia» o laurea magistrale in materie della classe «LM-2 Archeologia» (secondo il D.M. n. 270 del 2004, corrispondente alla classe «2/S Archeologia» del D.M. n. 509 del 1999).

Note di chiarimento ai requisiti di idoneità professionale di cui al punto 3.2.1.

(condizioni dichiarate alla Parte IV, sezione C, del DGUE)

1. *Un singolo professionista può possedere più d'una delle professionalità richieste, se compatibili con l'ordinamento e ricorrendone le condizioni previste dalla normativa vigente.*

2. *I professionisti di cui è richiesta la presenza obbligatoria ai sensi delle lettere a), c) e d), devono avere obbligatoriamente un **rapporto organico** con l'offerente, come definito al punto 1.4.2, lettera k). Allo stesso fine non sono ammessi i collaboratori o consulenti come definiti al punto 1.4.2, lettera l).*

3. *In deroga alla precedente nota n. 2, il geologo di cui alla lettera b) può essere individuato in un collaboratore o consulente come definito al punto 1.4.2, lettera l), oppure un professionista autonomo purché abbia un contratto con l'offerente che ne garantisca la presenza stabile ai fini dell'espletamento dell'incarico (Linee guida n. 1, paragrafo 3, punto 3.1, lettera b)).*

4. *I professionisti di cui alle lettere e), f) e g) non sono obbligatori ai fini dell'ammissione dell'offerente, tuttavia essi sono raccomandati in quanto concorrono alla valutazione dell'offerta tecnica sotto il profilo dell'adeguatezza e della multidisciplinarietà dello staff tecnico da impiegare nello svolgimento del servizio. Tali professionisti possono essere individuati in un collaboratore o consulente come definito al punto 1.4.2, lettera l), oppure un professionista autonomo o altro operatore con i requisiti professionali specifici, purché abbia un rapporto con l'offerente, che ne garantisca la presenza stabile ai fini dell'espletamento dell'incarico, oppure cooptato ai fini delle prestazioni specifiche di competenza.*

5. *Nulla osta che nella compagine dell'offerente, ferme restando le professionalità già indicate, siano presenti altre figure professionali, anche solo diplomate o laureate in altre materie, attinenti all'oggetto dell'incarico, a condizione che siano abilitate all'esercizio della relativa professione e iscritte ai relativi Ordini o Albi e che le prestazioni assunte siano compatibili con i limiti posti dalla disciplina sulle competenze professionali. Tali professionisti non concorrono utilmente alla formazione dei requisiti e sono ammessi solo con una delle seguenti modalità:*

- *con rapporto organico con l'offerente ai sensi del punto 1.4.2, lettera e);*
- *mandanti in raggruppamento temporaneo, con l'applicazione della disciplina di cui al paragrafo 3.2.1;*
- *cooptati dall'offerente.*

3.2.2 Requisiti di idoneità economico-finanziaria (art. 100 comma 1 lett. b)

Il comma 1 bis dell'art. 40 parte V dell'allegato II.12 del codice dei contratti stabilisce che nei servizi di architettura e ingegneria e negli altri servizi tecnici, i requisiti economico-finanziari sono dimostrati tramite una copertura assicurativa con massimale pari al dieci per cento dell'importo delle opere o, in alternativa, da un fatturato globale maturato nei migliori tre esercizi degli ultimi cinque anni antecedenti la pubblicazione del bando e non superiore al valore stimato dell'appalto.

3.2.3 Requisiti di idoneità tecnica e professionale (art. 100 comma 1 lett. c)

Coerentemente a quanto stabilito dal comma 1 bis dell'art. 40 parte V dell'allegato II.12 per i requisiti di

capacità tecnica e professionale, dimostrazione di aver eseguito, nei precedenti dieci anni dalla data di indizione della procedura di gara, contratti analoghi a quelli in affidamento, sia a favore di soggetti pubblici che di quelli privati.

I requisiti devono essere posseduti per il Lotto di importo maggiore tra quelli per i quali è presentata l'offerta.

a. **per tutti i Lotti: servizi tecnici** di cui all'articolo 41 con riferimento ai livelli di progettazione riportati nell'Allegato II.7 del Codice (PFTE e PE), nei limiti indicati di seguito, svolti **negli ultimi 10 (dieci) anni** antecedenti alla data del presente Documento, per un importo dei lavori **non inferiore a 1 (una) volta l'importo dei lavori da progettare di cui al paragrafo 2.2 tabelle 1- 2 e 3** in questo disciplinare e appartenenti, ai sensi del D.M.17 giugno 2016, alle Categorie **"D.02"** ed **"S.03"**. Considerato le variazioni normative avvenute nel corso degli ultimi dieci anni, è necessario rifarsi a quanto riportato nell'allegato I.13 del codice, ciò che sarà valutato ai fini del possesso dei requisiti saranno le opere per le quali il servizio di ingegneria è stato prestato. L'operatore economico che apporta il requisito deve allegare una distinta che specifichi, per ciascun lavoro per i quali ha svolto i servizi tecnici, fino al raggiungimento del requisito richiesto all'offerente, con le seguenti precisazioni:

a.1) la distinta deve riportare, per ciascun lavoro:

- l'individuazione del committente; i servizi possono essere stati svolti sia per committenti pubblici che privati, purché oggetto di un atto di assenso, comunque denominato, depositato presso un ufficio pubblico; non rileva la mancata realizzazione dei lavori progettati;
- la descrizione sommaria con la destinazione specifica e l'ubicazione;
- la Classificazione con lo «ID Opere» pertinente o la classe e categoria pertinenti, a seconda della condizione temporale attinente di cui ai punti **a.2)** e **a.3)** successivi;
- il servizio o i servizi svolti tra quelli di cui al punto **a.4)**;
- l'operatore economico che ha svolto il servizio;
- il periodo di svolgimento del servizio (mese/anno di inizio e mese/anno di fine), tenendo presente che il mese/anno di inizio non può essere anteriore al periodo utile di riferimento;
- l'importo dei lavori, come individuato al punto **a.6)**;
- la percentuale di incidenza della prestazione svolta dall'operatore economico dichiarante nel caso il lavoro sia stato oggetto di servizi svolti a suo tempo in raggruppamento temporaneo con terzi; solo tale percentuale è considerata al fine del raggiungimento del requisito;

a.2) per i servizi svolti, fatto salvo quanto previsto al punto **a.3)**:

- a partire dal 21 dicembre 2013, sono utilizzabili lavori classificati con lo "ID Opere" di cui al paragrafo **2.2 tabelle 1-2 e 3** come indicato nella tavola Z-1 allegata del D.M. 17 giugno 2016, con le precisazioni con le seguenti precisazioni:

ID opere di cui al D.M. 17 giugno 2016 previste nei lotti oggetto dell'appalto	Lavori analoghi utilizzabili	Lavori non utilizzabili
D.02	Nessun altro	D.01; D.03; D.04; D.05
S.03	S.03; S.04-S.05; S.06	S.01; S.02

- in ogni caso, sono utilizzabili lavori ai quali non sia stata attribuita una classificazione oppure sia stata attribuita una diversa classificazione rispetto a quanto previsto al paragrafo 2.2, **purché oggettivamente e provatamente si tratti di lavori di sistemazione idraulica**;
- quanto sopra illustrato, in ragione dell'applicazione del criterio di analogia sulla base delle condizioni sostanziali e di fatto, al fine di una ragionevole coerenza tra i lavori oggetto dei servizi in gara e i lavori per i quali sono stati svolti i servizi in precedenza, in modo da consentire lavori oggettivamente analoghi o estromettere lavori altrettanto oggettivamente eterogenei, anche in parziale distonia con quanto previsto dal Capo V delle Linee guida n. 1 di ANAC, in relazione all'individuazione dei lavori utili ai fini del requisito;

a.3) i lavori utilizzabili sono quelli per i quali deve essere stato svolto almeno uno dei servizi di cui all'articolo 41 e precisati nell'allegato I.7, del d.lgs. 36/2023 e ss.mm.ii.; tuttavia un lavoro non può essere utilizzato più di una volta se in relazione al medesimo lavoro siano stati svolti più servizi;

a.4) i lavori utilizzabili sono esclusivamente quelli per i quali i servizi tecnici sono iniziati, ultimati e approvati negli anni considerati utili nel periodo di riferimento;

a.5) l'importo utile dei singoli lavori per i quali sono stati svolti i servizi, è:

- quello riconosciuto in sede di collaudo se il lavoro è stato collaudato o quello risultante dalla contabilità finale se il lavoro è ultimato ma non collaudato; l'importo può essere incrementato delle eventuali riserve riconosciute e accolte in via definitiva, purché relative a maggiori lavori, con esclusione di importi riconosciuti a titolo risarcitorio, indennitario o per interessi;
- quello di contratto, aggiornato in base ad eventuali atti aggiuntivi o atti di sottomissione approvati, se il lavoro è in corso;
- quello di aggiudicazione se i lavori non sono ancora iniziati;
- quello del progetto approvato se il lavoro non è stato appaltato;

a.6) il requisito può essere raggiunto anche con un solo lavoro, purché indivisibile e imputabile all'offerente se singolo o ad un solo operatore economico in caso di offerente raggruppato;

a.7) per i lotti 1 e 3: unità di personale tecnico medio annuo utilizzato negli ultimi 3 (tre) anni antecedenti alla data del presente documento, non inferiore al numero risultante dividendo convenzionalmente per 50.000 (cinquantamila) l'importo a base di gara di ciascun Lotto, arrotondato all'unità superiore.

i. per personale tecnico utilizzato si intendono:

- a. il titolare in caso di libero professionista individuale e tutti i professionisti associati per le associazioni professionali (cosiddetti "studi associati");
- b. i soci professionisti attivi in caso di società;
- c. i dipendenti tecnici a tempo pieno;
- d. i dipendenti tecnici a tempo parziale con la riduzione proporzionale rispetto al tempo pieno ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo n. 81 del 2015;
- e. i dipendenti tecnici con contratto di lavoro intermittente o a tempo determinato, ai sensi rispettivamente degli articoli 13 e 19 del decreto legislativo n. 81 del 2015 in relazione al periodo di lavoro effettivamente svolto, eventualmente ridotto se a tempo parziale; i consulenti o collaboratori come definiti al punto 1.4.2, lettera l);

ii. per personale tecnico utilizzato si intendono inoltre, nel solo caso di personale tecnico non esercente arti e professioni, i collaboratori con contratto di collaborazione coordinata a progetto di cui all'articolo 62 del decreto legislativo n. 276 del 2003, purché stipulato prima del 20 giugno 2015, ai sensi dell'articolo 52, comma 1, del decreto legislativo n. 81 del 2015;

iii. il numero medio annuo di personale tecnico richiesto come requisito è calcolato come segue:

- ricavando, per ciascun anno ricadente nel periodo utile considerato, la durata in giorni del periodo di vigenza del rapporto con ciascun soggetto, a partire dalla data di inizio della singola annualità (o dalla data di inizio del rapporto, se successiva), fino alla data finale della stessa annualità (o fino alla data di cessazione del rapporto, se anteriore);
- riducendo proporzionalmente la durata per i soggetti non impiegati a tempo pieno;
- sommando la durata in giorni così calcolata, di tutti i soggetti considerati, ricadenti all'interno del periodo costituiti dai tre anni utili;
- dividendo la somma così ottenuta per il divisore 365;
- dividendo ulteriormente il quoziente della precedente divisione per il numero divisore 3, quale numero degli anni utili computabili;

iv. non possono essere computati:

- prestatori di lavoro accessorio (voucher) di cui al Capo VI del decreto legislativo n. 81 del 2015;

- professionisti cooptati;
- v. in ogni caso il personale tecnico computabile deve essere titolare di mansioni tecniche per cui non possono essere computati soggetti addetti a compiti amministrativi o a mansioni diverse da quelle connesse ai servizi tecnici;
- vi. per gli operatori partecipanti quali liberi professionisti il requisito relativo al numero medio annuo di personale tecnico va inteso come possesso delle unità minime stimate, per lo svolgimento delle prestazioni in appalto. I liberi professionisti potranno raggiungere il predetto numero mediante la costituzione di un raggruppamento temporaneo di professionisti;

per tutti i Lotti: relativamente alle prestazioni riguardanti rilievi, accertamenti e indagini di cui al Capo 2 paragrafo 2.1.2, nel caso in cui l'operatore economico partecipante non sia in grado di dimostrare il requisito tecnico organizzativo correlato a tali prestazioni sulla base delle attività della propria struttura tecnica, è obbligatorio allegare la dichiarazione di impegno, resa ai sensi di legge, con il quale l'operatore economico, in caso di aggiudicazione, attesta di affidare nelle forme di legge ad esecutori in possesso di attestazione **SOA nella specifica categoria OS-20A(rilevamenti topografici) o OS-20B (indagini geognostiche)** ovvero dei requisiti di cui all'art. 90, comma 1 del Regolamento (DPR 207/2010).

Le società, per un periodo di cinque anni dalla loro costituzione, possono documentare il possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi richiesti dal bando di gara anche con riferimento ai requisiti dei soci delle società, qualora costituite nella forma di società di persone o di società cooperativa, e dei direttori tecnici o dei professionisti dipendenti della società con rapporto a tempo indeterminato, qualora costituite nella forma di società di capitali, nonché dei soggetti di cui alla lettera e) del comma 1 art. 66 del codice⁶, i cui requisiti minimi sono stabiliti nel predetto allegato.

Note di chiarimento ai requisiti di capacità tecnica di cui al punto 3.2.3

(condizioni dichiarate alla Parte IV, sezione C, del DGUE)

1. *Si raccomanda, in relazione al requisito di cui alla lettera a), di dichiarare i lavori sufficienti al raggiungimento dell'importo richiesto quale requisito; si raccomanda, per ragioni di celerità, di omettere lavori che risultano superflui a tale scopo, in quanto non aggiungono nulla.*
2. *Nei raggruppamenti temporanei i requisiti di cui alla lettera a) devono essere posseduti dal mandatario in misura strettamente maggiore rispetto a ciascun mandante con l'evidente scopo di garantire che il mandatario all'interno del RTP ed in termini assoluti sia il soggetto più qualificato e pertanto sia affidatario della parte preponderante dell'appalto;*
3. *In caso di offerente in Forma aggregata, ciascun operatore economico deve indicare solo i propri requisiti e non quelli degli altri operatori economici raggruppati; sarà la stazione appaltante a cumulare i requisiti attribuiti all'offerente in Forma aggregata;*
4. *In relazione al requisito di cui alla lettera a) possono essere utilizzati anche servizi tecnici iniziati in epoca precedente al decennio di riferimento, prendendo in considerazione esclusivamente l'aliquota del servizio che ricada nel periodo di riferimento;*
5. *I requisiti di cui alla lettera a), sono dimostrabili con copia dei contratti, con le fatture, con gli atti amministrativi di assenso, con dichiarazioni formali dei committenti, con altra documentazione facente fede fino a querela di falso;*

3.2.4 Sistema di qualità aziendale

Il codice non stabilisce per i soggetti di cui all'art. 66 l'obbligo di possedere sistemi di qualità aziendale. I requisiti di partecipazione obbligatori rimangono quelli riportati nella PARTE V dell'Allegato II.12 e riportati nel precedente paragrafo 3.1. Altri requisiti di partecipazione – requisiti di ordine speciale. Ciò non toglie che i soggetti di cui all'art. 66 del Codice possano fornire dimostrazione del possesso della Certificazione del sistema della qualità aziendale della serie UNI EN ISO 9001:2015, nel settore EA/IAF 34.

Le certificazioni attestanti il possesso delle certificazioni di cui al comma precedente devono essere state rilasciate sulla base delle norme europee in materia, da organismi indipendenti accreditati a tale scopo ai sensi

⁶ e) altri soggetti abilitati in forza del diritto nazionale a offrire sul mercato servizi di ingegneria e di architettura, nel rispetto dei principi di non discriminazione e par condicio fra i diversi soggetti abilitati;

delle norme europee in campo di qualità (ISO9001) e in altri campi, da Accredia o da altro ente riconosciuto in un paese dell'Unione Europea o che ha sottoscritto gli accordi internazionali pertinenti.

3.3 Precisazioni per gli offerenti in forma aggregata (artt. 67 e 68 del Codice)

Ai soggetti costituiti in forma associata, richiamando e fatto salvo quando riportato al paragrafo 3.1.1. (*Requisiti di Idoneità professionale (art. 100 comma 1 lett. a)*) e con riferimento esclusivo ai sevizi di Ingegneria e Architettura, si applicano le disposizioni di cui agli artt. 66, 67, 68 e allegato II.12 del Codice.

3.3.1 Consorzi ordinari - stabili Raggruppamenti temporanei

- a. È consentita la presentazione di offerte da parte dei soggetti di cui all'articolo 66 comma 1 lett. f) anche se non ancora costituiti. In tal caso l'offerta deve essere sottoscritta da tutti gli operatori economici che costituiranno i raggruppamenti temporanei o i consorzi ordinari di concorrenti e deve contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare in sede di offerta e qualificato come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti;
- b. per gli operatori di cui all'66, comma 1, lettera g)⁷, i requisiti generali di cui agli articoli 94 e 95 sono posseduti sia dalle consorziate esecutrici che dalle consorziate che prestano i requisiti. Le autorizzazioni e gli altri titoli abilitativi per la partecipazione alla procedura di aggiudicazione ai sensi del comma 3 dell'articolo 100 del D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii. sono posseduti, in caso di lavori o di servizi, dal consorzio esecutore;
- c. i consorzi stabili di cui all'art.66, comma 1, lettera g), eseguono le prestazioni o con la propria struttura o tramite le consorziate indicate in sede di gara senza che ciò costituisca subappalto, ferma la responsabilità solidale nei confronti della stazione appaltante, giusta comma 4 dell'art. 67. L'affidamento delle prestazioni da parte dei soggetti di cui all'66, comma 1, lettera g), devono essere indicate in sede di offerta precisando per quali consorziate il consorzio concorre. La partecipazione alla gara in qualsiasi altra forma da parte delle consorziate designate dal consorzio offerente determina l'esclusione del medesimo se sono integrati i presupposti di cui all'articolo 95, comma 1, lettera d), sempre che l'operatore economico non dimostri che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali, fatta salva la facoltà di cui all'articolo 97;
- d. In sede di offerta sono specificate le parti del servizio o della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati, con l'impegno di questi a realizzarle;
- e. Per la costituzione del raggruppamento temporaneo gli operatori economici devono conferire, con un unico atto, mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, detto mandatario;
- f. Il mandato deve risultare da scrittura privata autenticata. La relativa procura è conferita al legale rappresentante dell'operatore economico mandatario. Il mandato è gratuito e irrevocabile e la sua revoca, anche per giusta causa, non ha effetto nei confronti della stazione appaltante. In caso di inadempimento dell'impresa mandataria è ammessa la revoca del mandato collettivo speciale di cui al comma 5 art. 68 del Codice al fine di consentire alla stazione appaltante il pagamento diretto nei confronti delle altre imprese del raggruppamento;
- g. Al mandatario spetta la rappresentanza esclusiva, anche processuale, dei mandanti nei confronti della stazione appaltante per tutte le operazioni e gli atti di qualsiasi natura dipendenti dall'appalto, anche dopo il collaudo, o atto equivalente, fino all'estinzione di ogni rapporto. La stazione appaltante, tuttavia, può far valere direttamente le responsabilità facenti capo ai mandanti;
- h. I raggruppamenti e i consorzi ordinari di operatori economici sono ammessi alla gara se gli imprenditori o altro raggruppamento che vi partecipano, oppure gli imprenditori consorziati, abbiano complessivamente i requisiti relativi alla capacità economica e finanziaria e alle capacità tecniche e professionali, ferma

⁷ i consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria, anche in forma mista, formati da non meno di tre consorziati che abbiano operato nei settori dei servizi di ingegneria e architettura

restando la necessità che l'esecutore sia in possesso dei requisiti prescritti per la prestazione che lo stesso si è impegnato a realizzare ai sensi del comma 2. Si applicano in quanto compatibili le disposizioni contenute nell'allegato II.12;

- i. Il rapporto di mandato non determina di per sé organizzazione o associazione degli operatori economici riuniti, ognuno dei quali conserva la propria autonomia ai fini della gestione, degli adempimenti fiscali e degli oneri sociali.
- j. L'offerta degli operatori economici raggruppati o dei consorziati determina la loro responsabilità solidale nei confronti della stazione appaltante, nonché nei confronti del subappaltatore e dei fornitori. Nell'ipotesi in cui i concorrenti riuniti o consorziati indicati dal consorzio come esecutori, anche in parte, dei servizi dopo l'aggiudicazione costituiscono tra loro una società anche consortile, ai sensi del Libro V del Titolo V, Capi III e seguenti del codice civile, per l'esecuzione unitaria, totale o parziale, dei servizi, la responsabilità solidale di cui al primo periodo concorre con quella del soggetto giuridico nel quale il raggruppamento temporaneo o il consorzio ordinario si sono trasformati a far data dalla notificazione dell'atto costitutivo alla stazione appaltante e, subordinatamente, alla iscrizione della società nel registro delle imprese. In tale ipotesi la società subentra, senza che ciò costituisca ad alcun effetto subappalto o cessione di contratto e senza necessità di autorizzazione o di approvazione, nell'esecuzione totale o parziale del contratto.

Limitatamente ai raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari, ai sensi dell'articolo 68 del Codice:

1. **se già formalmente costituiti**, copia autentica dell'atto di mandato collettivo speciale, con l'indicazione del soggetto designato quale mandatario o capogruppo; in alternativa, dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, con la quale si attesti che tale atto è già stato stipulato, indicandone gli estremi e riportandone i contenuti;
2. **se non ancora costituiti**, dichiarazione di impegno alla costituzione mediante conferimento di mandato al soggetto designato quale mandatario o capogruppo, giusta art. 68 comma 1 del Codice; tale impegno alla costituzione può essere omesso se è presentato sul foglio dell'offerta o unitamente a questa;
3. per ciascun operatore economico raggruppato o consorziato o che intende raggrupparsi o consorziarsi, dichiarazioni relative alla situazione personale (possesso dei requisiti di idoneità professionale e dei requisiti di ordine generale e assenza delle cause di esclusione) e al possesso dei requisiti di qualificazione di ordine speciale richiesti nel bando, presentate e sottoscritte distintamente da ciascun operatore economico in relazione a quanto di propria pertinenza. Inoltre,
 - a) ciascun operatore economico raggruppato o che intende raggrupparsi deve dichiarare, per quanto di propria pertinenza, l'assenza dei motivi di esclusione di cui ai paragrafi da 3.1.1 a 3.1.7, nonché:
 - ✓ i requisiti di idoneità professionale di cui al paragrafo 3.1.1;
 - ✓ i requisiti di capacità tecnica di cui al paragrafo 3.1.3;
 - b) indicazione dei servizi o delle parti di servizi che ciascun operatore economico intende assumere, dichiarate nella Appendice 1 al DGUE;
 - c) i requisiti di cui al paragrafo 3.1.3 devono essere posseduti dall'operatore economico mandatario o capogruppo in misura non inferiore rispetto a ciascun operatore economico mandante

Deve essere comunque assicurata la presenza di un giovane professionista come indicato in precedenza al paragrafo 3.2.1 lettera F.

4. ai sensi dell'articolo 65, commi 1 e 2 del Codice, quanto precedentemente riportato, in quanto compatibile, si applica agli operatori economici che hanno stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico (GEIE) ai sensi del decreto legislativo n. 240 del 1991;

Si precisa ulteriormente che

- i. è consentita la presentazione di offerte da parte dei soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettera e) e lettera f), anche se non ancora costituiti e cioè:
 - e) *i raggruppamenti temporanei di concorrenti, costituiti o costituendi dai soggetti di cui alle lettere a), b), c) e d), i quali, prima della presentazione dell'offerta, abbiano conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, qualificato mandatario, il quale esprime l'offerta in nome e per conto proprio e dei mandanti;*

f) i consorzi ordinari di concorrenti di cui all'articolo 2602 del codice civile, costituiti o costituendi tra i soggetti di cui alle lettere a), b), c) e d) del presente comma, anche in forma di società ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile;

In tal caso l'offerta deve essere sottoscritta da tutti gli operatori economici che costituiranno i raggruppamenti temporanei o i consorzi ordinari di concorrenti e deve contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare in sede di offerta e qualificato come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti;

- ii. tutti i partecipanti al raggruppamento e al consorzio ordinario possiedono i requisiti generali di cui agli articoli 94 e 95.

Il concorrente che partecipa alla gara in una delle forme di seguito indicate è escluso nel caso in cui la stazione appaltante accerti la sussistenza di rilevanti indizi tali da far ritenere che le offerte degli operatori economici siano imputabili ad un unico centro decisionale a cagione di accordi intercorsi con altri operatori economici partecipanti alla stessa gara:

- ✓ partecipazione in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori economici aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di retisti);
- ✓ partecipazione sia in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti sia in forma individuale;
- ✓ partecipazione sia in aggregazione di retisti sia in forma individuale. Tale esclusione non si applica alle retiste non partecipanti all'aggregazione, le quali possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata;
- ✓ partecipazione di un consorzio che ha designato un consorziato esecutore il quale, a sua volta, partecipa in una qualsiasi altra forma.

Nel caso venga accertato quanto sopra, si provvede ad informare gli operatori economici coinvolti i quali possono, entro 5 giorni, dimostrare che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali.

Inoltre, è vietata l'associazione in partecipazione sia durante la procedura di gara sia successivamente all'aggiudicazione. La modifica dei consorzi e dei raggruppamenti è ammissibile nei termini indicati dall'articolo 97 e dal comma 17. L'inosservanza di quanto prescritto comporta l'esclusione dei concorrenti riuniti in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, nonché l'annullamento dell'aggiudicazione o la risoluzione del contratto.

3.3.2 Reti di Impresa (art. 65 comma 2 del Codice)

Le aggregazioni di retisti di cui all'articolo 65, comma 2 lettera g) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei in quanto compatibile. In particolare:

- a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. Rete – soggetto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
- b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. Rete – contratto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;

- c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di retisti partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole.

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto.

Ad un raggruppamento temporaneo può partecipare anche un consorzio di cui all'articolo 65, comma 1, lettera b), c), d) ovvero una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazione di retisti. A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandatario della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandatario della sub-associazione è conferito dai retisti partecipanti alla gara, mediante mandato, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.

Gli operatori economici aggregati in contratto di rete ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera f), della legge n. 180 del 2011, e dell'articolo 3, comma 4-ter, del decreto-legge n. 5 del 2009, convertito dalla legge n. 33 del 2009, devono dichiarare:

- a. gli estremi dell'atto pubblico o della scrittura privata con i quali è stato stipulato il Contratto direte, nonché i contenuti del contratto di rete che rendono compatibile le pattuizioni contrattuali con la partecipazione all'appalto o dichiarazione avente gli stessi contenuti;
- b. le generalità complete dell'Organo Comune di cui al citato articolo 3, comma 4-ter, lettera e), qualora previsto dal Contratto di rete o dell'operatore delegato mandatario;
- c. le generalità complete delle imprese aderenti al Contratto di rete, distinguendo tra quelle:
 - ✓ individuate quali esecutrici delle prestazioni;
 - ✓ per ciascuno degli operatori economici di cui alla lettera b) e alla lettera c), le condizioni già previste per i raggruppamenti temporanei al paragrafo 3.2.1, lettera b);
- d. per ciascuno degli operatori economici di cui alla lettera c), il possesso dei requisiti di ordine generale (assenza di cause di esclusione) e speciale (idoneità professionale e capacità tecnica) previsti dalla presente procedura di gara;
- e. la situazione personale (possesso dei requisiti di idoneità professionale e dei requisiti di ordine generale e assenza delle cause di esclusione) dichiarata mediante DGUE, nonché il possesso dei requisiti di qualificazione di ordine speciale richiesti nel bando, per tutte le imprese di cui al precedente sottopunto c);
- f. ai sensi dell'articolo 68, comma 20 del Codice, per quanto non diversamente disposto, alle reti di imprese si applicano le disposizioni in materia di raggruppamenti temporanei di operatori economici, in quanto compatibili;

3.4 Operatori economici che ricorrono all'avvalimento

(condizioni dichiarate alla Parte II, sezione C, del DGUE)

Ai sensi dell'art. 104 del Codice, l'operatore economico, singolo o in forma associata ex art. 65 e 66 del Codice, può avvalersi di dotazioni tecniche, risorse umane e strumentali messe a disposizione da uno o più operatori economici ausiliari per dimostrare il possesso dei requisiti di ordine speciale e/o per migliorare la propria offerta.

Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alla prestazione oggetto del contratto.

Non è consentito l'avvalimento per soddisfare i requisiti di ordine generale e dell'iscrizione alla Camera di Commercio e/o all'Ordine Professionale di appartenenza.

Ai fini di quanto sopra dovrà essere fornita – a pena di esclusione – tutta la documentazione di seguito elencata:

- 1. AVVALIMENTO QUALIFICATORIO:** l'operatore economico non in possesso dei requisiti richiesti dal presente disciplinare potrà avvalersi dei corrispondenti requisiti messi a disposizione di altro operatore economico, non partecipante alla gara, alle seguenti condizioni:
 - il soggetto ausiliario dovrà produrre, **pena l'esclusione**, una dichiarazione attestante in particolare:
 - a) di non versare in alcuna delle cause di esclusione di chi agli artt. 94 e 95 del Codice (condizioni dichiarate alla Parte III, Sezioni A, B, C e D del DGUE);
 - b) di impegnarsi verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione del primo, per tutta la durata del contratto, tutti i mezzi e le risorse necessari all'esecuzione della prestazione di cui il concorrente ausiliato risulta carente (condizioni dichiarate alla Parte II, Sezione C del DGUE);
 - dovrà essere allegato, **nell'ambito della documentazione amministrativa**, originale o copia autentica del contratto di avvalimento, il quale deve riportare, a pena di nullità, con indicazione specifica, le risorse messe a disposizione dell'operatore economico. In particolare, il contratto di avvalimento ha per oggetto le dotazioni tecniche e le risorse che avrebbero consentito all'operatore economico di ottenere l'attestazione di qualificazione richiesta (art. 104, comma 2 del Codice);
 - il soggetto ausiliario assume la responsabilità solidale con l'operatore economico ausiliato nell'esecuzione dell'appalto e nelle obbligazioni risarcitorie che dovessero scaturire dalla non corretta esecuzione dello stesso;
 - la partecipazione congiunta può comportare l'esclusione sia dell'ausiliari che dell'ausiliato qualora tale partecipazione integri gli estremi di cui all'art. 95, comma 1, lett. d) del Codice.
- 2. AVVALIMENTO PREMIALE:** l'operatore economico potrà avvalersi dei corrispondenti requisiti, mezzi, strumenti, abilitazioni e professionalità messi a disposizione da un altro operatore economico non partecipante alla gara **per migliorare la qualità della propria offerta** alle seguenti condizioni:
 - il soggetto ausiliario dovrà produrre, **pena l'esclusione**, una dichiarazione attestante in particolare:
 - a) di non versare in alcuna delle cause di esclusione di chi agli artt. 94 e 95 del Codice (condizioni dichiarate alla Parte III, Sezioni A, B, C e D del DGUE);
 - b) di non partecipare alla gara né in proprio né quale parte di raggruppamenti o consorzi, ai sensi dell'art. 104, comma 12 del Codice;
 - c) di impegnarsi verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione del primo, per tutta la durata del contratto, tutti i mezzi e le risorse indicate nell'offerta tecnica;
 - dovrà essere allegato, **nell'ambito della documentazione appartenente all'offerta tecnica**, originale o copia autentica del contratto il quale deve riportare, a pena di nullità, in modo compiuto, analitico, esplicito ed esauriente: le risorse e i mezzi prestati, la durata ed ogni altro elemento utile all'avvalimento, compresi i profili di onerosità dello stesso ovvero le ragioni di interesse alla gratuità da parte dell'impresa ausiliaria;
 - il soggetto ausiliario assume la responsabilità solidale con l'operatore economico ausiliato nell'esecuzione dell'appalto e nelle obbligazioni risarcitorie che dovessero scaturire dalla non corretta esecuzione dello stesso;
 - la partecipazione congiunta comporta esclusione del soggetto ausiliario e del soggetto ausiliato.
 - L'operatore economico allega alla domanda di partecipazione il contratto di avvalimento in originale o copia autentica, specificando se intende avvalersi delle risorse altrui per acquisire un requisito di partecipazione o per migliorare la propria offerta, e allega, nel caso di cui al comma 2, la certificazione rilasciata dalla SOA (o dall'ANAC.). L'impresa ausiliaria è tenuta a dichiarare alla stazione appaltante:
 - a) di essere in possesso dei requisiti di ordine generale di cui al Capo II del presente Titolo;
 - b) di essere in possesso dei requisiti di cui all'articolo 100 per i servizi e le forniture;

- c) di impegnarsi verso l'operatore economico e verso la stessa stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse oggetto del contratto di avvalimento.

In generale, qualora il contratto di avvalimento sia stipulato con impresa ausiliaria in possesso di autorizzazione o altro titolo abilitativo richiesto per la partecipazione alla procedura di aggiudicazione ai sensi dell'articolo 100, comma 3, o con un soggetto in possesso di titoli di studio o professionali necessari all'esecuzione della prestazione oggetto dell'appalto, i lavori o i servizi sono eseguiti direttamente dall'impresa ausiliaria. Si applicano le disposizioni in materia di subappalto.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni dell'ausiliario.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione del contratto di avvalimento qualificatorio solo a condizione che lo stesso sia stato sottoscritto prima del termine di scadenza per la presentazione dell'offerta.

La data e l'ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es. marcatura temporale).

È onere dell'operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte.

La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta.

Non è sanabile mediante soccorso istruttorio la carenza dei contenuti essenziali del contratto di avvalimento indicati dall'art. 104 commi 1, 2 e 3 del Codice.

Non è sanabile la mancata allegazione del contratto di avvalimento premiale essendo elemento dell'offerta tecnica.

Nel caso in cui l'ausiliario si sia reso responsabile di una falsa dichiarazione sul possesso dei requisiti, la stazione appaltante procede a segnalazione all'Autorità il comportamento tenuto dall'ausiliario per consentire le valutazioni di cui all'articolo 96, comma 15 del Codice. L'operatore economico può indicare un altro ausiliario nel termine di dieci giorni, pena l'esclusione dalla gara. La sostituzione può essere effettuata soltanto nel caso in cui non conduca a una modifica sostanziale dell'offerta. Il mancato rispetto del termine assegnato per la sostituzione comporta l'esclusione del concorrente.

3.5 Subappalto

Il subappalto integrale è vietato ma è consentito il subappalto di specifiche attività secondarie e accessorie, come rilievi, sondaggi e redazione grafica degli elaborati.

Il concorrente indica, nel DGUE (parte II, Sezione D), le parti del servizio di ingegneria/architettura che intende subappaltare o concedere in cottimo nei limiti di cui all'art. 119 del Codice; in mancanza di tali indicazioni il subappalto è vietato.

Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all'art. 119, comma 3, del Codice.

L'affidamento in subappalto di qualsiasi parte del contratto sarà autorizzato solo se l'aggiudicatario presenterà apposita istanza e purché:

- ✓ il subappaltatore sia qualificato nella relativa categoria e sia in possesso dei requisiti di cui agli articoli 94 e 95 del Codice;
- ✓ all'atto dell'offerta siano stati indicati i lavori o le parti di opere che si intende subappaltare.

Per ogni ulteriore aspetto si rinvia alle disposizioni di cui all'art. 119 del Codice.

Inoltre, va considerato il parere del MIT n. 2828 del 26 settembre 2024. Pertanto, l'affidatario dei servizi di architettura e ingegneria che non è in possesso dei requisiti per redigere e firmare la relazione geologica, può procedere al subappalto oppure avvalersi di professionista geologo presente nella sua struttura di progettazione nominativamente individuato con la specifica responsabilità già in sede di offerta (utilizzando il modulo del raggruppamento temporaneo di professionisti, del contratto di avvalimento, del contratto di lavoro

subordinato o del contratto di collaborazione professionale coordinata e continuativa).

3.6 Altra documentazione e altri adempimenti di natura amministrativa

3.6.1 Garanzia provvisoria (articolo 106 del Codice)

Coerentemente a quanto riportato al comma 11 dell'art.106 del codice **non è richiesta la garanzia provvisoria.**

3.6.2 Contributo all'Autorità Nazionale Anticorruzione (art. 1, comma 67, legge n. 266 del 2005)

Coerentemente a quanto stabilito dall'ANAC, giusta Delibera contributi 30 dicembre 2024, n. 598 (*Attuazione dell'art. 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 per l'anno 2025*) comma 1 lettera b) i concorrenti effettuano, a pena di esclusione, il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione degli importi riportati nella tabella

descrizione delle opere per le quali sono richiesti i servizi di ingegneria	CIG del servizio di ingegneria	CUP del servizio di ingegneria	Importo del servizio di ingegneria a base di gara	Quota Operatori Economici da versare all'ANAC
SERVIZI TECNICI RIGUARDANTI I LAVORI DI RECUPERO E MIGLIORAMENTO DELLA FUNZIONALITÀ IDRAULICA DEL FIUME OFANTO NEI TERRITORI DI CANOSA DI PUGLIA E CERIGNOLA.	B8B20AAEBO	B54D24003910001.	€ 302.386,78	€ 33
SERVIZI TECNICI RIGUARDANTI I LAVORI DI RECUPERO E MIGLIORAMENTO DELLA FUNZIONALITÀ IDRAULICA DEL TORRENTE CERVARO NEL TERRITORIO DI FOGGIA	B8B20ABF83	B74D24001960001	167.076,57	€ 18
SERVIZI TECNICI RIGUARDANTI I LAVORI DI RECUPERO E MIGLIORAMENTO DELLA FUNZIONALITÀ IDRAULICA DEL CANALE REALE NEI COMUNI DI FRANCAVILLA FONTANA E LATIANO.	B8B20AC05B	B44D24002600001	316.800	€ 33

Il pagamento è possibile previa iscrizione on-line al "Servizio di riscossione" al portale <https://www.anticorruzione.it/-/gestione-contributi-gara>.

L'offerente deve collegarsi al servizio, mediante il pulsante ACCEDI con le proprie credenziali da questo rilasciate <https://www.anticorruzione.it/-/gestione-contributi-gara> e inserire il codice identificativo della gara (CIG) di riferimento individuati tra quelli di cui ai lotti 1-2 e 3:

Il servizio permette di generare avvisi di pagamento pagoPA (identificati dallo IUUV, Identificativo Univoco Versamento) e di pagarli con una delle seguenti modalità:

- "Pagamento on line" mediante il Portale dei pagamenti di A.N. AC. scegliendo tra i canali di pagamento disponibili sul sistema pagoPA.
- "Pagamento mediante avviso" utilizzando:
 - infrastrutture messe a disposizione da un Prestatore dei Servizi di Pagamento (PSP) abilitato a pagoPA (sportelli ATM, applicazioni di home banking - servizio CBILL e di mobile payment, punti della rete di vendita dei generi di monopolio - tabaccai, SISAL e Lottomatica, ecc.);
 - - IO, l'app dei servizi pubblici integrata con pagoPA, semplicemente inquadrando il QR code dell'avviso.

Per entrambe le modalità sopra descritte, le ricevute di pagamento saranno disponibili nella sezione "Pagamenti effettuati" del Portale dei pagamenti di A.N. AC. a conclusione dell'operazione di pagamento con esito positivo e alla ricezione, da parte dell'Autorità, della ricevuta telematica inviata dai PSP.

Per usufruire del servizio occorre:

1. essere registrato come utente dei servizi dell’Autorità secondo le modalità descritte nella sezione **Registrazione e Profilazione Utenti**, oppure essere in possesso di una identità SPID - Sistema Pubblico di Identità Digitale, CIE - Carta di Identità Elettronica o eIDAS - electronic IDentification Authentication and Signature, o CNS - Carta Nazionale dei Servizi (Per avere ulteriori informazioni sull’identità digitale SPID e CIE consultare la pagina dedicata sul sito <https://identitadigitale.gov.it/>, per eIDAS consultare la **pagina dedicata**, per CNS consultare la **pagina dedicata**);
 2. richiedere il profilo di “contribuente” associato al soggetto rappresentato “operatore economico” dalla **pagina di creazione profili**;
 3. accedere al servizio al seguente **link**: <https://www.anticorruzione.it/-/portale-dei-pagamenti-di-anac>
- In caso di mancata presentazione della ricevuta la stazione appaltante accerta il pagamento mediante consultazione del sistema FVOE.

Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, la stazione appaltante richiede, mediante soccorso istruttorio la presentazione della ricevuta di avvenuto pagamento. L’operatore economico che non adempia alla richiesta nel termine stabilito dalla stazione appaltante è escluso dalla procedura di gara per inammissibilità dell’offerta.

Il mancato o tardivo pagamento è **causa di esclusione** irrimediabile dalla procedura di gara, non suscettibile di integrazione, ai sensi dell'art. 1, comma 67 della L. n. 266/2005.

Per tutto quanto non riportato vale il dispositivo normativo di cui alla Delibera contributi 30 dicembre 2024, n. 598 (*Attuazione dell'art. 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 per l'anno 2025*)

3.6.3 Visita dei luoghi

La stazione appaltante ritiene che per un corretto sviluppo del progetto sia fondamentale la verifica dei luoghi ove saranno eseguiti gli interventi. Il sopralluogo coerentemente a quanto stabilito dall’art. 92 del codice dovrà effettuarsi in un tempo sufficiente per consentire la formulazione dell’offerta

L’accesso alle aree è libero e non prevede la presenza di funzionari o rappresentanti dell’ente appaltante. Il sopralluogo deve essere effettuato e documentato con le modalità e alle condizioni previste nel seguito:

- a) l’offerente effettua, con l’attrezzatura che riterrà più idoneo allo scopo, un rilievo fotografico diretto e personalizzato del sito dal quale si evinca senza equivoci il riferimento al sito specifico (non è ritenuta idonea la riproduzione di immagini ricavate da siti web quali «Google Maps» o siti analoghi);
- b) le immagini fotografiche, costituite da una o più riprese fotografiche devono essere riprodotte a stampa a colori e catalogate in ordine crescente;
- c) ai fini della validità della comprova di avvenuta visita dei luoghi, la documentazione fotografica è corredata obbligatoriamente da una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell’articolo 47 del D.P.R. n. 445 del 2000, con la quale il legale rappresentante/procuratore/direttore tecnico dell’impresa offerente dichiara di aver effettuato il sopralluogo personalmente; in particolare:
 - in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario, GEIE, aggregazione di imprese di rete, **già costituiti**, in relazione al regime della solidarietà di cui all’art. 68, comma 9 del Codice, tra i diversi operatori economici, il sopralluogo può essere effettuato da un rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico di uno degli operatori economici raggruppati, aggregati in rete o consorziati, purché munito della delega del mandatario/capofila;
 - in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario, aggregazione di imprese di rete **non ancora costituiti**, la presente attestazione dovrà essere prodotta da ogni componente; In alternativa il sopralluogo può essere effettuato da un rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico di uno degli operatori economici raggruppati, aggregati in rete o consorziati, purché munito della delega di tutti detti operatori;
 - in caso di consorzio di cui all’art. 65, comma 2, lett. b), c) e d) del Codice il sopralluogo deve essere effettuato da soggetto munito di delega conferita dal consorzio oppure dall’operatore economico consorziato indicato come esecutore.

Si precisa che nessun soggetto può effettuare sopralluogo per conto di due o più operatori economici che partecipano in concorrenza tra di loro;

3.6.4 Attestazione di impegno all'esecuzione di rilievo aerofotogrammetrico con drone o acquisizione di rilievo LIDAR o LASER SCANNER

In considerazione del tipo di lavori da eseguire è necessario che le attività di cui al paragrafo 2.1.1 PFTE lettera a) siano effettuati mediante rilevamento aerofotogrammetrico con drone o acquisizione di rilievo LIDAR o LASER SCANNER. **Pertanto, è obbligatorio allegare la dichiarazione di impegno resa ai sensi di legge con il quale l'operatore economico, in caso di aggiudicazione, attesta che l'offerta presentata comprende l'esecuzione di rilievo aerofotogrammetrico con drone o acquisizione di rilievo LIDAR da piattaforma aerea (data di acquisizione massimo 5 anni dalla data di pubblicazione del bando) e la successiva restituzione su opportune cartografie tematiche georeferenziate a scala idonea, nonché la restituzione dei DTM ricavati.**

3.6.5 Consenso alla pubblicazione e trasmissione dei dati e informazioni ex artt. 35 e 36 del D.Lgs. 36/2023

Ai sensi dell'art. 35, comma 1, del D.Lgs. 36/2023, le stazioni appaltanti assicurano in modalità digitale l'accesso agli atti delle procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici, mediante acquisizione diretta dei dati e delle informazioni inseriti nelle piattaforme, ai sensi degli articoli 3-bis e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241 e degli articoli 5 e 5-bis del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

Ai sensi dell'art. 36, comma 1, del Codice, l'offerta dell'operatore economico risultato aggiudicatario, i verbali di gara e gli atti, i dati e le informazioni presupposte all'aggiudicazione sono resi disponibili (attraverso la piattaforma di approvvigionamento digitale di cui all'art. 25 del D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii. utilizzata dalla stazione appaltante) a tutti i candidati e offerenti non definitivamente esclusi contestualmente alla comunicazione digitale dell'aggiudicazione (art. 91 del Codice).

Agli operatori collocati nei primi cinque posti in graduatoria, sono resi reciprocamente disponibili, attraverso la stessa piattaforma, gli atti di cui all'art. 36, comma 1, del Codice, nonché le offerte dagli stessi presentati (art. 36, comma 2, del Codice).

Nella comunicazione dell'aggiudicazione, la stazione appaltante dà anche atto delle decisioni assunte sulle eventuali richieste di oscuramento di parti delle offerte di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 36 del Codice, indicate dagli operatori economici ai sensi dell'art. 45, comma 4, lettera a) del medesimo D.Lgs. (art. 36, comma 3, del Codice).

3.6.6 Ulteriori eventuali dichiarazioni e documentazione (se ricorrono le condizioni)

a) **limitatamente agli operatori economici la cui documentazione o l'offerta è sottoscritta da un procuratore o institore:** scrittura privata autenticata o atto pubblico di conferimento della procura speciale o della preposizione institoria o, in alternativa, dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'articolo 46, comma 1, lettera u), del d.P.R. n. 445/2000, attestante la sussistenza e i poteri conferiti con la procura speciale o con la preposizione institoria, con gli estremi dell'atto di conferimento ai sensi degli articoli 1393 e 2206 del codice civile;

3.7 Gestione della documentazione amministrativa

3.7.1 Validità e formalità delle dichiarazioni

Tutte le dichiarazioni richieste dal presente Documento, ivi compreso il DGUE di cui al paragrafo 3.7 che, di norma e fatte salve particolari situazioni, assolve integralmente agli obblighi dichiarativi, in quanto compatibile:

a) devono essere firmate digitalmente dal dichiarante secondo le indicazioni di cui al paragrafo 1.6.7, con l'osservanza delle seguenti formalità:

- i. mediate firma digitale ai sensi dell'articolo 24, commi 1, 2 e 3, del CAD, con esclusione di altra firma elettronica qualificata o non qualificata; si può astenersi dall'allegare copia del documento di riconoscimento;
 - ii. limitatamente ai soggetti (persone fisiche) che eccezionalmente ma legittimamente sono esonerati dal possesso della firma digitale, le loro dichiarazioni devono essere corredate da copia fotostatica del documento di riconoscimento in corso di validità; per ciascun dichiarante è sufficiente una sola copia del documento di riconoscimento anche in presenza di più dichiarazioni su più fogli distinti;
- b) si intendono rese ai sensi rispettivamente degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000;
- c) l'eventuale documentazione prodotta in copia conforme deve essere sottoscritta dall'interessato in favore del quale è stato rilasciato l'originale o dal soggetto nell'interesse del quale è prodotta nel procedimento, con attestazione di conformità all'originale, ai sensi degli articoli 19 o 19-bis del D.P.R. n. 445 del 2000;
- d) in caso di dichiarazioni unificate che coinvolgono o interessano più soggetti o persone fisiche di cui all'articolo 94, comma 3 del Codice, quali quelle relative ai motivi di esclusione di cui agli articoli 94 e 95, la sottoscrizione deve essere apposta:
- i. dal rappresentante legale dell'operatore economico se questi si avvale dell'articolo 47, comma 2, del D.P.R. n. 445 del 2000, dichiarando anche per tutti gli altri soggetti (persone fisiche) coinvolti;
 - ii. dal rappresentante legale dell'operatore economico e singolarmente da tutti gli altri soggetti (persone fisiche) in carica, di cui all'articolo 94, comma 3, del Codice, coinvolti nella dichiarazione, con riferimento agli aspetti di propria pertinenza;
- e) la documentazione prodotta in originale deve essere sottoscritta dai soggetti che l'hanno prodotta.

3.7.2 Altre condizioni:

- a) Ai sensi dell'articolo 48, comma 2, del d.P.R. n. 445 del 2000, le dichiarazioni sono redatte sul modello di DGUE presente sulla piattaforma EmpULIA ai sensi del successivo paragrafo 3.7, che l'operatore economico può adattare in relazione alle proprie condizioni specifiche;
- b) le dichiarazioni e i documenti possono essere oggetto di richieste di completamenti o chiarimenti da parte della Stazione appaltante con i limiti e alle condizioni di cui all'articolo 101 (soccorso istruttorio) del Codice;
- c) le dichiarazioni sostitutive di certificazioni o di attestazioni rilasciate da pubbliche amministrazioni o detenute stabilmente da queste, possono essere sostituite da copie autentiche rilasciate da depositari pubblici autorizzati o da pubblici ufficiali.

3.8 DGUE (Documento di Gara Unico Europeo)

3.8.1 Predisposizione e trasmissione del DGUE da parte del concorrente

Il Documento di gara unico europeo (DGUE) consiste in un'autocertificazione resa dall'operatore economico, ai sensi del DPR 445/2000, attestante l'assenza di situazioni che comportano motivi di esclusione dalla procedura previsti dalla normativa nazionale e comunitaria nonché il rispetto dei criteri di selezione e partecipazione definiti nel bando di gara, in capo al medesimo operatore economico.

In particolare, il DGUE:

- a) deve essere presentato da tutti gli operatori economici, sottoscritto con firma digitale del rispettivo legale rappresentante, ognuno per quanto di propria competenza e con riferimento alle cause di esclusione e ai requisiti di selezione di cui al presente Capo che lo riguardano in qualsiasi forma di partecipazione o coinvolgimento (singoli, raggruppati, consorziati, ausiliari, cedenti o affittanti l'azienda o il ramo d'azienda, cooptati). In particolare, è richiesto all'operatore economico sia che partecipi singolarmente sia in forma aggregata, quale mandatario, capogruppo o mandante; in questi ultimi casi deve essere presentato singolarmente da ciascun operatore economico raggruppato o consorziato. Deve essere presentato, inoltre, dagli operatori economici consorziati indicati come esecutori dai consorzi stabili e dai consorzi di cooperative nonché dagli operatori economici ausiliari (in caso di avalimento). Le professionalità

raccomandate che concorrono all'ammissione e/o all'adeguatezza e multidisciplinarietà dello staff tecnico impiegato, se individuati in un collaboratore o consulente come definito al paragrafo 1.4.2, lettera l) e al paragrafo 3.1.1 lettera B - punto 4 della lettera a), ovvero aventi rapporto organico con l'offerente, devono essere indicati nel DGUE dell'operatore con cui hanno instaurato il rapporto giuridico. Se il professionista raccomandato è cooptato ovvero incardinato come mandante in raggruppamento temporaneo deve compilare opportunamente il proprio DGUE prestando attenzione a quanto indicato nel **paragrafo 3.1.1** di questo disciplinare

- b) ogni DGUE deve riguardare un singolo operatore economico, tra quelli di cui al punto precedente e deve ricomprendere tutti i soggetti (persone fisiche) di cui all'articolo 94 comma 3, del Codice, appartenenti o riconducibili allo stesso operatore economico;
- c) relativamente alle cause di esclusione aventi natura personale soggettiva di cui all'articolo 94, commi 1 e 2 del Codice, in quanto riferibili a persone fisiche di cui all'articolo 94, comma 3, e in carica oppure cessate dalla carica nell'anno antecedente, nonché alle cause di esclusione aventi natura soggettiva di cui all'articolo 95, comma 1, le relative dichiarazioni possono essere sottoscritte:
 - da tutte le persone fisiche coinvolte o interessate;
 - dal legale rappresentante dell'operatore economico, in nome e per conto dei terzi interessati, solo se ne assume la responsabilità ai sensi dell'articolo 47, comma 2, del D.P.R. n. 445 del 2000;
- d) eventuale documentazione integrativa allegata, se prodotta in copia, deve essere sottoscritta dal soggetto interessato che ne intende dichiarare la conformità all'originale.

3.8.2 Indicazioni per la compilazione del DGUE

Il DGUE è articolato come segue:

Parte I. Informazioni sulla procedura di appalto (precompilata dalla Stazione appaltante).

Parte II. Informazioni sull'operatore economico.

Sezione A. Informazioni sull'operatore economico: individuazione e forma giuridica tra quelle di cui alle lettere dalla a) alla h) dell'art. 65, comma 2, del Codice; inoltre:

- modalità di partecipazione in caso di Forma aggregata;
- in caso di R.T.P. indicazione degli operatori economici in raggruppamento; lo stesso per soggetti in contratto di rete e Gruppi Europei di Interesse Economico;
- in caso di consorzio indicazione dei consorziati coinvolti;

Sezione B. Informazioni sui rappresentanti dell'operatore economico: individuazione dei soggetti (persone fisiche) di cui al paragrafo 3.1.3;

Sezione C. Informazioni sull'affidamento sulle capacità di altri soggetti (ricorso all'avvalimento); è riservata all'operatore economico che ricorre all'avvalimento; deve essere omessa dai consorziati (l'avvalimento, se presente, non può essere a favore del consorziato bensì del consorzio); deve essere omessa dall'operatore economico ausiliario (a questi è vietato l'avvalimento "a cascata").

Sezione D. È riservata all'operatore economico che ricorre al subappalto. Non è richiesta l'indicazione della terna di nominativi (ex D.L. 31 dicembre 2020, n. 183 c.d. Decreto "milleproroghe"⁸).

Parte III. Motivi di esclusione (articoli 94 e 95 del Codice, riportati ai punti da 3.1.1. a 3.1.8)

Sezione A. Motivi legati a condanne penali: individuazione dei provvedimenti di natura penale di cui al paragrafo 3.1.1 a carico di soggetti di cui al paragrafo 3.1.3; inoltre, se ricorre il caso:

- precisazioni sui periodi di interdizione imposti dal provvedimento penale;
- misure di self cleaning e altre informazioni pertinenti;
- misure di dissociazione in caso di condanne di soggetti cessati di cui al paragrafo 3.1.3, lettera b);

⁸Il D.L. 31 dicembre 2020, n. 183, noto come Decreto Milleproroghe, è un provvedimento che ha introdotto diverse proroghe in materia di termini legislativi, scadenze e altre disposizioni urgenti, in particolare relative all'emergenza COVID-19, prorogando ad esempio le norme sullo smart working e bloccando l'esecuzione di sfratti. Il decreto è stato successivamente convertito con modificazioni nella Legge 26 febbraio 2021, n. 21.

(in caso di più soggetti colpiti da provvedimenti di natura penale o di più reati per i quali è stato emesso provvedimento penale, rispetto a questa sezione del DGUE, replicare i pertinenti quadri della stessa sezione A);

Sezione B. Motivi legati al pagamento di imposte o contributi previdenziali di cui al paragrafo 3.1.4;

Sezione C. Motivi legati a insolvenza, conflitto di interessi o illeciti professionali, distinti tra:

- violazione di obblighi in materia di sicurezza e salute su lavoro o di diritto ambientale o del lavoro;
- misure fallimentari, concordatarie o altre misure analoghe, con le eventuali informazioni utili a superare le misure che ostano o limitano la partecipazione;
- gravi illeciti professionali, con informazioni su tali illeciti;
- (in caso di più fattispecie di risoluzioni contrattuali precedenti o contestazioni analoghe, replicare il pertinente quadro della sezione C);
- conflitti di interesse o condizioni di distorsione della concorrenza, relativamente all'operatore economico oppure a persone fisiche di cui al paragrafo 3.1.3, lettera a); in tal caso fornire le opportune informazioni;

(in caso di più soggetti che ricadono in una delle condizioni descritte, replicare il pertinente quadro della stessa sezione C);

Sezione D. Altri motivi di esclusione previsti dalla legislazione nazionale, distinti tra:

- misure di prevenzione o altri provvedimenti pregiudizievoli in materia antimafia;
- sanzioni interdittive o limitative della capacità contrattuale, con indicazione delle stesse;
- iscrizioni nel casellario informatico dell'ANAC per aver prodotto false dichiarazioni o documentazioni;
- violazione del divieto di intestazione fiduciaria;
- regolarità con la disciplina sul diritto al lavoro dei diversamente abili, indicando il numero dei dipendenti impiegati e l'eventuale condizione di esenzione;
- omessa denuncia di particolari reati alle condizioni;
- situazioni di controllo reciproco tra operatori economici che partecipano in concorrenza tra di loro; in tal caso fornire le opportune informazioni;
- condizioni di pantouflage o revolving door di cui al paragrafo 3.1.7, relativamente all'operatore economico oppure a persone fisiche di cui al paragrafo 3.1.3, lettera a).

Parte IV. Criteri di selezione (articolo 100 del Codice, riportati al paragrafo 3.1)

Sezione A. Idoneità (come richiesta al paragrafo 3.1.1)

- possesso dell'iscrizione all'ordine professionale o agli ordini professionali di cui al paragrafo 3.1.1 lettera A commi 1 e 2;
- limitatamente agli operatori in forma societaria: iscrizione alla C.C.I.A.A.

Sezione B. Capacità economica e finanziaria (come richiesta al paragrafo 3.1.2)

- copertura assicurativa contro i rischi professionali (comma 1 bis dell'art. 40 parte V dell'allegato II.12 del codice).

Sezione C. Capacità tecniche e professionali (come richieste al paragrafo 3.1.3)

- tutte le informazioni di cui al paragrafo 3.1.1

Sezione D. Sistemi di garanzia della qualità (come richiesti al paragrafo 3.1.4)

- vale quando riportato al paragrafo 3.1.4

Parte V. Riduzione del numero di candidati qualificati (omesso in quanto non pertinente)

Parte VI. Dichiarazioni finali e sottoscrizioni.

Se il soggetto che sottoscrive dichiara solo per sé stesso, devono essere apposte anche le firme delle altre persone fisiche citate nel DGUE in quanto dichiaranti; se il soggetto che sottoscrive dichiara anche per le altre persone fisiche citate nel DGUE, ai sensi dell'articolo 47, comma 2, del d.P.R. n. 445 del 2000, non sono necessarie le firme di queste ultime né, ove necessari, i rispettivi documenti di riconoscimento.

3.8.3 Modalità di compilazione del DGUE su EmpULIA

Ai sensi dell'art. 25 del D.lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii. l'operatore economico utilizza il DGUE (Documento di gara unico europeo) accessibile sulla piattaforma EmpULIA cliccando sulla funzione "Compila DGUE". È possibile utilizzare la funzione "Copia da DGUE" per copiare i dati già disponibili nel Sistema nel caso sia già stato compilato un documento DGUE su un'altra procedura.

1. Il DGUE è strutturato in aree, alcune delle quali già precompilate dall'Ente, i campi obbligatori sono in grassetto e contrassegnati con asterisco. Si precisa che l'indirizzo di posta elettronica recuperato automaticamente dal Sistema è quello indicato dall'utente in sede di registrazione come unico utilizzabile per tutte le comunicazioni, aventi valore legale, inviate tramite il portale.
2. Firma del Documento di Gara unico europeo: La "Firma del Documento" va eseguita solo a compilazione ultimata del modulo, secondo la procedura di seguito indicata:
 - "Genera PDF" del DGUE: con tale funzione il sistema genererà, in formato .pdf, il DGUE che dovrà essere salvato sul proprio PC;
 - Apporre la firma digitale al DGUE;
 - Allegare il pdf firmato: utilizzare il comando "Allega pdf firmato" al fine di allegare il file .pdf del DGUE, firmato digitalmente. Il nome del documento correttamente inserito verrà visualizzato a video nel campo "File Firmato".
 - Cliccare su "Chiudi" per tornare all'Offerta, dove verrà data evidenza dell'avvenuto inserimento del modulo DGUE firmato digitalmente dal dichiarante.

A. Per la MANDATARIA: inserimento dei DGUE dei componenti del RTI

Nel caso sia stata richiesta la compilazione del DGUE da parte della Stazione appaltante e la partecipazione avvenga in forma Associata (RTI), è obbligatorio per la Mandataria (Capogruppo) attivare la richiesta di compilazione del DGUE per tutte le componenti del RTI (**la mancata compilazione del modulo DGUE relativo alle Componenti non consentirà l'invio dell'offerta**).

Per attivare la richiesta di compilazione per le Componenti del RTI, inserite nella busta Documentazione, attraverso la selezione "SI" sulla voce "Partecipa in forma di RTI" e con il comando "Inserisci Mandante" verrà creata una nuova riga che dovrà essere compilata inserendo il Codice fiscale della ditta Mandante ed il sistema compilerà in automatico le informazioni anagrafiche; di seguito cliccare sul comando "Richiedi Compilazione DGUE".

Il sistema indicherà nel campo "Stato DGUE" sulla griglia del RTI lo stato "Inviata Richiesta".

Contestualmente all'invio della Richiesta di compilazione, le componenti del RTI riceveranno la notifica tramite posta elettronica, contenente l'invito a compilare il modulo richiesto.

B. Inserimento dei DGUE ricevuti dai componenti del RTI

La Mandataria riceverà un'e-mail di notifica ogni volta che un componente del RTI invierà il proprio DGUE compilato.

La Mandataria dovrà collegarsi in area privata, e collocarsi sulla busta documentazione dell'offerta salvata e cliccare sul comando "Scarica documenti ricevuti".

Un messaggio a video confermerà l'avvenuto caricamento del DGUE e verrà reso visibile sulla griglia "RTI" nella colonna "DGUE".

È possibile scaricare il DGUE in formato pdf cliccando sull'icona con il bollino rosso, mentre per scaricare il file firmato digitalmente occorre cliccare sul nome del file.

Per visualizzare il contenuto della risposta, cliccare sull'icona della lente nella colonna "Risposta".

Nel caso il DGUE ricevuto non sia stato compilato correttamente dal componente dell'RTI, la mandataria può rifiutarlo cliccando sul comando "Annulla".

A questo punto cliccare su "Chiudi" per tornare all'offerta ed inviare una nuova richiesta di compilazione del DGUE alle componenti alle quali è stato annullato.

C. Per le Mandanti: DOCUMENTI RICHIESTI DA TERZI

I componenti del RTI che riceveranno la notifica (tramite posta elettronica) per il sollecito alla compilazione del modulo DGUE, dovranno innanzitutto accedere al Portale e-procurement della Regione Puglia (<http://www.empulia.it>) cliccando sul comando "Log-in".

Effettuato il Login, verrà mostrata la "Lista Attività" con la comunicazione relativa alla compilazione del DGUE richiesto dalla Mandataria.

È possibile cliccare sull'oggetto per accedere al dettaglio oppure sul tasto "Continua" per accedere alla funzione "Documentazione Richiesta da Terzi" e gestire la richiesta.

Il gruppo funzionale "Documentazione Richiesta da Terzi" permette di gestire la compilazione della documentazione di gara da parte delle componenti delle RTI.

D. Accesso alla Richiesta

- Cliccare sull'icona della lente nella colonna "Apri";
- "Prendi in Carico": funzione che consente di procedere alla compilazione della richiesta.

E. Accesso al DGUE da compilare

Per accedere al documento di risposta, cliccare sul comando "Apri Risposta".

F. Compilazione del DGUE ricevuto dalla Mandataria

- Cliccare sull'omonimo comando "Compila DGUE" e compilare il DGUE come descritto in precedenza;
- "Genera PDF" del DGUE e apporre la firma digitale;
- Allegare il pdf firmato: utilizzare il comando "Allega pdf firmato" al fine di allegare il file .pdf del DGUE, firmato digitalmente. Il nome del documento correttamente inserito verrà visualizzato a video nel campo "File Firmato". In alternativa, è possibile modificare le informazioni precedentemente inserite cliccando sul comando "Modifica dati".
- Cliccare su "Chiudi" per tornare alla schermata precedente e procedere all'inoltro della risposta cliccando sul pulsante "Invio".

Tutte le operazioni sopra descritte devono essere compiute da tutti gli operatori economici partecipanti siano essi soggetti singoli o riuniti in raggruppamento (compresi i propri ausiliari, ecc.) per la richiesta di compilazione del DGUE.

G. Invio dell'offerta carente di uno o più DGUE strutturati

Nel caso di invio dell'offerta carente di uno o più DGUE "Strutturati" (da parte ad es., di mandatarie, mandanti, ausiliarie, esecutrici lavori, ecc.), l'eventuale ricorso al soccorso istruttorio è rimesso esclusivamente alle decisioni e valutazioni della stazione appaltante, adottate nel rispetto delle norme previste dal Codice degli Appalti e ss.mm.ii, in linea con quanto stabilito all'art 12 "Manleva" della Disciplina di utilizzo della piattaforma, secondo cui: "Le procedure di gare telematiche, effettuate tramite la Piattaforma EmPULIA, si svolgono sotto la direzione e l'esclusiva responsabilità dell'Ente aderente".

Tanto premesso, si invitano gli operatori economici a prestare la massima attenzione nella tempestiva compilazione telematica dei DGUE richiesti.

Per la compilazione del DGUE si consiglia di consultare il manuale reperibile sul sito di EmPulia al seguente link: http://empulia.it/Manuali/OE_Compilazione_DGUE/OE_Compilazione_DGUE.pdf

4 CAPO 4 - OFFERTA

4.1 Offerta tecnica

(Busta telematica dell'Offerta tecnica)

L'operatore economico nella sezione, "CARICAMENTO LOTTI" direttamente sulla riga "ELENCO PRODOTTI" nel campo del foglio denominato "RELAZIONE TECNICA" dovrà inserire la documentazione tecnica prevista dal presente Capo, in formato elettronico, con l'apposizione della firma digitale del legale rappresentante dell'operatore economico e/o del soggetto munito dei necessari poteri e/o qualifiche, secondo le informazioni

fornite al paragrafo 4.1.2. Nel caso di documenti analogici (cartacei), essi dovranno essere trasformati in copia informatica e, successivamente, firmati dal legale rappresentante della ditta partecipante o soggetto legittimato. Il tutto deve avvenire nel rispetto dell'art. 22, comma 3, del d.lgs. 82/2005 (Copie informatiche di documenti analogici) e/o dell'art. 23-bis del d.lgs. 82/2005 (Duplicati e copie informatiche di documenti informatici) e nel rispetto delle regole tecniche di cui all'art. 71 del medesimo d.lgs. 82/2005.

La documentazione inerente all'Offerta Tecnica, come descritta ai punti seguenti, dovrà essere DISTINTA e riferita a ciascun singolo lotto per il quale il concorrente partecipa.

4.1.1. Oggetto e contenuto della Busta dell'Offerta Tecnica

La busta dell'Offerta Tecnica contiene esclusivamente l'Offerta Tecnica costituita dalla documentazione necessaria alla valutazione degli elementi di cui al Punto II.2.5), numeri 1, 2 e 3, del bando di gara, suddivisi in sub-elementi, come meglio specificati nel seguente prospetto:

Elementi / sub-elementi di valutazione tecnica		Sub-pesi	pesi
1.	Professionalità ed adeguatezza dell'offerta		40
	l'elemento è suddiviso in sub-elementi e sub-pesi come segue:		
1.a	capacità a realizzare la prestazione sotto il profilo tecnico, desunta da un numero di almeno tre servizi relativi scelti fra interventi qualificabili affini a quelli oggetto dell'affidamento ed interventi ritenuti dal concorrente significativi della propria esperienza	24	
1.b	qualità delle soluzioni ingegneristiche adottate nelle progettualità di cui al punto a) e livello della progettazione	16	
2.	Caratteristiche metodologiche del servizio (illustrazione delle attività che si intendono svolgere e modalità di esecuzione)		25
	l'elemento è suddiviso in sub-elementi e sub-pesi come segue:		
2.a	efficacia della modalità di esecuzione del servizio con riferimento alle attività propedeutiche alla redazione del progetto e alle metodologiche di approccio alle soluzioni progettuali	10	
2.b	risorse umane e strumentali che saranno messe a disposizione per lo svolgimento dei servizi di cui ai punti precedenti	15	
3	Adeguatezza dei sistemi di gestione:		5
	l'elemento è suddiviso in sub-elementi e sub-pesi come segue:		
3 a	1.Certificazione ISO 9001 – sistema di gestione della qualità	1	
3 b	2.Certificazione ISO 14001 – Standard internazionale per i sistemi di gestione Ambientale (SGA)	2	
3 c	3.Certificazione ISO 45001 - Standard internazionale per un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro (SGS)	2	
4.	Soluzioni ambientali e in materia di sicurezza (illustrazione delle proposte e degli adempimenti in materia ambientale e di tutela della sicurezza dei lavoratori e di terzi)		10
SOMMA dei pesi dell'Offerta Tecnica			80

a) Fermi restando i criteri e le modalità di valutazione di cui al paragrafo 5.1.1, che si raccomanda di tenere in considerazione nella fase di redazione dell'**Offerta Tecnica**, gli elementi di valutazione devono avere o, a seconda delle condizioni e della sensibilità dell'offerente, possono avere, i seguenti contenuti:

1. quanto all'elemento numero 1:

- una documentazione grafica (per grafica si intende elaborazione con disegni tecnici, con fotografie, con *fotorendering* o ogni altra tipologia di rappresentazione per immagine ritenuta utile dall'offerente, anche combinate tra di loro), **di un numero di almeno 3 interventi analoghi** a quello oggetto delle prestazioni in gara, che l'offerente ritenga maggiormente significativo per contenuto, qualità e affidabilità progettuale e meglio attinente allo specifico lotto cui si riferiscono gli interventi da progettare, secondo i diversi sub-elementi di valutazione considerati;
- una relazione descrittiva degli interventi scelti dal concorrente, che illustri, a titolo di spiegazione o approfondimento, le rappresentazioni grafiche su citate, con l'indicazione:
 - i. dei contenuti valorizzati nel progetto sotto il profilo ingegneristico;
 - ii. dei contenuti valorizzati nel progetto sotto i profili ambientali, paesaggistici, agricolo-forestali e archeologici e della valorizzazione delle competenze multidisciplinari espresse nell'intervento;
 - iii. dell'analogia con gli interventi oggetto della prestazione, costituita dalla riconducibilità oggettiva alla Classificazione di cui al paragrafo 2.2, integrata con le caratteristiche oggettive di natura geologica e ambientale;
 - iv. del livello o, se più di uno, dei livelli di progettazione svolti, se è stato prestato anche il coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione e l'indicazione dei professionisti che hanno partecipato alla progettazione e del loro livello di responsabilità (secondo il principio di "chi ha fatto cosa");
- la progettazione relativa all'intervento illustrato deve essere stata fatta dall'offerente (o da un professionista con rapporto organico con l'offerente) e, in caso di offerente in forma aggregata, dal mandatario o capogruppo;
- la progettazione deve essere stata svolta dall'offerente in misura prevalente nel caso il lavoro sia stato oggetto di servizi svolti a suo tempo in raggruppamento temporaneo con terzi;
- i contenuti di natura professionale e multidisciplinare indicati ai fini della valutazione del presente elemento sono quelli relativi al progetto presentato;
- la progettazione deve essere stata avviata e conclusa nel decennio antecedente la data del presente documento; non è necessariamente un servizio dichiarato ai fini del possesso dei requisiti di cui al paragrafo 3.1.3; non può essere oggetto di avvalimento;

2. quanto all'elemento numero 2:

- il contenuto della relazione è lasciato all'autonomia del progettista, il quale deve descrivere con dettaglio e completezza, ma nello stesso tempo con sinteticità, le modalità con le quali intende affrontare e svolgere le diverse prestazioni da affidare e i diversi adempimenti che le caratterizzano relativamente allo specifico lotto;
- la relazione deve essere distinta per capitoli o paragrafi separati per ciascun sub-elemento che si intende illustrare;
- l'illustrazione dell'organizzazione del servizio deve riportare l'organigramma operativo e tecnico per l'espletamento dell'incarico, integrato in forma sintetica dai profili professionali (aventi certificazioni e qualifiche previste dalla normativa specifica) e curricolari dei soggetti (persone fisiche) che si intendono impiegare nello svolgimento dei servizi, il loro grado o livello di impiego e di impegno nei servizi da affidare, purché siano nella disponibilità dell'offerente secondo quanto dichiarato nella documentazione amministrativa;
- i contenuti di natura professionale e multidisciplinare indicati ai fini della valutazione del presente elemento sono quelli attualmente disponibili in capo all'offerente e che lo stesso si impegna ad utilizzare nella prestazione dei servizi da aggiudicare;
- la relazione deve contenere, a pena di irrilevanza sotto il profilo della sua valutazione, l'illustrazione operativa, sotto il profilo metodologico e procedurale, delle soluzioni organizzative proposte per impostare la progettazione esaminando le criticità idrauliche del territorio, a scala di

bacino, nonché il locale modello geologico e geotecnico di riferimento (motivandone la scelta in relazione alle problematiche del sito) necessari per le verifiche di sicurezza e per la progettazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico cui si riferiscono i servizi da affidare, incluso il sistema di monitoraggio da mettere in opera per il controllo della relativa efficacia e funzionalità;

3. quanto all'elemento numero 3:

- È necessario dimostrare il possesso delle certificazioni ISO 9001-14001 e 45001 mediante presentazione del certificato in fotocopia accompagnata da una autocertificazione, redatta ai sensi del DPR 445/2000, che attesti la validità del certificato dichiarando la conformità all'originale. **Non saranno accettati documenti privi della dichiarazione di conformità;**

4. quanto all'elemento numero 4:

- il contenuto della relazione è lasciato all'autonomia dell'offerente, il quale deve descrivere con dettaglio e completezza, ma nello stesso tempo con sinteticità, le soluzioni che consentono la migliore compatibilità delle opere previste ed il loro inserimento nel contesto locale in relazione ai vincoli (idrogeologico, ambientali, archeologici e architettonico - paesaggistici) e alle interferenze presenti nel territorio in cui si realizzeranno le opere. Sono da evidenziare gli interventi di ingegneria naturalistica;

b) l'offerta tecnica deve essere costituita come segue:

1) quanto all'elemento numero 1:

- per la documentazione grafica, un numero massimo di 3 (tre) schede in formato A3, oppure di 6 (sei) schede in formato A4; è ammessa la combinazione tra i due formati nella sostanziale invarianza della superficie complessiva delle schede;
- per la relazione descrittiva dell'intervento, un numero massimo di 5 (cinque) cartelle;

2) quanto all'elemento numero 2:

- per una eventuale integrazione con rappresentazione grafica, un numero massimo di 1 (una) scheda in formato A3, oppure di 2 (due) schede in formato A4;
- per la relazione tecnica illustrativa un numero massimo di 20 (venti) cartelle;

3) quanto all'elemento numero 3:

- per una eventuale integrazione con rappresentazione grafica, un numero massimo di 1 (una) scheda in formato A3, oppure di 2 (due) schede in formato A4;
- per la relazione tecnica illustrativa un numero massimo di 10 (dieci) cartelle;

4) quanto all'elemento numero 4:

- per una eventuale integrazione con rappresentazione grafica, un numero massimo di 1 (una) scheda in formato A3, oppure di 2 (due) schede in formato A4;
- per la relazione tecnica illustrativa un numero massimo di 10 (dieci) cartelle;

c) il numero delle schede e delle cartelle di cui alla lettera b), costituisce forte raccomandazione di elevato significato funzionale alla celerità del procedimento, ancorché non vincolante ai fini dell'ammissione dell'Offerta Tecnica. Il superamento del numero massimo non costituisce causa di esclusione ma qualora vengano superati i limiti di pagine e schede sopra previste, la Commissione non valuterà la parte eccedente; in ogni caso è ammessa la compensazione di tale numero tra le relazioni sui diversi elementi di valutazione;

d) all'Offerta Tecnica dell'aggiudicatario si applica la disciplina di cui al paragrafo 7.4.2.

4.1.2. Condizioni dell'Offerta tecnica

a) in merito alle formalità della documentazione costituente l'Offerta tecnica:

- le relazioni devono essere così organizzate: numerate con la formula «pagina n. X di n. Y», oppure «X/Y» (escluso copertina e indice, se presenti), in carattere "Arial" di dimensione non inferiore a 12 (dodici), allineamento giustificato e con interlinea 1;
- gli elaborati tecnici (relazioni e grafici) dovranno essere firmati digitalmente (in formato .p7m) da

un tecnico redattore all'esercizio della professione di Ingegnere e iscritto al relativo Albo professionale sezione A, e dal legale rappresentante dell'operatore economico o da altro soggetto munito dei necessari poteri;

- in caso di offerente in raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituito, le sottoscrizioni devono essere apposte, con le modalità di cui al precedente punto, dal legale rappresentante del mandatario e dal tecnico redattore;
 - in caso di offerente in raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora formalmente costituito, le sottoscrizioni devono essere apposte, con le modalità di cui sopra, dal legale rappresentante di tutti gli operatori economici raggruppati/consorziati e dal tecnico redattore;
 - in caso di consorzi stabili, di consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro, e di consorzi tra imprese artigiane di cui all'art. 65, comma 2, lett. b), c) e d) del Codice, dal legale rappresentante del consorzio;
 - le eventuali certificazioni di organismi accreditati o istituti indipendenti devono essere rese come dichiarazioni sostitutive di notorietà di conformità all'originale;
 - la commissione terrà conto nella valutazione anche della intellegibilità, esaustività e chiarezza della documentazione prodotta dai concorrenti e riterrà ininfluenti in fase di valutazione proposte non funzionali al progetto;
- b)** per "cartelle" si intendono le facciate utilizzate di ciascun foglio (quindi corrispondono alle "pagine" e non ai "fogli"), in formato A4, con le seguenti precisazioni:
- possono contenere, in luogo di testo scritto, schemi, diagrammi, rappresentazioni grafiche integrative, calcoli e altre forme di espressione intellettuale;
 - non sono computati nel numero delle cartelle le copertine, gli eventuali sommari e le eventuali certificazioni di organismi accreditati o istituti indipendenti, allegate alle relazioni;
- c)** dall'Offerta tecnica non deve risultare, **a pena di esclusione**, alcun riferimento che possa rendere palese, direttamente o indirettamente, la misura dell'Offerta economica e temporale di cui al paragrafo 4.2. o comunque pregiudicarne la segretezza;
- d)** nel caso in cui l'Offerta tecnica, a giudizio dell'offerente, contenga in tutto o in parte segreti tecnici o commerciali suscettibili di essere sottratti all'accesso, giusta articolo 35, comma 4 del Codice, deve essere corredata da una dichiarazione, adeguatamente motivata e comprovata, che dimostri la sussistenza di tali condizioni e trova applicazione il paragrafo 9.1.4;
- e)** l'Offerta tecnica non può:
- essere in contrasto con le condizioni di sottoscrizione di cui alla precedente lettera a). Qualora si riscontri la carenza di una o più firma/e digitale/i sulla documentazione tecnica dei soggetti con poteri di rappresentanza, stante l'utilizzo di una Piattaforma Telematica che assicura la provenienza delle offerte presentate, si procederà a verificare la riconducibilità dell'offerta tecnica all'operatore economico partecipante alla procedura, in forma singola o aggregata. In caso di esito negativo della suddetta verifica, l'operatore economico sarà escluso dalla procedura;
 - comportare alcun maggior onere, indennizzo, rimborso, adeguamento o altro, a carico della Stazione appaltante; ne consegue che sotto il profilo economico l'importo contrattuale determinato in base all'Offerta economica resta insensibile alla predetta Offerta tecnica;
 - contenere elementi proposti sotto condizione di variazioni del corrispettivo;
 - in relazione a uno o più d'uno degli elementi o sub-elementi di valutazione:
 - 1) esprimere o rappresentare soluzioni tra loro alternative, opzioni diverse, proposte condizionate o altre condizioni equivoche o caratterizzate da ambiguità che non ne consenta una valutazione univoca;
 - 2) prevedere soluzioni tecniche o prestazionali peggiorative rispetto a quanto previsto dalla documentazione a base di gara oppure incompatibili con quest'ultima;
 - 3) essere in contrasto con la normativa tecnica applicabile all'intervento oggetto della gara o a disposizioni legislative o regolamentari imperative o inderogabili;

- 4) essere in contrasto con autorizzazioni, pareri o altri atti di assenso, comunque denominati, già espressi con atti pubblici o recepiti in questi, o con prescrizioni imposte negli stessi atti di assenso, oppure in contrasto con gli strumenti di pianificazione urbanistica, territoriale o paesaggistica o con altri vincoli inderogabili;
- 5) interferire con sedimi di proprietà privata non previsti dal Piano Parcellare integrante il progetto esecutivo se non nei limiti di tolleranza ammessi dalla documentazione a base di gara;
- f) il verificarsi di una delle condizioni di cui alle precedenti lettere c) oppure e) comporta la non ammissibilità dell'Offerta Tecnica e l'esclusione del relativo offerente.

Le proposte migliorative possono riguardare modalità tecnico operative ritenute dall'offerente di completamento e di perfezionamento per ottimizzare le prestazioni poste a base di gara anche sotto gli aspetti dell'esecuzione dei lavori, gestione e controllo delle opere da progettare.

Tutte le proposte migliorative, anche aggiuntive, non comportano alcun riconoscimento economico da parte dell'Amministrazione appaltante pur essendo impegnative per il concorrente.

Nota bene

Al fine di evitare eventuali problemi relativi al caricamento dei file caratterizzati da notevoli dimensioni, gli operatori economici sono tenuti a:

- utilizzare l'estensione **.pdf** con dimensioni ridotte ovvero, convertire la documentazione nel formato ridotto, nelle ipotesi in cui nasca con estensioni differenti;
- caricare tali file nel sistema con congruo anticipo rispetto ai termini di scadenza.

Per allegare la documentazione, precedentemente descritta, è possibile eseguire due modalità di caricamento:

- unire la stessa in un unico file o in una cartella compressa;
- utilizzare il campo del foglio prodotti denominato "Ulteriore documentazione".

Una volta caricati i documenti si raccomanda di riaprire i file caricati al fine di verificare la funzionalità degli stessi. In caso di caricamento di file non apribili e non leggibili la responsabilità è a totale carico dell'operatore economico.

4.2 Offerta economica

(Documentazione della Busta telematica dell'Offerta economica)

La Busta economica viene generata in automatico dal sistema EmpULIA nella sezione "ELENCO LOTTI". L'operatore economico, a pena di esclusione, dovrà inserire nella sezione "CARICAMENTO LOTTI", direttamente sulla riga dei lotti di interesse, nell'"ELENCO PRODOTTI":

- a) nell'apposito campo denominato "PERCENTUALE DI SCONTO" il ribasso percentuale da applicare sul prezzo posto a base di gara, come indicato dalla stazione appaltante, per ciascun lotto di riferimento;
- b) per ciascun lotto per il quale l'operatore concorre, la propria dichiarazione d'offerta economica, da caricare nell'apposito campo denominato "ALLEGATO ECONOMICO", firmata digitalmente e predisposta preferibilmente secondo il modello allegato al presente disciplinare di gara (Modello A). **Il modulo dell'Offerta Economica deve essere DISTINTO PER CIASCUN LOTTO per il quale il concorrente partecipa:** utilizzando il modulo predisposto sarà sufficiente contrassegnare il Lotto per il quale è presentata offerta;
- c) i costi della sicurezza di cui all'art. 108 comma 9 del codice del Codice (anche se pari a zero trattandosi di prestazione di natura prevalentemente intellettuale);
- d) i costi della manodopera di cui all'art. 108 comma 9 del Codice (anche se pari a zero trattandosi di prestazione di natura prevalentemente intellettuale). Al riguardo, si precisa che:
 - la dichiarazione di offerta avrà validità ed efficacia per 180 giorni decorrenti dalla scadenza del termine di presentazione delle offerte. Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara dovessero essere ancora in corso, la Stazione appaltante potrà chiedere agli offerenti, di confermare la validità dell'offerta sino alla data indicata nella richiesta. Il mancato riscontro alla richiesta è considerato a tutti gli effetti come rinuncia dell'offerente alla

- partecipazione alla gara e la relativa Offerta non è ammessa;
- il documento deve essere caricato sul Sistema EmPULIA attraverso l'apposita procedura di upload (caricamento), seguendo scrupolosamente le indicazioni di cui alle "linee guida" disponibili sul portale di EmPULIA nella sezione "Guide pratiche".

4.2.1 Offerta di prezzo

Coerentemente a quanto stabilito dall'art. 41 comma 15 bis del d.lgs 36/2023 e ss.mm.ii, si procederà per ciascuno dei lotti precedentemente indicati a formulare l'offerta economica sugli importi a base di gara riportati al paragrafo 2.2.2, considerando che:

- a) **per il 65 per cento dell'importo posto a base di gara per ciascun lotto, l'elemento relativo al prezzo assume la forma di un prezzo fisso, secondo quanto previsto dall'articolo 108, comma 5 del d.lgs36/2023 e ss.mm.ii.;**
- b) **il restante 35 per cento dell'importo da porre a base di gara può essere assoggettato a ribasso in sede di presentazione delle offerte.**

Pertanto, valutato quanto precedentemente riportato, e con riferimento alla tabella successiva (paragrafo 4.2.2), l'offerta di prezzo è redatta mediante dichiarazione di ribasso percentuale unico sull'importo corrispondente al 35% del costo del servizio di ingegneria posto a base di gara per ciascun lotto di cui al paragrafo 2.2.2. L'offerta di prezzo ribassato deve essere timbrata e sottoscritta dal legale rappresentante dell'offerente o da altro soggetto avente i medesimi poteri, come risultante dalla documentazione già presentata, con le seguenti precisazioni:

- a) il ribasso è indicato in cifre ed in lettere; in caso di discordanza tra il ribasso indicato in cifre e quello indicato in lettere prevale il ribasso percentuale indicato in lettere; il ribasso è indicato con non più di 2 (due) cifre decimali dopo la virgola; eventuali cifre in più sono troncate senza arrotondamento, mentre eventuali cifre in meno sono sostituite con l'equivalente numero di zeri;
- b) **limitatamente ai soggetti di cui all'art. 65, comma 2, lettere e) ed f) del Codice non ancora costituiti:** ai sensi dell'articolo 68, comma 1, del Codice:
 - b.1) la sottoscrizione deve essere effettuata da tutti gli operatori economici che compongono il raggruppamento temporaneo o i consorzi ordinari di concorrenti;
 - b.2) deve contenere l'impegno alla costituzione e al conferimento di mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi (mandatario), qualora non sia già stato presentato separatamente nell'ambito della documentazione amministrativa.
- c) sono inammissibili le offerte economiche plurime o che superino l'importo a base d'asta;
- d) dell'importo relativo alle indagini geognostiche, così come le analisi geologiche, geotecniche e sismiche, i rilievi piano - altimetrici, le misurazioni e le picchettazioni o le altre attività di accertamento propedeutiche alla progettazione rientrano nelle spese complessive poste in capo all'offerta economica dell'intero gruppo di progettazione, in quanto di supporto e strettamente funzionali alle medesime attività di progettazione: in nessun caso potranno essere imputate ad un singolo progettista anche in ragione delle responsabilità che da esse scaturiscono.

4.2.2 Articolazione delle Offerte Economiche in funzione dei Lotti:

- a) **l'Offerta Economica** di cui al paragrafo 4.2.1 deve essere distinta per ciascun singolo Lotto per il quale l'offerente partecipa e presenta offerta **sulla quota dell'importo di cui alla tabella successiva colonna E;**

A	B	C	D	E
Servizio tecnico riguardante i lavori di	Importo complessivo del servizio di ingegneria	Aliquota prestazioni professionali soggetta a ribasso	Importo quota parte delle prestazioni professionali considerato fisso (65% di B importo a base di gara) art.41 comma 15 bis del codice	Importo quota parte delle prestazioni professionali soggette a ribasso (35% di B importo a base di gara)
Lotto 1 - RECUPERO E MIGLIORAMENTO DELLA	302.386,78 €	35%	196.551,41 €	105.835,37 €

FUNZIONALITÀ IDRAULICA DELFIUME OFANTO NEI TERRITORI DI CANOSA DI PUGLIA E CERIGNOLA TORRENTE CERVARO NEL TERRITORIO DI FOGGIA				
Lotto 2 - RECUPERO E MIGLIORAMENTO DELLA FUNZIONALITÀ IDRAULICA DEL TORRENTE CERVARO NEL TERRITORIO DI FOGGIA	167.076,57 €		108.599,77 €	58.476,80 €
Lotto 3 - RECUPERO E MIGLIORAMENTO DELLA FUNZIONALITÀ IDRAULICA DEL CANALE REALE NEI COMUNI DI FRANCAVILLA FONTANA E LATIANO	316.800,82 €		205.920,53 €	110.880,29 €

- b) le **Offerte Economiche** sono apposte sul modulo predisposto dalla Stazione Appaltante, contrassegnando il Lotto per il quale è presentata offerta.

5 CAPO 5 - CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

Coerentemente alle disposizioni di cui all'art. 71 e dell'art. 108 comma 1 del D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii, si procederà all'aggiudicazione dei predetti servizi riguardanti ciascuno dei lotti precedentemente indicati mediante procedura aperta e con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo applicando il **metodo aggregativo compensatore** di cui all'allegato G del Regolamento (DPR 5 ottobre 2010, n. 207 e ss.mm.ii), con le specificazioni di cui ai successivi punti da 5.1 a 5.3. La valutazione dell'offerta tecnica di cui al paragrafo 4.1. e dell'offerta economica- di cui al paragrafo 4.2. sarà effettuata in base ai seguenti punteggi. Si aggiudicherà l'appalto l'operatore economico che avrà presentato l'offerta che otterrà il punteggio più elevato su un totale di 100 punti, così suddivisi:

Parametri		PUNTEGGIO
A)	MERITO TECNICO	80
B)	PREZZO	20
Totale		100

Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida ritenuta congrua e conveniente. In tal caso non verranno assegnati punteggi ma verrà espresso solamente un giudizio di idoneità e congruità dell'offerta.

5.1 Valutazione dell'Offerta Tecnica

5.1.1 Criteri di valutazione dell'Offerta Tecnica

La valutazione dell'Offerta Tecnica avviene distintamente per ciascun singolo lotto oggetto dei servizi in appalto in funzione degli elementi a valutazione di tipo qualitativo e discrezionale dei quali è composta, così come elencati al **punto II.2.5, numeri 1, 2 e 3, del bando di gara**, in base alla documentazione contenuta nella Busta telematica dell'Offerta Tecnica di cui al paragrafo 4.1.1. di questo disciplinare. La valutazione è basata sui criteri di preferenza che premiano le proposte, le soluzioni, le offerte, in relazione ai singoli elementi e sub-elementi dell'Offerta tecnica che, a seconda delle singole fattispecie e del libero apprezzamento tecnico-discrezionale dei componenti della Commissione giudicatrice, in relazione all'intervento oggetto dell'affidamento, risultano:

- meglio coerenti e rispondenti alle aspettative della Stazione appaltante e agli obiettivi da raggiungere;
- maggiormente significative sotto i diversi profili previsti al paragrafo 4.1.1;
- maggiormente efficaci, efficienti e prestazionali in funzione dei risultati attesi;
- maggiormente convincenti nell'illustrazione e nella dimostrazione delle caratteristiche.

Fermo restando quanto previsto in precedenza, l'attribuzione delle preferenze è basata in via principale sui seguenti criteri di valutazione:

1) quanto all'elemento numero 1:

1.a) il maggior grado di analogia con i lavori oggetto dei servizi in affidamento, in relazione alla Classificazione, con preferenza per quella maggiormente aderente a quella specifica attribuita al paragrafo 2.2 e alle caratteristiche oggettive dei lavori da progettare. O ancora più specificatamente il maggior grado di analogia con l'attività e le prestazioni oggetto dell'affidamento, individuate al paragrafo 2.1, ovvero l'aver svolto interamente tutte le prestazioni di cui al paragrafo 2.1, oppure, in via graduata, i singoli livelli di progettazione, il coordinamento per la sicurezza, le prestazioni tecniche, ingegneristiche, ambientali, agricolo - forestali e archeologiche; il tutto in combinato con la miglior leggibilità e completezza delle rappresentazioni, in relazione al più elevato grado di comprensibilità per professionisti investiti per la prima volta dei contenuti degli elaborati presentati dagli offerenti, quali sono i componenti della Commissione giudicatrice;

1.b) la più pregevole e innovativa soluzione ingegneristica, con riferimento alla tipologia dell'intervento progettato e illustrato, sotto i profili delle componenti funzionale, tecnologico e prestazionale in funzione dell'assetto idraulico e/o geomorfologico del territorio di riferimento e degli obiettivi da conseguire in termini di mitigazione del rischio idrogeologico e messa in sicurezza del territorio. Inoltre, sarà considerata la più completa e adeguata individuazione delle tematiche che caratterizzano i servizi da affidare per il lotto di riferimento e, conseguentemente, la eventuale soluzione o le eventuali modalità di soluzione delle stesse, anche in rapporto al rispetto del principio del contributo all'obiettivo climatico e del "non arrecare un danno significativo" (cd. "Do No Significant Harm" - DNSH), in coerenza con l'articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852; le più efficienti metodologie per il perseguimento degli obiettivi degli interventi, autonomamente illustrate dall'offerente, secondo la propria sensibilità e professionalità, in combinato con la dimostrazione della loro sostenibilità economica rispetto alle previsioni intesa come minimizzazione delle risorse necessarie. Saranno valutate positivamente le proposte da tradursi nel progetto esecutivo, con cui si individuano soluzioni tecniche e tecnologiche che consentano di ottimizzare e/o perfezionare le previsioni di cui al progetto a base di gara nei limiti della spesa massima finanziata. Inoltre, sarà considerato il miglior rapporto tra la sintesi delle esposizioni nelle relazioni presentate, la loro chiarezza e completezza, al fine di una leale collaborazione "anticipata" che renda i lavori di esame e valutazione, da parte della Commissione giudicatrice, maggiormente spedito e, nel medesimo tempo, maggiormente ponderato e consapevole ai fini dell'apprezzamento degli aspetti effettivamente meritevoli di trattazione;

2) quanto all'elemento numero 2:

2.a) il più elevato grado di adeguatezza delle attività da svolgere, anche con riferimento alle strumentazioni da impiegare, all'eventuale uso di strumentazioni innovative e di elevata precisione, all'efficienza delle modalità di svolgimento dei servizi, le più efficienti modalità di gestione dei rapporti con i soggetti competenti della Stazione appaltante e con terzi coinvolti o interessati a qualunque titolo all'intervento, compresi i verificatori e le autorità titolari di poteri di emissione di atti di assenso comunque denominati; le più efficienti modalità di monitoraggio e controllo delle prestazioni da svolgere, del loro grado di avanzamento, del rispetto delle tempistiche. Sarà considerato anche il più elevato grado di adeguatezza delle soluzioni operative utili alla redazione del piano delle indagini necessarie alla redazione del progetto in relazione al contesto di riferimento e alla tipologia di intervento previsto, compreso quanto necessario alle verifiche di compatibilità idraulica dell'opera da progettare e delle infrastrutture eventualmente interferenti con i corsi d'acqua oggetto delle progettualità e/o alla verifica delle condizioni

di stabilità dei terreni, attuali e future, e/o al monitoraggio nel tempo, secondo quanto previsto dalla normativa tecnica di settore e dal presente documento.

2.b) Sarà considerato il più completo livello di partecipazione multidisciplinare e di apporto delle diverse professionalità nello svolgimento dei servizi tecnici relativi all'intervento progettato e presentato; le più significative interconnessioni tra le varie discipline tecniche; il più elevato grado di adeguatezza delle specifiche professionalità e capacità professionali dei soggetti da impiegare e messi a disposizione, relativamente agli ingegneri e ai geologi, agli architetti, dottori agronomi o forestali e archeologi, il loro grado o livello di impiego e impegno nello svolgimento delle prestazioni, il pregio tecnico per competenza ed esperienza desunto da un curriculum sintetico; in ogni caso distintamente per ciascuna delle citate professionalità obbligatorie e raccomandate. Sarà valutata positivamente l'inclusione lavorativa delle persone disabili, la parità di genere e l'assunzione di giovani, con età inferiore a trentasei anni;

3) quanto all'elemento numero 3:

3.a) il più elevato grado di adeguatezza delle soluzioni progettuali che garantiscono la minimizzazione degli impatti sulle componenti ambientali e che incidono localmente sugli aspetti di inserimento architettonico/paesaggistico/archeologico, valorizzandoli con modalità ecosostenibili, limitando anche temporalmente le aree da occupare provvisoriamente/definitivamente in esproprio, in relazione ai vincoli correlati e alle interferenze esistenti. La relazione deve essere integrata, a pena di irrilevanza sotto il profilo della sua valutazione, da una sintesi degli aspetti ambientali e dei vincoli oggettivi di natura diversa correlati alla realizzazione delle opere. Inoltre, sarà considerata la maggiore precisione, esaustività ed efficacia delle soluzioni proposte attinenti all'organizzazione di cantiere e alla minimizzazione delle interferenze dei lavori con il contesto e le usuali attività circostanti al fine dell'uso razionale degli spazi occupati e della sicurezza dei lavoratori e di terzi.

Gli aspetti delle Offerte Tecniche che non hanno attinenza con gli elementi di valutazione di cui paragrafo 4.1.1., non concorrono all'attribuzione di vantaggi in termini di punteggio, a prescindere dal loro valore intrinseco. Ai fini dell'attribuzione delle preferenze, **distintamente per ciascun lotto per cui si partecipa:**

a) non sono considerati gli aspetti dell'**Offerta tecnica** che:

- siano la mera ripetizione della disciplina legislativa o regolamentare o una mera reiterazione di provvedimenti di ANAC o di altre autorità a contenuto vincolante, ivi compresi i decreti ministeriali di settore, e non abbiano alcun carattere di autonomia;
- non siano riferiti ad alcuno degli elementi o dei sub-elementi di cui al paragrafo 4.1.1, a prescindere dal loro valore intrinseco;

b) a ciascun singolo sub-elemento (x_i) che compone l'elemento di valutazione (x) è attribuito un coefficiente, compreso tra 0 (zero) e 1 (uno), da parte di ciascun commissario, secondo la seguente scala di valori (con possibilità di attribuzione di coefficienti intermedi in caso di giudizi intermedi):

Giudizio	Valori	Criterio di giudizio della proposta /del miglioramento
Eccellente	1,0	è ragionevolmente esclusa la possibilità di soluzioni migliori
Ottimo	0,8	aspetti positivi elevati o buona rispondenza alle aspettative
Buono	0,6	aspetti positivi evidenti ma inferiori a soluzioni ottimali
Discreto	0,4	aspetti positivi apprezzabilmente di qualche pregio
Modesto	0,2	appena percepibile o appena sufficiente
Assente/irrelevante	0,0	nessuna proposta o miglioramento irrilevante

c) per ciascun singolo sub-elemento (x_i) che compone l'elemento di valutazione (x) si effettua la media dei coefficienti attribuiti da ciascun commissario che costituisce il relativo coefficiente definitivo del sub-elemento, riportando a 1 (uno) la media di valore più alto e proporzionando a tale valore le medie provvisorie delle altre offerte prima calcolate, in funzione del seguente coefficiente (**riparametrazione**)

eseguita fuori piattaforma EmpULIA):

$$V(x_i)_j = \bar{P}(x_i)_j / \bar{P}(x_i)_{max}$$

dove:

- $V(x_i)_j$ è il coefficiente della prestazione del sub-elemento (x_i) relativo all'elemento (x) dell'offerta (j), variabile da 0 (zero) a 1 (uno);
- $\bar{P}(x_i)_j$ è la media dei coefficienti attribuiti dai commissari del sub-elemento (x_i) dell'offerta (j) in esame;
- $\bar{P}(x_i)_{max}$ è la media di valore più elevato dei coefficienti attribuiti dai commissari al sub-elemento (x_i) tra tutte le offerte.

- d) a ciascun singolo sub-elemento (x_i) che compone l'elemento di valutazione (x) è assegnato un punteggio (cosiddetto indice di valutazione del sub-elemento) costituito dal prodotto del relativo coefficiente per il sub-peso previsto al paragrafo 4.1.1;
- e) a ciascun singolo elemento di valutazione è assegnato un punteggio $W_{x,j}$ (cosiddetto indice di valutazione dell'elemento) costituito dalla somma dei punteggi di cui alla lettera d), già attribuiti ai sub-elementi che lo compongono; non è richiesto ai singoli elementi di valutazione il raggiungimento di un punteggio minimo;
- f) se in relazione a ciascun elemento di valutazione (x) che compone ogni singola offerta tecnica, nessuno ottiene il valore massimo previsto al paragrafo 4.1.1, si procede con la cosiddetta **riparametrazione di primo livello**, assegnando il peso totale dell'elemento (x) all'offerta il cui elemento ha conseguito il valore più alto e proporzionando a questo peso le altre offerte in misura decrescente, in funzione del seguente coefficiente:

$$C(x)_j = W_{x,j} / W_{x,i max}$$

dove:

- $C(x)_j$ è il coefficiente della prestazione dell'offerta j -esima rispetto all'elemento qualitativo (x), variabile da 0 (zero) a 1 (uno);
- $W_{x,j}$ è il valore del punteggio conseguito dall'offerta j -esima per l'elemento x ;
- $W_{x,i max}$ è il valore del punteggio massimo conseguito tra gli operatori relativamente all'elemento qualitativo (x) di cui al paragrafo 4.1.1.

- g) a ciascuna Offerta tecnica è attribuito il punteggio complessivo pari alla somma dei punteggi attribuiti ai singoli elementi di valutazione che la compongono distintamente per ciascun lotto per il quale si partecipa, dopo la riparametrazione di primo livello di cui alla lettera f) eseguita nell'ambito della Piattaforma;
- h) è previsto il raggiungimento di un punteggio minimo complessivo come definito al paragrafo 5.1.2: sono escluse le Offerte tecniche che ottengono un punteggio inferiore alla predetta soglia di sbarramento; in tal caso, non si procederà all'apertura della Busta dell'Offerta economica;
- i) a ciascun candidato la cui offerta ha ottenuto un punteggio superiore alla soglia di cui alla lettera h), è assegnato un punteggio riparametrato al valore massimo attribuibile al merito tecnico; si attribuirà quindi il valore massimo alla migliore offerta tecnica e i valori proporzionalmente ridotti alle altre offerte (cosiddetta **riparametrazione di secondo livello**), in modo tale che la miglior somma dei punteggi sia riportata al valore della somma dei pesi attribuibili all'intera Offerta tecnica; la predetta riparametrazione, in dissenso rispetto alle Linee guida n. 4 di ANAC (paragrafo III, penultimo capoverso, non vincolante), in coerenza con la giurisprudenza prevalente:
- è effettuata **dopo l'applicazione** della soglia di sbarramento escludente di cui al successivo paragrafo 5.1.2. e non influisce sulla medesima soglia;
 - è effettuata **dopo l'individuazione** della soglia che discrimina le offerte anormalmente basse di cui al successivo paragrafo 6.4, lettera a) e non influisce sulla medesima soglia.

5.1.2 Soglia di sbarramento dell'Offerta Tecnica.

È prevista e stabilita una soglia di sbarramento escludente pari a 30 (sull'intero di 80)

5.2 Valutazione dell'Offerta economica

L'elemento Prezzo (ribasso sul prezzo) è costituito dal ribasso percentuale unico sui corrispettivi di cui al paragrafo 2.2, espresso con le modalità di cui al paragrafo 4.2.1. Sono ammesse soltanto offerte economiche di ribasso, mentre saranno escluse offerte alla pari ed offerte in aumento.

La valutazione avviene in base al ribasso percentuale offerto sul prezzo, coerentemente a quanto stabilito nell'art.2.bis dell'Allegato I.13 e secondo le relazioni analitiche di seguito riportate:

Se $R_i < R_{med}$ $PE_i = (R_i/R_{med})^\alpha \cdot X$

Se $R_i > R_{med}$ $PE_i = X$

Ove

PE_i = punteggio economico provvisorio dell'operatore economico i-esimo;

R_i = ribasso offerto dall'operatore economico i-esimo;

R_{med} = media ribassi offerti;

α = coefficiente variabile da 0,1 ÷ 0,3. Nella fattispecie viene assunto $\alpha = 0,25$;

X = punteggio offerta economica pari a 20.

5.3 Punteggio totale

Il punteggio totale a ciascun concorrente verrà assegnato in base al metodo aggregativo-compensatore di cui alle Linee Guida dell'ANAC n. 2/2016.

La formulazione che si utilizza è, **distintamente per ciascun lotto per cui si partecipa**, la seguente:

$$P_i = P_{A,i} + P_{E,i}$$

dove:

- P_i è il punteggio complessivo (da 0 a 100) relativo all'offerta i-esima;
- $P_{A,i}$ è il punteggio relativo al parametro A (merito tecnico), variabile tra 30 (valore della soglia di sbarramento) e il punteggio massimo attribuibile all'offerta i-esima (80);
- $P_{E,i}$ è il punteggio relativo al parametro B (prezzo offerto), variabile tra 0 e il punteggio massimo attribuibile all'offerta i-esima (20).

5.4 Commissione giudicatrice

La valutazione e comparazione delle offerte sarà effettuata da una Commissione Giudicatrice nominata dalla Stazione appaltante ai sensi del dell'art. 93, del Codice, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte che, su richiesta del RUP (Responsabile Unico del Progetto), svolge anche attività di supporto per la verifica dell'anomalia.

La Commissione è composta da un numero dispari in numero massimo di n. 3 membri, di cui uno con funzioni di Presidente, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'art. 93, comma 5, del Codice. A tal fine i medesimi rilasciano apposita dichiarazione alla Stazione appaltante. La Commissione sarà assistita da un funzionario della stazione appaltante con mansioni di segretario.

La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti e, nella presente procedura, fornisce ausilio al RUP nella valutazione della congruità delle offerte tecniche (cfr. Linee guida ANAC n. 3 del 26 ottobre 2016).

La Stazione appaltante pubblica, sul profilo di committente, la composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti, giusta art. 20, comma 1, del Codice.

La durata dei lavori della Commissione giudicatrice e il numero di sedute pubbliche e riservate saranno adeguati al numero di offerte presentate, fermo restando che i commissari potranno lavorare a distanza ex articolo 93, comma 4, del Codice, avvalendosi di procedure telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni.

Coerentemente al comma 6 art. 93 Salvo diversa motivata determinazione della stazione appaltante, in caso di

rinnovo del procedimento di gara per effetto dell'annullamento dell'aggiudicazione o dell'esclusione di taluno dei concorrenti, è riconvocata la medesima commissione, tranne quando l'annullamento sia derivato da un vizio nella composizione della commissione.

6 CAPO 6 - FASE DI GARA

6.1 Apertura della busta documentazione amministrativa - inversione procedimentale

6.1.1 Disciplina generale delle sedute

- a) tutte le operazioni di gara si svolgono in **seduta pubblica**, ad eccezione, ferma restando la pubblicità dell'esito dei singoli procedimenti:
 - delle sedute della Commissione giudicatrice per la valutazione dell'**Offerta Tecnica** di cui ai paragrafi 6.2.2 e 6.2.3;
 - dell'eventuale procedimento di verifica delle offerte anomale o anormalmente basse ai sensi del paragrafo 7.2.1;
 - del procedimento di verifica dei requisiti con l'analisi di dettaglio del contenuto specifico delle dichiarazioni;
 - dell'eventuale procedimento di soccorso istruttorio di cui al paragrafo 6.2;
- b) le sedute pubbliche saranno gestite da remoto, con le modalità di cui al seguente paragrafo 6.1.3;
- c) in deroga all'obbligo di pubblicità delle sedute di cui alla lettera a), il presidente del seggio di gara può chiedere agli intervenuti, diversi dai componenti dello stesso seggio di gara, di lasciare temporaneamente la seduta virtuale se devono essere fatte valutazioni sulle condizioni di uno o più operatori economici in relazione:
 - ai motivi di esclusione di cui agli artt. 94e 95del Codice;
 - a questioni interpretative per la cui soluzione il seggio di gara non debba essere influenzato dalla presenza del pubblico;
- d) le sedute possono essere sospese se i lavori non possono proseguire utilmente per l'elevato numero degli operatori economici o per cause di forza maggiore o per altre cause debitamente motivate e riportate a verbale;
- e) in tutti i casi di sospensione di una seduta pubblica, da qualunque causa determinata:
 - la ripresa dei lavori, se nota, è comunicata verbalmente ai presenti e in ogni caso con le modalità di cui al paragrafo 9.1.1, con almeno 1 (un) giorno lavorativo di anticipo rispetto alla data fissata;
 - se la ripresa dei lavori è prevista nella medesima giornata o nella giornata lavorativa immediatamente successiva, è sufficiente la comunicazione verbale ai presenti.

6.1.2 Individuazione degli offerenti e delle offerte

La prima seduta pubblica si terrà in modalità telematica, nel giorno e nell'ora di cui al punto IV.2.5) del bando di gara, oppure, in caso di impedimento o variazione, nella data e nell'ora comunicati agli offerenti con le modalità di cui al Capo 9, paragrafo 9.1.1, almeno 3 (tre) giorni lavorativi di anticipo.

Vi potranno partecipare i legali rappresentanti/procuratori degli operatori economici interessati oppure persone munite di specifica delega. In assenza di tali titoli, la partecipazione è ammessa come semplice uditore. Nella prima seduta pubblica, il seggio di gara provvede:

- a) all'individuazione degli operatori economici presenti, dei soggetti delegati e di coloro che partecipano come semplici uditori, verificando le richieste di partecipazione alla seduta pervenute;
- b) a prendere atto delle istanze di partecipazione pervenute entro i termini, con la relativa numerazione progressiva indicata in EmpULIA;
- c) a chiudere la fase di "Valutazione Amministrativa", come da indicazioni fornite al paragrafo 6.1.4;

- d) avviare la fase di valutazione delle offerte telematiche con l'apertura della busta concernente all'offerta tecnica dei partecipanti e la mera elencazione dei documenti tecnici presenti a sistema.

6.1.3 Gestione della partecipazione da remoto alle sedute pubbliche di gara

La Commissione giudicatrice, nell'ambito della presente procedura, gestirà le sedute pubbliche esclusivamente in modalità telematica, consentendo ai concorrenti interessati l'accesso da remoto per visionare, ascoltare e partecipare alle varie fasi della seduta di gara, anche interagendo in modalità multicanale (chat, audio, video). La partecipazione c.d. "virtuale" degli operatori sarà garantita mediante gli strumenti ed i software *open source* per videoconferenza ritenuti dal Seggio di gara più idonei allo scopo (quali ad. es. Google meet, Microsoft Teams, BitMeeting, Cisco webex, Zoom, ecc.). È richiesto che i concorrenti siano provvisti di un PC con webcam ed una connessione idonea all'uso.

Al fine di garantire il regolare svolgimento delle fasi della seduta di gara da remoto, la Commissione sarà tenuta ad osservare i seguenti passaggi:

- pubblicare una "**Comunicazione generica**", utilizzando l'omonima funzione presente sul sistema EmPulia, per comunicare agli operatori economici partecipanti data ed ora della seduta da remoto, nonché le modalità di svolgimento della stessa ed il link utile al collegamento telematico;
- assegnare ai partecipanti un termine prestabilito entro il quale gli stessi dovranno far pervenire alla Stazione Appaltante, attraverso il sistema, apposita richiesta di partecipazione alla seduta virtuale con indicazione del soggetto partecipante che, in caso di persona diversa dal legale rappresentante e dal direttore tecnico dell'offerente mandatario, dovrà essere munito di specifica delega o procura; il termine prestabilito per la ricezione della suddetta risposta non dovrà essere comunque inferiore alle 12 ore dalla data fissata per la seduta da remoto;
- identificare i partecipanti alla seduta prima che la stessa abbia inizio e, se del caso, stabilire l'allontanamento dei contravventori.

Resta inteso che la Stazione Appaltante non assume alcuna responsabilità in caso di mancato accesso telematico dell'operatore economico alle sedute pubbliche di gara per problemi tecnici connessi alla connessione di rete o alle proprie dotazioni informatiche (software e hardware).

6.1.4. Inversione delle fasi di gara

Si procederà ai sensi dell'art. 107, comma 3 del Codice, **applicando l'inversione procedimentale** ovvero con l'esame delle offerte prima della verifica dell'idoneità degli offerenti per ciascun lotto in gara.

Pertanto, nella prima seduta di gara, utilizzando le modalità individuate da EMPULIA, si procederà, **distintamente per ciascun lotto per cui si concorre**, come segue:

- apertura di tutte le buste amministrative dei partecipanti attraverso il comando "Apertura Buste" senza verificare il contenuto delle stesse;
- attribuzione dell'esito "Ammessa con riserva" a ciascun offerente, con esplicita indicazione, nell'area "Motivazione" di EmPULIA, della seguente ragione: "Ammessa ex art. 107, comma 3";
- chiusura della fase di "Valutazione Amministrativa".

Ferma restando la redazione di apposito verbale relativo alle attività svolte, si prosegue con la valutazione delle offerte secondo le modalità descritte nel presente documento.

Resta inteso che le ammissioni definitive sono subordinate al procedimento di esame dell'assenza delle cause di esclusione e del possesso dei requisiti di selezione di cui al presente disciplinare di gara.

6.2 Gestione dell'Offerta tecnica

6.2.1 Apertura dell'Offerta tecnica

Il soggetto che presiede il seggio di gara, senza soluzione di continuità con la fase di apertura della busta amministrativa degli offerenti, oppure se ciò non sia possibile, con differimento ad altra data e ora comunicati

agli offerenti in conformità a quanto previsto dal paragrafo 6.1.1, lettera d) e con le modalità di cui al paragrafo 9.1.1:

- a) procede, in seduta pubblica e **distintamente per ciascun lotto per cui si concorre**, all'apertura delle Buste dell'Offerta tecnica caricata sulla piattaforma, al solo scopo di constatare e accertare la presenza del contenuto, senza alcun esame di merito o altra valutazione, elencando a verbale il contenuto, in base ai titoli assegnati ai documenti presentati o ad altri elementi identificativi degli stessi;
- b) dichiara chiusa la seduta pubblica invitando gli estranei a lasciare la seduta virtuale.

6.2.2 Esame di merito dell'Offerta tecnica

La Commissione giudicatrice, **distintamente per ciascun lotto per cui si concorre**:

- a) in una o più sedute riservate, in data e ora stabilite dalla stessa Commissione giudicatrice tenendo conto dei termini per la conclusione delle operazioni, procede, sulla base della documentazione contenuta nelle Buste dell'Offerta tecnica, alla valutazione degli elementi tecnici, nel rispetto di quanto previsto al paragrafo 4.1, e all'assegnazione dei coefficienti ai fini dell'attribuzione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicate nel presente documento (paragrafo 4.1);
- b) può richiedere, in determinate singole ed eccezionali fasi dell'esame, il consulto di soggetti tecnici terzi (esperti in ambiti di particolare specializzazione inerenti all'intervento o esperti in materia di procedimento) ammessi con la sola formula «a domanda risponde» senza possibilità di espressione di giudizi, commenti o altri apprezzamenti sull'oggetto della valutazione, e allontanati immediatamente dopo il consulto, dopo averne verbalizzato l'intervento; tali soggetti terzi non devono ricadere in alcuna delle cause di astensione di cui all'articolo 51 del codice di procedura civile né nella condizione di conflitto di interesse di cui all'articolo 42, comma 2, del Codice.

Non è ammesso il soccorso istruttorio in relazione a carenze che attengono all'offerta tecnica.

6.2.3 Conclusione dell'esame dell'Offerta tecnica

La Commissione giudicatrice, al termine dell'esame delle Offerte tecniche, procede, **distintamente per ciascun lotto per cui si concorre**:

- a) in seduta riservata, all'inserimento dei coefficienti $C(x)_j$ di cui al precedente paragrafo 5.1.1, lettera f), calcolati per ciascun elemento qualitativo delle offerte tecniche in gara;
- b) in seduta pubblica, con comunicazione inviata con almeno 3 (tre) giorni di anticipo, a calcolare, mediante l'apposita funzionalità della piattaforma EmPULIA, i punteggi attribuiti alle singole offerte tecniche, riparametrati secondo quanto indicato al precedente paragrafo 5.1.1, dando atto delle eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti e lettura della graduatoria provvisoria delle sole Offerte tecniche come definita sulla base del punteggio globale calcolato;
- c) i coefficienti attribuiti a ciascun elemento e i punteggi attribuiti a ciascuna Offerta tecnica, nonché la conseguente graduatoria provvisoria, sono verbalizzati; le schede utilizzate dai commissari per l'attribuzione dei punteggi sull'Offerta tecnica sono allegate al verbale;
- d) ad escludere le offerte se ricorre una delle cause di cui al successivo paragrafo 6.2.4.

6.2.4 Cause di esclusione in fase di esame dell'Offerta tecnica

Sono escluse, dopo l'apertura e la verifica della Busta telematica dell'Offerta tecnica, le offerte:

- a) mancanti della firma di qualcuno dei soggetti competenti, ai sensi del paragrafo 4.1.2, lettera a), salvo che la stessa Offerta tecnica sia riconducibile con assoluta certezza all'operatore economico offerente;
- b) che incorrono in irregolarità essenziali costituite da carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa;
- c) che incorrono in una delle condizioni che comportano la non ammissibilità ai sensi del paragrafo 4.1.2, ovvero sia tale da rappresentare una soluzione incompatibile o peggiorativa rispetto alle condizioni minime previste dalla documentazione a base di gara tale da configurare il vizio *aliud pro alio*;

- d) che ottengono un punteggio inferiore alla soglia di sbarramento come definita al paragrafo 5.1.2;
- e) in contrasto con la normativa tecnica applicabile all'intervento oggetto della gara o a disposizioni legislative o regolamentari imperative o inderogabili o con le indicazioni che la documentazione e base di gara individua come prescrittive;
- f) che, in relazione all'elemento di valutazione di cui al paragrafo 4.1.1, n. 1 (Professionalità ed adeguatezza dell'offerta), utilizzano progetti non riconducibili all'offerente nei termini e alle condizioni minime di cui al medesimo paragrafo 4.1.1, n. 1a.

Sono, inoltre, esclusi ai sensi dell'articolo 68, comma 14, primo periodo, del Codice:

- gli operatori economici che hanno partecipato alla gara in più di un raggruppamento o consorzio ordinario, ovvero in forma individuale qualora abbiano partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario, se sono integrati i presupposti di cui all'articolo 95, comma 1, lettera d), sempre che l'operatore economico non dimostri che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali;

Inoltre, ai sensi dell'articolo 104, comma 12, del Codice:

- non è consentito che partecipino alla medesima gara l'impresa ausiliaria e quella che si avvale delle risorse da essa messe a disposizione salvo chela prima non dimostri in concreto e con adeguato supporto documentale, in sede di presentazione della propria domanda, che non sussistono collegamenti tali da ricondurre entrambe le imprese ad uno stesso centro decisionale. La stazione appaltante può comunque chiedere ad entrambe le imprese chiarimenti o integrazioni documentali, assegnando a tal fine un congruo termine non prorogabile;
- gli operatori economici ausiliari che hanno presentato offerta autonomamente o hanno partecipato in raggruppamento temporaneo o in consorzio ordinario con operatori economici titolari di offerte tra loro concorrenti o che si sono costituiti ausiliari per più operatori economici titolari di offerte tra loro concorrenti; in tal caso l'esclusione è disposta per entrambi.

In applicazione del paragrafo 2.5.2, lettera c), le esclusioni di cui ai punti precedenti, qualora ricorrano anche per un solo Lotto, hanno effetto su tutti i Lotti coinvolti dalla stessa condizione di comunione di più professionisti, e sono disposte anche quando le relative condizioni emergono o sono accertate in qualsiasi momento del procedimento, anche dopo la conclusione della verifica dei requisiti.

Ai sensi dell'art. 101 comma 1 lettera a) del Codice, non è possibile sanare le carenze afferenti all'offerta tecnica e a quella economica.

La Commissione provvede a comunicare tempestivamente le eventuali esclusioni al RUP che procederà alle comunicazioni di cui all'allegato I.2 art. 7 del Codice-

6.3 Gestione dell'Offerta economica

6.3.1 Apertura dell'Offerta economica

Distintamente per ciascun Lotto per il quale si concorre, il soggetto che presiede il seggio di gara, nella medesima seduta pubblica di cui al paragrafo 6.2.3 o nel giorno e nell'ora comunicati agli offerenti ammessi con le modalità di cui al paragrafo 9.1.1, procede alla lettura dell'esito provvisorio di cui al precedente paragrafo 6.2.3, relativo alle sole Offerte tecniche. Quindi procede immediatamente all'apertura delle Buste dell'Offerta economica, in sequenza seguendo l'ordine progressivo delle buste, provvedendo:

- a) a verificare la correttezza formale delle sottoscrizioni e, in caso di violazione delle disposizioni di gara, ne dispone l'esclusione;
- b) a verificare la correttezza formale dell'indicazione delle offerte;
- c) alla lettura, ad alta voce, delle offerte, espresse in lettere, distintamente per ciascun offerente;
- d) ad accertare se eventuali offerte non sono state formulate autonomamente, ovvero sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi, escludendo gli offerenti per i quali è accertata tale condizione, adeguando di conseguenza la graduatoria;

e) ad escludere le offerte se ricorre una delle cause di cui al successivo paragrafo 6.3.2.

6.3.2 Cause di esclusione in fase di esame dell'Offerta economica

Per ciascun Lotto, sono escluse, dopo l'apertura della busta dell'Offerta economica, le offerte:

- a) mancanti della firma del soggetto competente o, in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora formalizzati, di uno dei soggetti competenti degli operatori economici raggruppati o consorziati;
- b) che non contengono l'indicazione del ribasso offerto, oppure contengono un'offerta alla pari senza ribasso o in aumento;
- c) che contengono condizioni, precondizioni o richieste a cui l'offerta risulti subordinata oppure integrazioni interpretative o alternative rispetto a quanto previsto dagli atti di gara;
- d) di offerenti per i quali è accertata la mancata formulazione in modo autonomo ai sensi del precedente paragrafo 6.3.1, lettera d);
- e) le esclusioni di cui alle lettere b), c) e d), sono applicate ai singoli Lotti coinvolti nella causa di esclusione.

Sono ammesse con riserva le offerte:

- che in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, non contengono l'impegno a costituirsi salvo che tale impegno risulti già dichiarato, assorbito o integrato nelle dichiarazioni parte della documentazione amministrativa di cui al Capo 3;
- che in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, non contengono l'individuazione dell'operatore economico mandatario o capogruppo, salvo che tale indicazione risulti già dalla documentazione amministrativa di cui al Capo 3.

Ai sensi dell'art. 101 comma 1 lettera a) del Codice, non è possibile sanare le carenze afferenti all'offerta economica.

La Commissione provvede a comunicare tempestivamente le eventuali esclusioni al RUP che procederà alle comunicazioni coerentemente a quanto stabilito dall'allegato I.2 del Codice.

6.3.3 Valutazione dell'Offerta economica

Senza soluzione di continuità con le operazioni di cui ai punti 6.3.1 e 6.3.2, la Commissione giudicatrice, distintamente per ciascun lotto oggetto dei servizi in appalto, procede, mediante l'apposita funzionalità della piattaforma EmPULIA, a calcolare i punteggi ottenuti dall'offerta di prezzo di ciascun concorrente in gara, sulla base delle formulazioni di cui ai punti 5.2.

6.3.4 Formazione della graduatoria provvisoria

Senza soluzione di continuità con le operazioni di cui al paragrafo 6.3.3, si procede, per ciascun lotto oggetto dei servizi da affidare:

- a) all'individuazione, mediante il sistema, dell'unico parametro numerico finale per la formulazione della graduatoria, definito dalla somma dei punteggi tecnici (paragrafo 6.2.3) con i punteggi dell'Offerta Economica (paragrafo 6.3.3);
- b) a redigere la graduatoria provvisoria per l'individuazione dell'Offerta Economicamente più vantaggiosa, utilizzando la somma dei punteggi di cui alla precedente lettera a);
- c) a dare lettura pubblica della predetta graduatoria delle offerte, in ordine decrescente;
- d) in caso di offerte che superano la soglia di anomalia di cui all'art. 110 del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, secondo quanto stabilito al successivo paragrafo 6.4.

Ai fini della formulazione della graduatoria provvisoria, nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, sarà collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull'offerta tecnica.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l'offerta tecnica, si procederà mediante sorteggio in seduta pubblica.

6.4 Offerte anomale o anormalmente basse

Sono considerate anomale o anormalmente basse le offerte:

- a) che ottengono contemporaneamente, e se il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a tre:
 - un punteggio relativo all'elemento Prezzo pari o superiore ai quattro quinti del punteggio massimo attribuibile allo stesso elemento Prezzo (nel caso di specie pari o superiore a **16 su 20**);
 - la somma dei punteggi relativi a tutti gli elementi diversi dal prezzo, prima della riparametrazione del punteggio dell'Offerta tecnica, pari o superiore ai quattro quinti della somma dei punteggi massimi attribuibili a tutti i predetti elementi (nel caso di specie pari o superiore a **64 su 80**);
- b) se ricorrono le condizioni di cui alla lettera a), la Commissione chiude la seduta pubblica formulando la graduatoria con esplicita indicazione delle anomalie riscontrate e rimettendo gli atti al Responsabile del Progetto (RUP) al fine della preventiva verifica delle offerte anormalmente basse ai sensi dell'articolo 110 del Codice, come previsto ai successivi punti da 7.2.1 a 7.2.3 e dei successivi adempimenti del caso;
- c) se non ricorrono le condizioni di cui alla lettera a), la Commissione procede alla verifica della documentazione amministrativa ai sensi del seguente paragrafo 6.5.

6.5 Verifica della busta documentazione amministrativa

Successivamente alla verifica dell'eventuale anomalia, il seggio di gara provvede, in seduta pubblica, a verificare la completezza della documentazione amministrativa presentata ai sensi del Capo 3 dal concorrente risultato primo in graduatoria ad esito delle fasi di gara espletate e, in caso di violazione delle disposizioni, ne dispone l'esclusione, se non rimediabile con soccorso istruttorio.

Quindi, con le modalità di cui al paragrafo 6.1.1, procederà all'analisi di dettaglio della predetta documentazione al fine di:

- a) verificare che non ricorrano motivi di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 del Codice e del precedente paragrafo 3.1;
- b) verificare che sussistano i requisiti di idoneità, di capacità economico-finanziaria e tecnico professionale di cui al precedente paragrafo 3.1, esclusivamente sulla base dei DGUE presenti sul EmPULIA e della documentazione e dichiarazioni integrative allegate;
- c) se ne ricorrono i presupposti, attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al seguente paragrafo 6.6;
- d) redigere apposito verbale relativo alle attività svolte provvedendo, altresì, ad assicurare gli adempimenti di cui di cui all'art. 90 del Codice ove ne ricorrano i presupposti.

6.5.1 Cause di esclusione relative a dichiarazioni o documenti

Il soggetto che presiede il seggio di gara provvede a verificare l'adeguatezza della documentazione amministrativa presentata ai sensi del Capo 3 dal concorrente risultato primo in graduatoria, in relazione ai motivi di esclusione e ai requisiti necessari alla partecipazione e ad ogni altro adempimento richiesto dal Disciplinare di gara.

Oltre ad escludere i concorrenti le cui offerte ricadono in una delle condizioni di cui ai punti 6.2.4 e 6.3.2, è escluso il concorrente che:

- a) non ha sottoscritto la documentazione amministrativa, per quanto di pertinenza, o ha apposto una sottoscrizione non idonea a ricondurla alla responsabilità dell'operatore economico, salvo che la documentazione possa essere attribuita senza equivoci allo stesso operatore economico;
- b) in una o più d'una delle dichiarazioni, ha palesemente esposto condizioni oggettivamente e irrimediabilmente ostative alla partecipazione, autoconfessorie, non rimediabili con soccorso istruttorio, previste da una disposizione di legge statale o da disposizioni del Codice o di attuazione del Codice, oppure

- ha esposto dichiarazioni mendaci o prodotto documenti palesemente falsi;
- c) incorre in motivi di esclusione o di carenza dei requisiti oggettivamente irrimediabili senza integrazione postuma della cessazione dei motivi di esclusione o senza integrazione postuma dei requisiti posseduti in origine o senza il concorso di nuovi operatori economici o di nuovi soggetti nell'ambito della composizione della qualificazione dell'offerente;
 - d) in caso di ricorso all'avvalimento, abbia presentato un contratto di avvalimento nullo ai sensi dell'articolo 1418 del codice civile;
 - e) in caso di forma aggregata non ha indicato il mandatario o capogruppo (ove tale dichiarazione non sia stata resa con l'offerta economica), o ha indicato un mandatario o capogruppo carente dei requisiti richiesti per tale ruolo;
 - f) concorre in violazione dei divieti di partecipazione plurima, di avvalimento plurimo o di conflitto tra partecipazione e avvalimento;
 - g) che non ha effettuato nei termini il versamento all'ANAC fatto salvo il rimedio per la sola assenza dell'attestazione, il tutto secondo quanto previsto al paragrafo 6.6.

6.6 Soccorso istruttorio

6.6.1 Irregolarità e carenze suscettibili di soccorso istruttorio

L'ammissione con riserva di soccorso istruttorio è ammessa solo se le irregolarità o carenze sono rimediabili nel senso che l'assenza delle cause di esclusione sussista e i requisiti siano posseduti utilmente alla data di scadenza per la presentazione delle offerte e senza che sia necessario modificare la composizione della compagine dell'offerente o l'indicazione del mandatario in caso di raggruppamento temporaneo.

Fuori dai casi di cui al paragrafo 6.5.1, sono ammessi con riserva di soccorso istruttorio, alle condizioni di cui al successivo paragrafo 6.6.2, gli offerenti:

- a) che, in relazione ad una o più d'una delle dichiarazioni richieste, ivi comprese quelle relative all'assenza dei motivi di esclusione, al possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione:
 - ne hanno omesso la presentazione;
 - hanno dichiarato condizioni errate, non pertinenti, insufficienti, o comunque non idonee all'accertamento dell'esistenza di fatti, condizioni o requisiti per i quali sono prodotte;
- b) che non hanno dichiarato di aver formulato l'offerta autonomamente;
- c) che, in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario, nonché, compatibilmente, con la normativa applicabile, in caso di rete di imprese o di G.E.I.E.:
 - hanno omesso le dichiarazioni di cui ai punti 3.2 e 3.3;
 - se già costituito, hanno omesso l'atto di mandato collettivo speciale, con l'indicazione del soggetto designato quale mandatario o capogruppo, o, in alternativa, la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, con la quale si attesti che tale atto è già stato stipulato, indicandone gli estremi e riportandone i contenuti;
 - se da costituirsi, hanno omesso l'impegno alla costituzione mediante conferimento di mandato al soggetto designato quale mandatario o capogruppo, ai sensi dell'articolo 68, commi 5 e 6, del Codice, salvo che tale impegno è presentato sul foglio dell'offerta o unitamente a questa;
 - non hanno indicato le prestazioni o le parti di prestazioni da eseguire, da parte di ciascun operatore economico raggruppato o consorziato;
 - -hanno presentato le dichiarazioni di cui al paragrafo precedente in misura incompatibile con i requisiti di cui hanno dichiarato di disporre oppure dalle quali non risulti la compatibilità tra i requisiti posseduti e le quote di partecipazione o i lavori da assumere;
- d) che, in caso di:
 - consorzio di cooperative e di imprese artigiane, oppure di consorzio stabile non hanno indicato il consorziato esecutore per il quale concorrono; con l'assenza di indicazioni il consorzio dichiara di

eseguire le prestazioni direttamente con la propria organizzazione consortile e della sussistenza di tale circostanza si chiederà conferma con le modalità di cui al paragrafo 6.6.2;

e) che, in caso di avalimento:

- hanno omesso le dichiarazioni di cui ai punti 3.2.4;
- non hanno allegato il contratto di avalimento, purché il contratto presentato a seguito di soccorso istruttorio sia stato stipulato e sottoscritto prima del termine di scadenza della presentazione delle offerte e sia fornita prova di certezza legale di tale condizione o comunque un valido elemento che consenta di accertarne l'autenticità della data;
- hanno presentato un contratto di avalimento impreciso o carente di alcune indicazioni, purché non affetto da nullità e che le precisazioni o integrazioni fornite a seguito di soccorso istruttorio siano oggettivamente presenti prima del termine di scadenza della presentazione delle offerte e sia fornita prova di certezza legale di tale condizione o comunque un valido elemento che consenta di accertarne l'autenticità della data;

6.6.2 Modalità del soccorso istruttorio

Ai sensi dell'articolo 101, comma 1, del Codice, mediante interscambio di corrispondenza secondo le modalità di cui al paragrafo 1.6.10, prima di procedere all'esclusione, per una delle cause di cui al precedente paragrafo 6.6.1, la Stazione appaltante:

- a) assegna al concorrente cui ha deciso di aggiudicare l'appalto il termine perentorio di **5 (cinque) giorni**, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni o la documentazione necessarie, anche di soggetti terzi, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere;
- b) consente la regolarizzazione degli inadempimenti di cui al paragrafo 6.6.1, nei termini prescritti alla precedente lettera a);
- c) non è ammesso il soccorso istruttorio per carenze di cui al precedente paragrafo 6.5.1;
- d) esclude il concorrente:
 - -che non provvede alla regolarizzazione nel termine di cui alla precedente lettera a) o risponde in modo non idoneo al soccorso istruttorio;
 - -le cui risposte al soccorso istruttorio sono basate su condizioni delle quali non sia adeguatamente provata la sussistenza prima della data di scadenza per la presentazione;
 - per il quale sussistono irregolarità essenziali, ex art. 101, comma 1, lettera b), secondo periodo, del Codice.

Ai fini dell'applicazione dell'art. 101 comma 1 del D.Lgs. n. 36/2023 sono individuati come dichiarazioni essenziali quelle sostitutive di certificazione e di atto di notorietà, anche di soggetti terzi, relative ai requisiti di partecipazione e come elementi essenziali quelli individuati nel presente disciplinare con la dicitura "a pena d'esclusione".

In ogni caso il mancato, inesatto o tardivo adempimento all'eventuale richiesta dell'amministrazione aggiudicatrice di completare o fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei documenti e delle dichiarazioni presentate, costituisce **causa di esclusione**.

Se il subprocedimento di soccorso istruttorio di cui al presente paragrafo, attivato per l'offerente di cui alla lettera a), si conclude negativamente con la sua esclusione si procederà al progressivo scorrimento della graduatoria di cui al paragrafo 6.3.4, lettera b), col subentro dell'operatore economico che lo segue immediatamente nella stessa graduatoria. In tal caso, si procede all'esame della relativa documentazione amministrativa ai sensi del paragrafo 6.5.

6.7 Conclusione della fase amministrativa

A seguito dell'esito positivo della verifica della documentazione amministrativa del concorrente risultato primo in graduatoria, il seggio di gara trasmette la proposta di aggiudicazione al Responsabile Unico del Progetto (RUP).

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la Stazione appaltante si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione ai sensi dell'art. 108, comma 10 del Codice. La Stazione appaltante si riserva, altresì, di procedere all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida e congrua.

6.7.1 Esclusioni definitive

È comunque escluso il concorrente:

- a) in caso di inutile decorso del termine di cui al precedente paragrafo 6.6.2, lettera a) e b);
- b) per il quale risulta uno dei motivi di esclusione di cui agli artt. 94 e 95 del Codice;
- c) che si trova in una delle situazioni che costituiscono causa di esclusione che, ancorché non dichiarate o dichiarate come inesistenti, sono accertate con qualunque mezzo di prova dalla Stazione appaltante;
- d) le cui dichiarazioni o altri documenti, sia presentati in origine che presentati in seguito a richiesta della Stazione appaltante nell'ambito del soccorso istruttorio:
 - risultano falsi o mendaci;
 - sono in contrasto con clausole essenziali che regolano la gara, prescritte dal Codice o dalle disposizioni di attuazione dello stesso Codice, con altre prescrizioni legislative inderogabili, con norme di ordine pubblico o con principi generali dell'ordinamento giuridico, ancorché non previste dal presente Documento;
 - non sono idonee a rimediare alle irregolarità oggetto del soccorso istruttorio.

La Commissione provvede a comunicare tempestivamente le eventuali esclusioni al RUP (Responsabile Unico del Progetto) che procederà alle comunicazioni di cui di cui all'art. 90 del Codice immediatamente e comunque entro un termine non superiore a cinque giorni.

Inoltre, per gli offerenti esclusi in questa fase del procedimento:

- è disposta la segnalazione ad ANAC di cui all'articolo 222, comma 10, del Codice, se ne ricorrono le condizioni.

7 CAPO 7 - AGGIUDICAZIONE

7.1 Verbali

Tutte le operazioni sono verbalizzate; in particolare, sono verbalizzate:

- a) le motivazioni relative alle esclusioni;
- b) le sospensioni o interruzione e le riprese delle sedute;
- c) i soggetti ammessi a presenziare all'apertura delle offerte, purché dotati di rappresentanza legale o direttori tecnici degli offerenti come risultanti dalla documentazione presentata o muniti di delega o procura appositamente esibita; in assenza di tali titoli, la partecipazione è ammessa come semplice uditore;
- d) le osservazioni dei soggetti di cui alla lettera c), se giudicate pertinenti al procedimento, eventualmente allegando al verbale note scritte degli operatori economici partecipanti alla gara;
- e) il procedimento di verifica delle offerte anormalmente basse di cui ai paragrafi da 7.2.1 a 7.2.3, avvenuto in seduta riservata; sono riportate a verbale solo le conclusioni del procedimento, eventualmente con il rinvio ad atti e relazioni diverse per le motivazioni.

La diffusione e l'accesso ai verbali, ferme restando le condizioni previste dalla legge, è effettuata apponendo opportuni "omissis" su eventuali annotazioni riguardanti le condizioni soggettive di cui all'articolo 94, comma 1 e comma 2, del Codice; tali "omissis" sono rimossi solo a favore degli interessati o controinteressati ai fini di un procedimento giurisdizionale.

7.2 Verifica di anomalia delle offerte

7.2.1 Condizioni per la verifica delle offerte anomale o anormalmente basse

Quando ricorrono le condizioni di cui al precedente paragrafo 6.4, lettera c), il RUP, avvalendosi della Commissione giudicatrice, valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità dell'offerta del primo in graduatoria, se appare anormalmente bassa, estendendo tale adempimento anche alle offerte **dei due operatori economici che seguono in graduatoria**, se ne ricorrano le condizioni.

Il RUP richiede per iscritto ai predetti concorrenti la presentazione, in forma scritta, delle spiegazioni, se del caso indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anormalmente basse.

Il RUP, con il supporto della Commissione, in seduta riservata, procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti anomala e quindi esclusa procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala. In caso contrario, si procederà seguendo le modalità di cui al paragrafo 6.5.

Ai fini della verifica di congruità delle offerte anomale o anormalmente basse, le giustificazioni:

- a) devono essere sottoscritte con le stesse modalità previste per l'offerta,
- b) devono essere presentate in forma di relazione analitica e, se ritenuto utile dall'offerente, anche in forma di analisi dei costi delle singole prestazioni, e, sempre che sia ritenuto utile, corredate da un eventuale proprio computo metrico estimativo di dettaglio che dimostri eventuali economie, a condizione che non venga modificato in alcun modo il contenuto qualitativo e quantitativo dell'offerta.
- c) All'offerente è assegnato un termine perentorio di 15 (quindici) giorni dal ricevimento della richiesta per la presentazione delle giustificazioni.

7.2.2 Modalità di verifica delle giustificazioni

Il RUP, con il supporto della Commissione giudicatrice e, ove lo ritenga necessario, ricorrendo ad esperti appositamente individuati, esamina in seduta riservata le giustificazioni pervenute dall'offerente tenendo conto degli elementi costitutivi dell'offerta, e qualora non le ritenga sufficienti né ad escludere né ad accertare l'anomalia può chiedere all'offerente ulteriori precisazioni per iscritto ovvero mediante audizione orale; in tal caso all'offerente è assegnato un termine perentorio breve per il riscontro.

È esclusa l'offerta:

- a) qualora le giustificazioni o le eventuali precisazioni richieste non siano presentate entro i termini assegnati;
- b) che, in base all'esame degli elementi forniti con le giustificazioni e le precisazioni, se richieste, risulta, nel suo complesso, inaffidabile;
- c) se le giustificazioni fornite sono palesemente incongrue tali da essere irrimediabili.
- d) Se alla conclusione del subprocedimento di verifica delle giustificazioni, in presenza di due o più offerte uguali per le quali la verifica è conclusa positivamente, si procede alla scelta mediante sorteggio pubblico tra le stesse.

7.2.3 Contenuto delle giustificazioni:

- a) Le giustificazioni, sottoposte a sindacato di merito da parte della Stazione appaltante, devono riguardare:
 - a.1) l'economia del procedimento di esecuzione delle prestazioni o di parte di esse;
 - a.2) le soluzioni tecniche e metodologiche adottate;
 - a.3) le condizioni eccezionalmente favorevoli di cui dispone l'offerente per eseguire le prestazioni;
 - a.4) l'eventualità che l'offerente ottenga un aiuto di Stato a condizione che l'offerente dimostri che il già menzionato aiuto è stato concesso legittimamente, ai sensi dell'articolo 110, comma 6, del Codice;
- b) le giustificazioni possono riguardare ogni altra condizione che l'offerente ritenga rilevante allo scopo e pertinente ai lavori da aggiudicare, fermo restando che non sono ammesse se:
 - b.1) basate su prezzi proposti in contratti di subappalto allegati alle giustificazioni (nei limiti nei quali sono ammessi i lavori in subappalto paragrafo 3.4), se i prezzi praticati dal subappaltatore sono inferiori ai

- costi del lavoro stabilito dalla contrattazione collettiva per il comparto al quale appartengono i prestatori d'opera del subappaltatore;
- b.2) basate su prezzi proposti in contratti di forniture o noleggi che siano a loro volta palesemente anomali o fuori mercato, salvo che tali prezzi proposti non siano a loro volta corredati da adeguate giustificazioni;
- b.3) contraddicono in modo insanabile o sono in aperto contrasto con l'offerta oppure ne costituiscono di fatto una modifica, anche parziale;
- c) non sono altresì ammesse le giustificazioni che:
- c.1) in relazione alle spese generali, le indichino in misura nulla, insignificante o meramente simbolica, o comunque in misura oggettivamente del tutto irragionevole;
- c.2) in relazione all'utile d'impresa, lo indichino in misura nulla, insignificante o meramente simbolica, o comunque in misura irrilevante da far presumere che l'appalto sia eseguito in perdita o a condizioni economiche che rendano inaffidabile l'offerta;
- d) le giustificazioni, in relazione alle condizioni specifiche dell'offerta e secondo l'autonoma valutazione dell'offerente, possono o devono essere corredate da adeguata documentazione o da adeguata dimostrazione con riferimento:
- d.1) a specifiche voci di prezzo per le quali l'offerente goda di condizioni particolarmente favorevoli;
- d.2) ai mezzi, impianti e attrezzature: dimostrazione dei livelli di ammortamento, dei prezzi di noleggio, o altri costi analoghi, tenendo conto dei costi delle manutenzioni e riparazioni, dei materiali di consumo e altri costi accessori necessari alla loro funzionalità;
- d.3) spese generali e costi indiretti di commessa: la percentuale di spese generali deve essere motivata esponendo in dettaglio analitico i singoli costi, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo:
- direzione dell'operatore economico (costi dello studio, dell'ufficio, della sede operativa);
 - eventuali consulenze esterne, indagini, analisi, monitoraggi, o altri adempimenti simili posti a carico dell'aggiudicatario non remunerati direttamente dalla Stazione appaltante;
 - personale impiegatizio e tecnico di commessa;
 - imposte e tasse;
 - oneri finanziari, corrispondenti al periodo di tempo intercorrente tra i pagamenti a terzi e l'incasso dei corrispettivi;
 - garanzie, cauzioni, premi assicurativi e adempimenti analoghi;
 - ogni altro onere riconducibile tra le spese generali;
- d.4) utile d'impresa;
- e) con riferimento al costo del personale, le giustificazioni:
- e.1) non sono ammesse in relazione a trattamenti salariali minimi inderogabili stabiliti dalla legge o da fonti autorizzate dalla legge, o dai contratti collettivi di lavoro applicati dall'operatore economico, comprese le voci retributive previste dai contratti integrativi di secondo livello (contrattazione decentrata territoriale e aziendale);
- e.2) non sono ammesse in relazione agli oneri contributivi, previdenziali, assicurativi e assistenziali, previsti dalla legge o dagli stessi contratti di cui al punto sub. e.1);
- e.3) devono indicare le fonti di rilevamento dei relativi costi, sia per quanto attiene le diverse qualifiche e i diversi contratti territoriali di pertinenza;
- e.4) non sono ammesse qualora indichino quantità orarie di impiego riferite a presunti livelli di produttività assolutamente eccezionali, irragionevoli, o riferite a capacità lavorative personali del singolo prestatore d'opera, professionista, dipendente o della squadra, ritenute oggettivamente irrealistiche, salvo che siano corroborate dall'utilizzo di tecnologie particolari o innovative adeguatamente dimostrate;
- f) le giustificazioni di cui alle lettere precedenti devono tenere conto ed essere poste in relazione diretta con l'Offerta tecnica di cui al paragrafo 4.1, come presentata dall'offerente; pertanto devono considerare, ai fini della congruità, gli eventuali maggiori oneri derivanti dall'esecuzione, quale obbligo contrattuale, di

quanto previsto nella predetta Offerta tecnica.

7.3 Adempimenti preliminari all'aggiudicazione

7.3.1 Proposta di aggiudicazione

- a) A seguito dell'esito positivo della verifica della documentazione amministrativa del concorrente risultato primo nella graduatoria di cui al paragrafo 6.3.4, sempre che l'offerta sia stata adeguatamente giustificata ai sensi dei paragrafi da 7.2.1 a 7.2.3 (nel caso sia individuata come anormalmente bassa ricorrendo la condizione di cui al paragrafo 6.4), il seggio di gara trasmette la proposta di aggiudicazione al RUP;
- b) la Stazione appaltante verifica la proposta di aggiudicazione, ai sensi dell'art. 17, comma 5, del Codice, accertando l'assenza di irregolarità nelle operazioni di gara e provvede alla sua approvazione da parte dell'organo competente, ai sensi della successiva lettera d);
- c) L'aggiudicazione non equivale ad accettazione dell'offerta. L'offerta dell'aggiudicatario è irrevocabile fino al termine stabilito per la stipulazione del contratto
- d) la proposta di aggiudicazione è approvata entro 30 (trenta) giorni trascorsi i quali, in assenza di provvedimenti ostativi, si intende approvata, salvo che prima di tale termine intervenga il provvedimento di aggiudicazione.

7.3.2 Verifica dei requisiti

Con tempestività e comunque prima dell'aggiudicazione di cui al paragrafo 7.4.1, la Stazione appaltante provvede alla verifica dell'assenza dei motivi di esclusione e del possesso dei requisiti dichiarati in fase di gara dall'operatore economico individuato nella proposta di aggiudicazione di cui al paragrafo 7.3.1, come segue:

- a) mediante fascicolo virtuale dell'operatore economico, la verifica è effettuata dalla Stazione appaltante presso la Banca Dati dei contratti pubblici, per i requisiti disponibili in detta banca dati; per le informazioni non disponibili presso tale Banca Dati la verifica è effettuata d'ufficio per quanto disponibile presso le amministrazioni competenti al rilascio della pertinente documentazione; se le relative notizie non sono disponibili con le modalità predette, la verifica è effettuata mediante richiesta scritta all'operatore economico con le modalità di cui al paragrafo 9.1.1, assegnando un termine perentorio di 5 (cinque) giorni;
- b) per quanto non stabilmente detenuto da pubbliche amministrazioni, la relativa documentazione o le pertinenti informazioni devono essere fornite dall'operatore economico entro 5 (cinque) giorni dalla richiesta da parte della Stazione appaltante;
- c) in caso di esito negativo delle verifiche, ovvero di mancata comprova dei requisiti, procede alla revoca dell'aggiudicazione, e allo scorrimento della graduatoria, effettuando le verifiche con riferimento all'operatore economico subentrante;
- d) è sempre possibile, per l'operatore economico, presentare di propria iniziativa la documentazione idonea necessaria alla comprova del possesso dei requisiti, nei limiti ammessi dall'ordinamento con riferimento all'articolo 40 del D.P.R. n. 445 del 2000;
- e) la verifica può essere estesa anche ad operatori economici offerenti diversi dall'aggiudicatario; per la mancata verifica si applica normativa vigente;
- f) la verifica può essere fatta anche in qualsiasi momento nel corso della procedura, per uno o più d'uno degli offerenti, qualora questo sia necessario per assicurarne il corretto svolgimento;
- g) la Stazione appaltante può limitare la verifica dei requisiti alle misure minime prescritte per l'ammissione, fermo restando quanto previsto per le eventuali misure minime richieste al mandatario o capogruppo in caso di offerenti in Forma aggregata;
- h) trovano applicazione, se pertinenti, i principi enunciati da Corte di giustizia della U.E., 7 luglio 2016, decisione C-46.

7.4 Aggiudicazione

7.4.1 Provvedimento di aggiudicazione

L'aggiudicazione è disposta con provvedimento esplicito. In assenza di condizioni ostative può essere disposta prima della scadenza del termine di cui al paragrafo 7.3.1, lettera c) e, in tal caso, assorbe anche dell'approvazione della proposta di aggiudicazione. In ogni caso l'aggiudicazione:

- a) ai sensi dell'articolo 17, comma 6, del Codice, non equivale ad accettazione dell'offerta;
- b) ai sensi dell'articolo 17, comma 5, dello stesso Codice, diventa efficace solo dopo la verifica del possesso dei requisiti dell'aggiudicatario e dell'assenza dei motivi di esclusione, con particolare riferimento agli artt. 94, 95 e 100 del medesimo Codice, come previsto al paragrafo 7.3.2.

7.4.2 Conseguenze giuridiche dell'aggiudicazione

L'aggiudicazione non costituisce vincolo giuridico tra la Stazione appaltante e l'aggiudicatario. Essa è un mero presupposto alla eventuale stipula del contratto.

Resta fermo che:

- a. Una volta disposta l'aggiudicazione, il contratto è stipulato secondo quanto previsto dall'articolo 18 del d.lgs. 36/2023 ess.mm.ii..
- b. l'offerta tecnica dell'aggiudicatario costituisce obbligazione contrattuale specifica, senza ulteriori oneri per la Stazione appaltante, e integra automaticamente la documentazione posta a base di gara compreso lo schema di Contratto e confluisce nel predetto atto di incarico da stipulare anche qualora non sia materialmente allegata o richiamata da questo;
- c. i vincoli negoziali di natura economica tra la Stazione appaltante e l'aggiudicatario sono insensibili al contenuto dell'Offerta tecnica di cui alla lettera a), pertanto l'importo contrattuale e i corrispettivi per la remunerazione delle prestazioni non terranno conto di eventuali maggiori oneri a carico dell'aggiudicatario per far fronte alle obbligazioni e agli adempimenti previsti dalla propria Offerta tecnica.

7.4.3 Adempimenti posteriori all'aggiudicazione

- a) L'aggiudicazione è comunicata a tutti gli offerenti ai sensi dell'articolo 90 del Codice ed è resa nota con le pubblicazioni previste dagli articoli 20, comma 1, e 111 del medesimo Codice;
- b) ai sensi degli articoli 71 e 76 del D.P.R. n. 445 del 2000 la Stazione appaltante può:
 - procedere in ogni momento alla verifica dell'assenza dei motivi di esclusione di cui agli artt.94 e 95 del Codice, con le modalità di cui al paragrafo 7.3.2, escludendo l'offerente per il quale non siano confermate le dichiarazioni già presentate;
 - revocare l'aggiudicazione, se accerta in capo all'aggiudicatario, in ogni momento e con qualunque mezzo di prova, l'assenza di uno o più d'uno dei requisiti richiesti in sede di gara, o una violazione irrimediabile in materia di dichiarazioni, anche a prescindere dalle verifiche già effettuate.

8 CAPO 8 - STIPULA DEL CONTRATTO

8.1 Condizioni e adempimenti per la stipula del contratto

Il contratto non può essere stipulato prima:

- a) che l'aggiudicazione diventi efficace ai sensi dell'articolo 18, comma 2⁹, del Codice;

⁹ 2. Divenuta efficace l'aggiudicazione ai sensi dell'articolo 17, comma 5 e fatto salvo l'esercizio dei poteri di autotutela, la stipula del contratto ha luogo entro i successivi sessanta giorni anche in pendenza di contenzioso. È fatta eccezione:

a) per le ipotesi previste dal comma 4 del presente articolo e dall'articolo 55, comma 2;

b) nel caso di un diverso termine previsto nel bando o nell'invito a offrire;

c) nell'ipotesi di differimento concordato con l'aggiudicatario e motivato in base all'interesse della stazione appaltante o dell'ente concedente, compatibilmente con quello generale alla sollecita esecuzione del contratto.

- b) dello spirare dei termini di sospensione di cui all'articolo 18, comma 3¹⁰ del Codice;
- c) della positiva verifica in materia antimafia mediante:
- la presentazione della dichiarazione sostitutiva della documentazione antimafia estesa a tutti i soggetti (persone fisiche) di cui all'articolo 85 del decreto legislativo n. 159 del 2011, prodotta dall'aggiudicatario, se il contratto da stipulare è pari o inferiore a 150.000 euro;
 - ottenimento della pertinente documentazione antimafia di cui agli articoli da 85 a 95, del decreto legislativo n. 159 del 2011, fermo restando quanto previsto dagli articoli 92, comma 3¹¹, e 94, comma 2¹², dello stesso decreto legislativo in caso la documentazione antimafia non sia rilasciata entro i termini previsti, se il contratto da stipulare è superiore a 150.000 euro; la documentazione antimafia è acquisita con le modalità di cui all'articolo 97 del citato decreto legislativo;
- Qualora si proceda ai sensi dell'articolo 92, comma 3, del menzionato D.Lgs. n. 6 settembre 2011, n. 159, la Stazione appaltante recederà dal contratto laddove si verificano le circostanze di cui ai commi 3 e 4 della medesima disposizione;
- d) che l'aggiudicatario abbia ottemperato a quanto previsto dal successivo paragrafo 8.2;
- e) se l'aggiudicatario non stipula il contratto nei termini prescritti, oppure non assolve gli adempimenti di cui al successivo paragrafo 8.2, in tempo utile per la sottoscrizione del contratto, l'aggiudicazione può essere revocata dalla Stazione appaltante, con la decadenza dall'incarico e la sostituzione dell'aggiudicatario;

8.2 Obblighi dell'aggiudicatario

L'aggiudicatario è obbligato, tempestivamente e comunque prima della scadenza del termine utile per la stipula del contratto di cui al paragrafo 8.1:

- a) a fornire tempestivamente alla Stazione appaltante la documentazione necessaria alla stipula del contratto e le informazioni necessarie allo stesso scopo;
- b) a depositare presso la Stazione appaltante le dovute cauzioni e assicurazioni come segue:
- la cauzione definitiva di cui all' 117 del Codice nella misura prevista dalla predetta norma;
 - la polizza assicurativa contro i rischi dell'esecuzione e la garanzia di responsabilità civile di cui all'articolo 117, comma 10 del Codice;
 - la dichiarazione di cui alla L. n. 136/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari;
- c) se costituito in forma societaria diversa dalla società di persone (S.p.A., S.A.p.A., S.r.l., S.coop.p.A., S.coop.r.l., Società consortile per azioni o a responsabilità limitata), a presentare una dichiarazione circa la propria composizione societaria, l'esistenza di diritti reali di godimento o di garanzia sulle azioni "con diritto di voto" sulla base delle risultanze del libro dei soci, delle comunicazioni ricevute e di qualsiasi altro dato a propria disposizione, nonché l'indicazione dei soggetti muniti di procura irrevocabile che abbiano esercitato il voto nelle assemblee societarie nell'ultimo anno o che ne abbiano comunque diritto, ai sensi dell'articolo 1 del D.P.C.M. 11 maggio 1991, n. 187, attuativo dell'articolo 17, terzo comma, della legge n. 55 del 1990; in caso di consorzio la dichiarazione deve riguardare anche le società consorziate indicate per l'esecuzione del lavoro;
- d) nel caso di aggiudicazione in favore di raggruppamenti di imprese/professionisti non ancora costituiti si richiederà la produzione:

¹⁰³. Il contratto non può essere stipulato prima di trentadue giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione.

11.3. Decorso il termine di cui al comma 2, primo periodo, ovvero, nei casi di urgenza, immediatamente, i soggetti di cui all'articolo 83, commi 1 e 2, procedono anche in assenza dell'informazione antimafia. I contributi, i finanziamenti, le agevolazioni e le altre erogazioni di cui all'articolo 67 sono corrisposti sotto condizione risolutiva e i soggetti di cui all'articolo 83, commi 1 e 2, revocano le autorizzazioni e le concessioni o recedono dai contratti, fatto salvo il pagamento del valore delle opere già eseguite e il rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilità conseguite. (comma così sostituito dall'art. 3, comma 1, lettera b), d.lgs. n. 153 del 2014)

12.2. Qualora il prefetto non rilasci l'informazione interdittiva entro i termini previsti, ovvero nel caso di lavori o forniture di somma urgenza di cui all'articolo 92, comma 3 qualora la sussistenza di una causa di divieto indicata nell'articolo 67 o gli elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, ed all'articolo 91, comma 6, siano accertati successivamente alla stipula del contratto, i soggetti di cui all'articolo 83, commi 1 e 2, salvo quanto previsto al comma 3, revocano le autorizzazioni e le concessioni o recedono dai contratti fatto salvo il pagamento del valore delle opere già eseguite e il rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilità conseguite.

- dell'atto di costituzione del raggruppamento di imprese/professionisti;
 - del mandato collettivo irrevocabile di rappresentanza conferito dalle imprese/professionisti mandanti per scrittura privata autenticata o atto pubblico;
- e) a depositare presso la Stazione appaltante le spese di contratto, di registro, di segreteria e ogni altra spesa connessa, come determinate ai sensi di legge, eventualmente sotto forma di importo provvisorio soggetto a conguaglio al momento della stipula, nonché le spese relative alla pubblicazione del bando e dell'avviso sui risultati della procedura di affidamento. La Stazione appaltante comunicherà all'aggiudicatario l'importo effettivo delle suddette spese, nonché le relative modalità di pagamento.

Se l'aggiudicatario non stipula il contratto nei termini prescritti, oppure non assolve gli adempimenti di cui alle precedenti lettere, in tempo utile per la sottoscrizione del contratto, l'aggiudicazione può essere revocata dalla Stazione appaltante con la decadenza dall'aggiudicazione e la sostituzione dell'aggiudicatario. Adempimenti contrattuali

8.2.1 Adempimenti anteriori alla consegna

L'esecuzione del contratto può avvenire solo dopo l'efficacia della aggiudicazione e comunque entro i termini e con le modalità stabilite dall'art. 18 del D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii., fatti salvi i casi di urgenza di cui all'articolo 17, commi 8 e 9 del Codice ovviamente mutuati per la prestazione di servizi a cui l'appalto si riferisce.

9 CAPO 9 - DISPOSIZIONI INTEGRATIVE E FINALI

9.1 Comunicazioni, informazioni, accesso alla documentazione

9.1.1 Comunicazioni agli operatori economici

Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni inerenti alla presente procedura di gara saranno eseguite utilizzando mezzi di comunicazione elettronici.

I suddetti avvisi, comprese le comunicazioni di esclusione, saranno comunicati agli operatori economici interessati tramite il Portale e saranno reperibili nell'area privata del Portale (ossia l'area visibile dopo l'inserimento dei codici di accesso) sia nella sezione DOCUMENTI COLLEGATI sia nella cartella COMUNICAZIONI. Le stesse comunicazioni saranno inoltrate, come avviso, all'indirizzo di posta elettronica del legale rappresentante, così come risultante dai dati inseriti dall'operatore economico in fase di registrazione sul Portale EmPULIA, sotto la propria diretta responsabilità in caso di errato inserimento e registrazione.

In caso di raggruppamenti temporanei, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario capogruppo si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

In caso di avvalimento la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

Le comunicazioni della Stazione appaltante agli operatori economici, in tutti i casi previsti dalla normativa o dal presente Documento, si intendono validamente ed efficacemente effettuate:

- a) mediante informazione verbale agli operatori economici presenti, entro lo stesso giorno della sospensione o nella giornata lavorativa immediatamente successiva, della data, ora e luogo di ripresa delle operazioni, in caso di interruzione delle singole sedute;
- b) mediante pubblicazione sul Portale EmPULIA;
- c) mediante pubblicazione sul profilo di committente di cui al paragrafo 1.3, nei casi di comunicazioni aventi un interesse generale o informazioni riguardanti la generalità degli operatori economici;
- d) fuori dal caso di cui alla lettera a), le comunicazioni, in qualunque modo effettuate, nei casi in cui è data la possibilità agli operatori economici di intervenire alle sedute pubbliche, **sono effettuate con almeno 3 (tre) giorni di anticipo.**

9.1.2 Acquisizione delle informazioni, comunicazioni e documentazione disponibile

Fermi restando i limiti di cui al paragrafo 9.1.4:

- a) ai sensi dell'articolo 159, comma 5, del Codice:
 - le richieste di informazioni, compresi i quesiti, le richieste di chiarimento e di documentazione sono presentate in tempo utile per consentirne l'evasione da parte della Stazione appaltante;
 - la Stazione appaltante provvede all'evasione delle richieste entro 3 (tre) giorni feriali dal ricevimento e comunque, se presentate in tempo utile, entro 7 (sette) giorni antecedenti la data di scadenza di cui al paragrafo 1.1;
 - le richieste devono pervenire in tempo utile per la loro evasione, compatibilmente con i termini di cui ai punti precedenti; la Stazione appaltante non è tenuta a rispondere alle richieste pervenute tardivamente;
- b) le richieste di cui alla lettera a) devono essere recapitate esclusivamente a mezzo piattaforma EmPULIA secondo le modalità di cui al paragrafo 1.6, o in caso di indisponibilità oggettiva e comprovata della piattaforma telematica mediante l'indirizzo PEC di cui al paragrafo 1.3; non si evadono richieste di chiarimenti fatte a voce o telefonicamente;
- c) i quesiti degli offerenti, se presentati nei termini, nonché le relative risposte, in forma anonima, sono pubblicati sul Portale EmPULIA, anche in un'unica soluzione; pertanto, per ragioni di economia generale, prima di presentare un quesito l'operatore economico deve:
 - consultare i quesiti già pubblicati e accertarsi che la soluzione non sia già disponibile;
 - accertarsi che la soluzione non sia reperibile direttamente e inequivocabilmente nelle disposizioni di legge, del bando o del presente Documento, in modo tale da essere immediatamente comprensibile e applicabile senza alcuno spazio interpretativo o applicativo;
 - prendere atto che la Stazione appaltante non è tenuta a rispondere a quesiti ricadenti in una delle condizioni che precedono.

9.1.3 Accesso agli atti e riservatezza

L'accesso agli atti di gara è regolamentato dal codice. Pertanto, fatto salvo quanto stabilito dall'art. 35:

- a) l'offerta dell'operatore economico risultato aggiudicatario, i verbali di gara e gli atti, i dati e le informazioni presupposti all'aggiudicazione sono resi disponibili, attraverso la piattaforma di approvvigionamento digitale di cui all'articolo 25 di cui al Codice dei Contratti utilizzata dalla stazione appaltante o dall'ente concedente, a tutti i candidati e offerenti non definitivamente esclusi contestualmente alla comunicazione digitale dell'aggiudicazione ai sensi dell'articolo 90 de d.lgs. 36/2023.
- b) agli operatori economici collocatisi nei primi cinque posti in graduatoria sono resi reciprocamente disponibili, attraverso la stessa piattaforma, gli atti di cui alla lettera a), nonché le offerte dagli stessi presentate.
- c) nella comunicazione dell'aggiudicazione di cui alla lettera a), la stazione appaltante o l'ente concedente dà anche atto delle decisioni assunte sulle eventuali richieste di oscuramento di parti delle offerte di cui ai commi 1 e 2, indicate dagli operatori ai sensi dell'articolo 35, comma 4, lettera a).

9.1.4 Eventuali limitazioni all'accesso agli atti

- a) L'accesso agli atti è precluso, ai sensi dell'articolo 35 del Codice:
 - alle parti dell'Offerta Tecnica che contengono di segreti tecnici o commerciali, nei casi di cui al paragrafo 4.1.2, lettera d);
 - al sub-procedimento di verifica delle giustificazioni relative all'anomalia delle offerte nelle parti che contengono segreti tecnici o commerciali, se l'offerente ha dichiarato e adeguatamente motivato e comprovato tale condizione a corredo delle predette giustificazioni;
- b) le dichiarazioni e le motivazioni di cui alla lettera a), sono sindacabili nel merito dalla Stazione appaltante, che può ritenerle insussistenti, irrilevanti, non pertinenti, pretestuose o comunque non ostative all'accesso

da parte dei controinteressati e procedere quindi all'ostensione dei relativi atti;

- c) in ogni caso ai controinteressati è consentito l'accesso agli atti di cui alla lettera a) ai fini della difesa in giudizio dei propri interessi in relazione alla procedura di affidamento, salvo che siano trascorsi i termini decadenziali per il ricorso giurisdizionale.

9.2 Controversie

9.2.1 Procedure di ricorso in materia di scelta del contraente

Ai sensi del combinato disposto degli articoli 119, comma 1, lettera a)¹³, e 120 del Decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 Attuazione dell'articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo; modificato dall'art. 209 del D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii., contro i provvedimenti che l'operatore economico ritenga lesivi dei propri interessi è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) della Puglia, sede di Bari. Per quanto qui non espressamente previsto si rinvia alla normativa vigente.

9.2.2 Controversie in materia contrattuale

Tutte le controversie derivanti dal contratto, previo esperimento dei tentativi di transazione e di accordo bonario ai sensi rispettivamente degli articoli 210 e 212 del Codice, se non risolte, sono deferite alla competenza dell'Autorità giudiziaria, con esclusione della competenza arbitrale.

Ai sensi dell'articolo 120, comma 5, del D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104 modificato dall'art. 209 del D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii., il termine entro cui proporre ricorso contro il Bando e il presente Disciplinare per motivi che ostano alla partecipazione alla presente procedura è pari a 30 giorni decorrenti dalla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

9.2.3 Supplente

Ai sensi dell'articolo 124 del Codice¹⁴ e alle condizioni ivi previste, le stazioni appaltanti, in caso di fallimento, di liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 108 comma 10¹⁵ del Codice ovvero di recesso dal contratto ai sensi dell'articolo 88, comma 4-ter¹⁶, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, interpellano progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento dei lavori.

In particolare:

- a) l'interpello avviene in ordine decrescente a partire dall'operatore economico che ha formulato la prima migliore offerta ammessa, escluso l'originario aggiudicatario;
- b) l'affidamento all'operatore economico supplente avviene alle medesime condizioni economiche già offerte dall'aggiudicatario originario;
- c) non si procede al subentro del supplente se l'aggiudicatario originario può proseguire nel contratto ai sensi dell'articolo 124, commi 4 e seguenti del Codice.

¹³Art. 119. Rito abbreviato comune a determinate materie

1. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano nei giudizi aventi ad oggetto le controversie relative a:

a) i provvedimenti concernenti le procedure di affidamento di pubblici lavori, servizi e forniture, salvo quanto previsto dagli articoli 120 e seguenti;

¹⁴Art. 124. (Esecuzione o completamento dei lavori, servizi o forniture nel caso di procedura di insolvenza o di impedimento alla prosecuzione dell'affidamento con l'esecutore designato)

¹⁵ 10. Le stazioni appaltanti possono decidere di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto. Tale facoltà è indicata espressamente nel bando di gara o invito nelle procedure senza bando e può essere esercitata non oltre il termine di trenta giorni dalla conclusione delle valutazioni delle offerte.

¹⁶ 4-ter. La revoca e il recesso di cui al comma 4-bis si applicano anche quando la sussistenza delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'articolo 67 è accertata successivamente alla stipula del contratto, alla concessione di lavori o all'autorizzazione al subcontratto.

9.3 Altre disposizioni e informazioni

Tutti i termini previsti dagli atti di gara, ove non diversamente specificato, sono calcolati in conformità Regolamento CEE n. 1182/71 del Consiglio del 3 giugno 1971.

9.4 Trattamento dei dati personali

Per la presentazione dell'offerta è richiesto ai concorrenti di fornire dati ed informazioni, anche sotto forma documentale.

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 si informa che i dati saranno trattati per le finalità di gestione della procedura di gara "misure precontrattuali" e per adempiere agli obblighi di legge disciplinati dal Codice. Si informa, altresì, che i diritti dell'interessato sono: diritto di revoca al consenso del trattamento dei dati personali (art. 7 comma 3 RGDP¹⁷); diritto di ottenere l'accesso ai dati personali ed alle informazioni (art. 15 RGDP¹⁸); diritto di rettifica (art. 16 RGDP¹⁹); diritto alla cancellazione (Art. 17 RGDP²⁰); diritto di limitazione del trattamento (art. 18 RGDP²¹); diritto alla portabilità dei dati personali (art. 20 RGDP²²) ed il diritto di opposizione (art. 21 RGDP²³).

9.4.1 Finalità del trattamento

I dati inseriti nelle buste telematiche vengono acquisiti ai fini della partecipazione ed in particolare ai fini della effettuazione della verifica dei requisiti di carattere generale, di idoneità professionale, di capacità economica-finanziaria e tecnico-professionale del concorrente e, per quanto riguarda la normativa antimafia, in adempimento di precisi obblighi di legge.

I dati del concorrente aggiudicatario verranno acquisiti ai fini della stipula e dell'esecuzione dei lavori, ivi compresi gli adempimenti contabili ed il pagamento del corrispettivo contrattuale.

9.4.2 Dati sensibili

Di norma i dati forniti dai concorrenti e dall'aggiudicatario non rientrano tra i dati classificabili come "sensibili", ai sensi della citata legge.

9.4.3 Modalità del trattamento dei dati

Il trattamento dei dati verrà effettuato in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza e potrà essere attuato mediante strumenti manuali, informatici e telematici idonei a memorizzarli, gestirli e trasmetterli.

17 3. L'interessato ha il diritto di revocare il proprio consenso in qualsiasi momento. La revoca del consenso non pregiudica la liceità del trattamento basata sul consenso prima della revoca. Prima di prestare il proprio consenso, l'interessato è informato di ciò. Il consenso è revocato con la stessa facilità con cui è accordato

18 Articolo 15 Diritto di accesso dell'interessato (C63, C64) 1. L'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano e in tal caso, di ottenere l'accesso ai dati personali e alle seguenti informazioni:...

19 Diritto di rettifica (C65) L'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la rettifica dei dati personali inesatti che lo riguardano senza ingiustificato ritardo. Tenuto conto delle finalità del trattamento, l'interessato ha il diritto di ottenere l'integrazione dei dati personali incompleti, anche fornendo una dichiarazione integrativa.

20 Articolo 17 Diritto alla cancellazione («diritto all'oblio») (C65, C66) 1. L'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la cancellazione dei dati personali che lo riguardano senza ingiustificato ritardo e il titolare del trattamento ha l'obbligo di cancellare senza ingiustificato ritardo i dati personali, se sussiste uno dei motivi seguenti:

21 Articolo 18 Diritto di limitazione di trattamento (C67) 1. L'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la limitazione del trattamento quando ricorre una delle seguenti ipotesi:...

22 Articolo 20 Diritto alla portabilità dei dati (C68) 1. L'interessato ha il diritto di ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i dati personali che lo riguardano forniti a un titolare del trattamento e ha il diritto di trasmettere tali dati a un altro titolare del trattamento senza impedimenti da parte del titolare del trattamento cui li ha forniti qualora:...

23 Diritto di opposizione (C69, C70) 1. L'interessato ha il diritto di opporsi in qualsiasi momento, per motivi connessi alla sua situazione particolare, al trattamento dei dati personali che lo riguardano ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, lettere e) o f), compresa la profilazione sulla base di tali disposizioni. Il titolare del trattamento si astiene dal trattare ulteriormente i dati personali salvo che egli dimostri l'esistenza di motivi legittimi cogenti per procedere al trattamento che prevalgono sugli interessi, sui diritti e sulle libertà dell'interessato oppure per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria.

9.4.4 Categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati

I dati inseriti nelle buste telematiche potranno essere comunicati a:

- a) soggetti esterni, i cui nominativi sono a disposizione degli interessati, facenti parte delle Commissioni di aggiudicazione;
- b) altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara nei limiti consentiti ai sensi della legge n. 241/1990.
- c) Si precisa, altresì che:
 1. unitamente alla presentazione dell'offerta tecnica e/o delle giustificazioni a corredo dell'offerta economica, ciascun offerente potrà segnalare alla Stazione appaltante, mediante motivata e comprovata dichiarazione, le parti che costituiscono segreti tecnici e commerciali;
 2. in caso di presentazione di tale dichiarazione, la Stazione appaltante consentirà l'accesso nella forma della sola visione delle informazioni che costituiscono segreti tecnici e commerciali ai concorrenti che lo richiedono e previa notifica ai controinteressati della comunicazione della richiesta di accesso agli atti;
 3. in ogni caso, l'accesso sarà consentito solo dopo la dichiarazione di efficacia dell'aggiudicazione.

9.5 Norme richiamate, documenti integranti le disposizioni di gara

Fanno parte integrante del presente Documento e del successivo contratto:

- a) il Codice, come definito al paragrafo 1.4.1, lettera a);
- b) il Regolamento, come definito al paragrafo 1.4.1, lettera b);
- c) il Capitolato Generale d'Appalto, di cui al paragrafo 1.4.3. lettera l);
- d) Lo schema di contratto
- e) il DGUE di cui al paragrafo 3.7;

9.6 Modulistica disponibile per la partecipazione

Modello A – Offerta economica

Modello B – Dichiarazione di impegno a costituirsi

Modello C – Dichiarazioni avvalimento

Modello D – Dichiarazione consenso ex art. 36 D.Lgs. 36/2023

9.7 Riserva di aggiudicazione

La Stazione appaltante si riserva, senza alcun diritto degli offerenti a rivendicazioni, pretese, aspettative, risarcimenti, rimborso spese o indennizzi di alcun genere:

- a) di differire, spostare, sospendere, revocare o annullare il presente procedimento di gara;
- b) di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, ai sensi dell'articolo 108, comma 10, del Codice.

9.8 Elementi e contenuti - gerarchia delle informazioni

Per tutto quanto non espressamente riportato nel presente bando valgono le disposizioni del Codice dei contratti (D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii.), nonché tutte le norme ad esse collegate.

Coerentemente a quanto stabilito dall'art. 82, comma 2, del D.Lgs. 31/03/2023, n. 36e ss.mm.ii, in caso di contrasto o contraddittorietà tra le disposizioni contenute nei documenti di gara (costituiti da bando, avviso di gara o lettera d'invito; disciplinare di gara; capitolato speciale; condizioni contrattuali proposte) prevalgono quelle inserite nel bando o nell'avviso di gara (delibera Anac del 26/07/2023, n. 369).